

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ARATA: Riorganizzazione dell'Ente di previdenza per gli avvocati e procuratori legali	702	BUBBIO: Esportazione da provincia a provincia di merci non destinate all'alimentazione	713
BADINI CONFALONIERI: Collocamento nella riserva di ufficiali superiori che non abbiano prestato giuramento	703	BUBBIO, BARACCO, STELLA, QUARELLO: Provvedimenti contro la speculazione nel commercio dei bozzoli	714
BARONTINI ILIO, BARGAGNA: Divieto di affissione di un manifesto politico in provincia di Pistoia	704	CAMANGI: Lavori per l'acquedotto di Sora (Frosinone)	715
BASILE: Locazione di alloggi agli impiegati statali	704	CAMANGI: Ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria per il consorzio dell'acquedotto di Capo Fiume	716
BASTIANETTO, COSTANTINI, PONTI, RAVAGNAN, FRANCESCHINI, SARTOR, GHIDETTI, TONETTI, FERRARESE: Riparazione della nave <i>Nino Bizio</i>	704	CANNIZZO: Funzionamento del servizio telefonico della rete di Siracusa	716
BAZOLI, BULLONI, MONTINI: Reclutamento del personale sanitario condotto, comunale e consorziale	705	CARBONARI: Provvedimenti contro il mercato nero dei concimi chimici	716
BELLATO: Provvedimenti a favore dei piccoli proprietari danneggiati da forti grandinate in provincia di Alessandria	706	CARBONARI: Sgravio dall'imposta di consumo del vino consumato dalla famiglia agricola	717
BIAGIONI: Adeguamento degli assegni degli assuntori di stazioni ferroviarie e passaggi a livello.	706	CARBONARI: Ripristino dell'Ufficio tecnico forestale nella Venezia Tridentina	717
BIANCHI COSTANTINO, ROSELLI: Tassa proporzionale di registro per anticipazioni o finanziamenti concessi ad aziende o Enti dipendenti	707	CARBONARI: Sottoposizione a controllo dei prezzi dei prodotti tessili e delle calzature.	717
BONFANTINI: Provvedimenti a favore impiegati dell'Amministrazione provinciale delle dogane	707	CAROLEO: Riserva di posti ai deputati sui treni della linea Napoli-Reggio Calabria	718
BRASCHI: Assegnazione agli operai agricoli del grano necessario al consumo familiare	711	CASO, COPPA, CAPUA, DE MARIA, MERIGHI, FORNARA, SPALLICCI, MARCONI, RIVERA, CAVALLOTTI, MAFFI, DEL CURTO: Scuole di specializzazione in medicina del lavoro presso le Università	718
BRASCHI: Uso delle acque del sottosuolo destinato all'irrigazione	712	CICERONE: Comunicazioni ferroviarie in Puglia	719
BRASCHI, PALLASTRELLI: Estensione ai lavoratori agricoli della esenzione dal dazio doganale sui carburanti liquidi	712	CODIGNOLA: Assegnazione di borse di studio istituite dal Ministero dell'assistenza post-bellica	719
BRUNI: Situazione dei lavoratori siderurgici dell'isole d'Elba	713	COLITTO: Estensione agli orfani della guerra 1915-18 dei benefici concessi agli orfani della seconda guerra mondiale	720
		CONTI: Concessione di licenze a contadini militari	720
		CORBI: Rimozione dall'ufficio del segretario comunale di Celano	720

	PAG.		PAG.
DE MICHELIS, MERIGHI, TEGA, GRAZIA: Misure del Ministero dell'interno verso il comandante della Celere di Padova . . .	720	GORTANI, PIEMONTE, GARLATO, FERRARESE, SCHIRATTI, CARBONARI. PAT. FRANCE-SCHINI, CONCI ELISABETTA, FANTONI, CIMENTI: Provvedimenti per riaprire la emigrazione dei lavoratori italiani in Austria	734
DI FAUSTO: Estensione al personale degli Enti pubblici del premio giornaliero di presenza e dei compensi per il lavoro straordinario	721	GRIECO: Trasferimento del segretario comunale di Oria (Brindisi)	734
DI FAUSTO: Costruzione di una strada carrozzabile nel comune di Ravello	722	GRIECO: Decentramento di stabilimenti industriali	735
DI FAUSTO: Sospensione dell'esercizio del diritto di affrancazione per i canoni enfiteutici	722	GRILLI: Esonero dall'imposta straordinaria sul patrimonio delle Opere Pie	735
DI GIOVANNI: Sull'affondamento del piroscafo inglese <i>Fisch Pool</i>	722	GRILLI: Sistemazione della posizione dei reduci di guerra	736
DI GLORIA: Assorbimento del Monte di piet� di Pistoia da parte della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia	724	GUERRIERI FILIPPO: Distruzione delle mina vaganti	737
DOZZA, GRAZIA, COLOMBI: Ricostruzione della carriera del segretario comunale di Sedegliano	724	GUERRIERI FILIPPO, GOTELLI ANGELA: Ripristino della trazione elettrica sulla linea Sestri Levante-Spezia	737
DUGONI: Esonero dal pagamento del canone per le radioaudizioni delle sedi dei partiti politici	726	MACRELLI: Ripristino delle ferrovie San Marino-Rimini	738
DUGONI, VERNOCCHI: Assunzione dell'ex-fascista Manlio Tappi nell'Ufficio centrale di statistica	726	MACRELLI: Regolamento giuridico di beni mobili ed immobili sottratti ad Enti privati dai fascisti	738
FABRIANI: Anticipazioni agli Istituti privati di insegnamento per danni subiti da bombardamenti e asportazioni nazi-fasciste	726	MACRELLI: Sviluppo e difesa delle attivit� turistiche	739
FERRARESE: Provvedimenti in occasione delle alluvioni in provincia di Treviso e di Venezia	727	MARINARO: Provvedimenti eccezionali a favore degli eredi dei farmacisti morti in guerra	739
FERRARESE: Sequestro e restituzione di patrimoni stranieri	727	MASTROJANNI: Provvedimenti per gli studenti universitari dei corsi A. U. C. della milizia universitaria	739
FERRARESE: Computo del tempo trascorso lontano dai reparti combattenti per ferite e malattie agli effetti dei benefici di carriera	729	MAZZA: Provvedimenti a favore dei coltivatori colpiti da gradinate	740
FERRERI: Facilitazioni per l'esazione di imposte dovute da coltivatori in provincia di Pavia	730	MAZZA: Assegnazione di borse di studio istituite dal Ministero dell'assistenza post-bellica	740
FUSCHINI: Gestione raggruppamento autocarri	730	MERLIN ANGELINA: Revoca della nomina del Provveditore agli studi di Padova	740
FUSCO: Ripristino delle preture di Formicola, Pietramellara e Caiazzo	731	MERLIN ANGELINA: Abolizione dell'intitolazione di scuole alla Casa Savoia	741
GASPAROTTO: Situazione processuale dei responsabili dell'eccidio di Fossoli (Modena)	731	MEZZADRA, LOMBARDI CARLO: Provvedimenti verso gli allievi della Scuola di polizia di Nettuno	742
GHIDETTI: Trattamento degli istitutori assistenti del Convitto nazionale « Damiano Chiesa » di Bolzano	732	MICCOLIS: Organizzazione di feste danzanti in un liceo di Roma	742
GHIDETTI, RAVAGNAN: Istituzione di un Liceo scientifico governativo in Chioggia	733	MONTEMARTINI: Sgombro di terreni da residui di guerra	743
GORTANI: Assistenza creditizia delle aziende artigiane distrutte o danneggiate dalla guerra	733	MONTEMARTINI, FERRERI: Applicazione della sovrimposta comunale sui redditi dei terreni	743
GORTANI: Militari italiani prigionieri in Russia ed in Jugoslavia	733	MOTOLESE: Soppressione delle direzioni speciali delle scuole rurali	744
		NOBILE: Importazione di banane	745
		NOBILE: Concessione di tradotte per il trasporto di legna da ardere	745
		NOBILE: Nomina di sottotenente di complemento del corso allievi ufficiali del 1943	745

PAG.	PAG.		
NOBILE: Proroga per l'esecuzione degli sfratti in provincia di Roma	746	ROSELLI: Condizioni di lavoro del Ministero del commercio con l'estero	759
NUMEROSO: Assistenza dei folli poveri da parte delle Amministrazioni provinciali	747	SALERNO: Reimpiego del personale già appartenente alla milizia portuaria	759
PERLINGERI: Assegnazione di crusca ai coniferenti agli ammassi	748	SALVATORE: Funzionamento della pretura di Francavilla Sicilia (Messina)	760
PERSICO: Sostituzione degli ammassi per contingenti al sistema totalitario	748	SARDIELLO: Rivendica da parte di ex proprietari da beni acquisiti da organizzazioni fasciste.	760
PERSICO: Riordinamento degli usi civici	748	SARDIELLO: Nazionalizzazione del museo di Reggio Calabria	760
PERSICO: Fusione dell'Istituto degli orfani dei maestri elementari con l'Istituto nazionale di assicurazione magistrale	749	SCOCA: Costruzione della ferrovia Napoli-Somma Vesuviana-Nola-Avellino.	761
PERSICO: Estensione delle norme per la sospensione dell'esercizio di affrancazione di canoni enfiteutici nei riguardi di Enti pubblici	749	SCOTTI ALESSANDRO: Ripresa dell'attività delle fabbriche di Borgofranco (Ivrea)	761
PERSICO: Provvedimenti a favore di un gruppo di capitani dei carabinieri	750	SCOTTI ALESSANDRO: Assegnazione di grano ai piccoli coltivatori diretti	761
PERSICO: Aumento del personale del polverificio militare di Fontana Liri	750	SCOTTI ALESSANDRO: Consegna dell'eccedente di granturco da parte di salariati del Basso Milanese.	762
PIEMONTE: Saldo dei risparmi fatti dagli ex prigionieri addetti a lavori in Inghilterra	750	SCOTTI ALESSANDRO: Sul prezzo del latte.	762
POLLASTRINI ELETTRA: Erogazione di acqua da parte dell'A. C. E. A. a comuni della provincia di Rieti	751	SILIPO: Posizione dei segretari degli Istituti medi	766
REALE VITO: Accertamento di responsabilità della gestione amministrativa dell'ospedale San Carlo a Potenza	751	STELLA: Sgravio dalle imposte erariali di reddito agrario di comuni colpiti dalla grandine	766
RESCIGNO: Provvedimenti in seguito al nubifragio di Sala Consilina	752	SULLO: Conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1947-48	766
RESCIGNO: Avviamento ai porti nazionali dei piroscafi carichi di carbone	752	SULLO, PREZIOSI, DE MERCURIO: sottrazione agli ammassi di generi alimentari da parte di agenti della pubblica sicurezza di Napoli	767
RESCIGNO: Assetto dell'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie	754	TOZZI CONDIVI: Esenzione dall'imposta di registro per trapassi di proprietà a favore di ebrei	768
RESCIGNO: Assegnazione di medici militari al Centro internazionale radiomedico	754	TUMMINELLI: Restituzione della sede al convitto nazionale Longone di Milano	768
RICCIO: Inquadramento nei ruoli dello Stato degli insegnanti di educazione fisica	755	VENDITTI: Trattamento degli impiegati statali che non rinnovino il giuramento	769
RIVERA: Lavori ricostruzione del bacino idroelettrico di Campo Tosto (L'Aquila)	756	VISCHIONI: Dispensa dal servizio militare dei deportati in Germania.	769
RODINÒ MARIO: Riammissione in servizio di agenti ferroviari soggetti a procedimento d'epurazione	757	ZACCAGNINI: Parità di trattamento dei pensionati dell'Istituto di previdenza coi pensionati statali.	769
RODINÒ MARIO: Provvedimenti a favore dei reduci dall'Eritrea	758	ZUCCARINI: Assegnazione di crusca agli agricoltori.	769
ROGNONI: Normalizzazione del Commissariato di pubblica sicurezza di Adria (Rovigo)	758		

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI ANNUNZiate

ARATA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non ritenga necessario disporre, con ogni urgenza, la riorganizzazione dell'Ente di previdenza per gli avvocati e procuratori legali — in vista di una radicale riforma di esso — intesa, per lo meno, a snellirne i servizi, a ridurre le notevoli spese di gestione, e soprattutto a consentire la ripartizione dei vari proventi nei conti individuali intestati ai singoli avvocati.

« Risulterà all'onorevole Ministro che il Commissario straordinario dell'Ente in parola, visto l'esito assolutamente negativo delle sue reiterate relazioni, proposte e proteste, si è, infine dovuto indurre a dimettersi. Penosa è l'impressione che questo stato di cose suscita nella classe forense: impellente è la necessità che vi si ponga rimedio ».

RISPOSTA. — « L'Ente di previdenza per gli avvocati e i procuratori iniziò la propria attività nel 1935 (regio decreto 2 maggio 1935, n. 642), ma soltanto nel 1940 (regio decreto 25 giugno 1940, n. 954) assunse la forma attuale, per cui la iscrizione ad esso e i contributi personali dei professionisti sono obbligatori, effettuandosi la riscossione per mezzo degli esattori delle imposte. La vita dell'Ente così trasformato è venuta a coincidere quindi con gli anni della guerra, i quali non hanno consentito un normale funzionamento. Anzi, mentre i suoi compiti si sono ampliati per fronteggiare casi del tutto impreveduti, come, ad esempio, l'assistenza a favore dei professionisti danneggiati da offese belliche, il gettito dei proventi ha subito invece una notevole contrazione per il diminuito numero degli affari giudiziari, per le interruzioni di esercizio professionale dovute a richiami alle armi, trasferimenti, ecc.

« Attualmente, poi, la situazione di questo Istituto è resa particolarmente delicata dallo svilimento della moneta, in quanto il suo patrimonio è completamente investito in titoli di Stato, come per legge.

« Per ovviare, nei limiti del possibile, a questa situazione, il decreto legislativo lu-

gotenziale 12 aprile 1946, n. 445, ha provveduto ad elevare il valore delle marche da applicarsi i provvedimenti civili, penali ed amministrativi, nonché le aliquote massime delle percentuali sulle retribuzioni per gli incarichi giudiziari. Peraltro una parte dei maggiori proventi che ne derivano sarà assorbita dalla assistenza ai professionisti, reduci dalla guerra, dalla prigionia e dai campi d'internamento all'estero, assistenza la quale rappresenta un ulteriore aggravio che l'Ente ha voluto assumersi per doveroso sentimento di solidarietà professionale.

« Il Ministero segue intanto gli studi per la riforma dell'Ente, in base a progetti redatti dal Commissario straordinario dell'Ente, ed a varie proposte formulate da parte di alcuni ordini forensi. Mancando, però, l'unanimità dei consensi sui progetti in questione, apparve indispensabile che su di essi si pronunciasse il Consiglio di amministrazione dell'Ente composto di avvocati eletti dal Consiglio nazionale forense nel proprio seno, oltre che di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della giustizia, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto fra i quali si esplica la sorveglianza governativa sulla istituzione.

« Il Consiglio di amministrazione, si è riunito la prima volta il 2 marzo corrente anno, ed in successive sedute ha esaminato le proposte di riforma, dando incarico ad uno dei suoi componenti di riferire in merito.

« Il Ministero segue attentamente l'andamento dell'Ente, ed esaminerà le proposte di riforma, se dovranno concretarsi in provvedimenti legislativi, con la maggiore ponderazione.

« Per quanto concerne le dimissioni del Commissario dell'Ente, si osserva che esse risalgono al novembre del decorso anno; e che l'avvenuta ricostituzione del Consiglio di amministrazione, che funziona da vari mesi regolarmente inducono a dubitare della necessità di accertamenti sui motivi delle dimissioni.

« Può dirsi — però — che mentre il Commissario ritenne che il Ministero non tenesse

debitamente conto delle sue proposte circa il funzionamento dell'Ente, in realtà non si trattò forse che di mancata adesione del Ministero a talune proposte del Commissario ».

Il Ministro
GRASSI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga opportuno modificare la legislazione vigente relativa al collocamento nella riserva degli ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, che non abbiano ritenuto di prestare il prescritto giuramento e che si trovano in situazione economica peggiore di quegli ufficiali che furono collocati nella riserva per essere compromessi con la repubblica di Salò. Infatti, con la legge 16 giugno 1945 veniva data facoltà agli ufficiali superiori in servizio permanente effettivo di chiedere il collocamento nella riserva con diritto a fruire di un trattamento economico speciale.

« La stessa legge disponeva pure l'eliminazione d'autorità dall'esercito degli ufficiali superiori compromessi con la pseudo repubblica e il loro collocamento nella riserva con lo stesso trattamento economico speciale previsto per gli ufficiali non compromessi collocati nella riserva a domanda.

« Gli ufficiali superiori che avevano fatto domanda e che non erano compromessi con la pseudo repubblica, nel mese di gennaio 1947, sono stati collocati in licenza straordinaria con assegni, in attesa del collocamento nella riserva secondo la legge suddetta.

« Al principio del 1947, in occasione del giuramento alla Repubblica italiana del personale militare, è stato disposto che gli ufficiali in servizio di qualunque grado, che non intendessero prestare il giuramento, dovessero venire collocati in licenza straordinaria con assegni, in attesa del collocamento nella riserva col trattamento ordinario. Gli ufficiali superiori che avevano fatto domanda di collocamento nella riserva in base alla legge 16 giugno 1945 e domanda di licenza straordinaria in attesa del collocamento nella riserva, in tale occasione non sono stati interpellati in merito al giuramento.

« Recentemente è stato disposto che gli ufficiali superiori in attesa del collocamento nella riserva, in base alla legge 16 giugno 1945, prestino giuramento alla Repubblica italiana, in caso di rifiuto, valgono per loro le stesse disposizioni previste per gli ufficiali in servizio, in attesa di un provvedimento di Stato.

« Pertanto si chiede:

se è ammissibile che chi ha chiesto di essere collocato nella riserva, in base alla legge 16 giugno 1945, e in precedenza alle disposizioni sul giuramento, debba subire la coercizione del giuramento per non perdere il trattamento economico previsto da tale legge;

se è ammissibile che gli ufficiali che vengono eliminati d'autorità, perché compromessi con la pseudo repubblica, debbano avere un trattamento economico di favore, che verrebbe negato non solo a chi ritiene col proprio unico giuramento di essere tuttora legato alla Patria, ma anche a chi ha chiesto, in base alla stessa legge che concede il trattamento di favore agli ufficiali compromessi, di essere collocato nella riserva, forse proprio per non dover fare nuovi giuramenti;

se è ammissibile che non sia precisato in termini inequivocabili il provvedimento di Stato contro coloro che, avendo fatto domanda di essere collocati nella riserva, in base alla legge 16 giugno 1945, non intendono prestare giuramento ».

RISPOSTA. — « 1. — In base alle vigenti disposizioni sono stati chiamati a giurare in un primo tempo tutti i militari in servizio ed in un secondo tempo gli ufficiali in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali in congedo condizionato sprovvisti temporaneamente di impiego.

« 2. — Ogni decisione relativa al trattamento da usare a coloro che non ritengano di prestare giuramento, spetta alla Presidenza del Consiglio, nel quadro dei provvedimenti che intenderà adottare a carico di tutti i funzionari statali che si trovano nelle su accennate condizioni. Per intanto, gli ufficiali e i sottufficiali che non vogliono giurare sono collocati in licenza straordinaria con assegni.

« 3. — Per quanto concerne gli ufficiali che hanno fatto domanda di transitare nella riserva ai sensi del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, si precisa che:

a) essi non sono stati invitati a giurare in un primo tempo, perché non in servizio;

b) sono stati invitati a giurare in un secondo tempo con gli ufficiali e sottufficiali sprovvisti temporaneamente di impiego;

c) non è stato disposto, qualora non intendano giurare, il loro collocamento nella riserva con trattamento ordinario;

d) nessuna coercizione in relazione al giuramento viene loro fatta; tanto più che non

è ancora noto il provvedimento di Stato che potrà essere adottato nei confronti di coloro che si saranno rifiutati di giurare ».

Il Ministro
CINGOLANI.

BARONTINI ILIO, BARGAGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se ritiene rispondente allo spirito e alla legge delle istituzioni democratiche e repubblicane il provvedimento del prefetto della provincia di Pisa diretto a vietare l'affissione di un manifesto politico di carattere nazionale, esposto in tutte le altre provincie della Repubblica; e se non ritiene suo dovere intervenire presso il prefetto ed il questore di Pisa affinché il diritto di libera espressione del pensiero sia garantito anche in quella provincia ».

RISPOSTA. — « Il Ministro ritiene che il questore di Pisa abbia fatto retto uso delle facoltà discrezionali che gli derivano dall'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, negando l'autorizzazione all'affissione del manifesto intitolato « Svolta Pericolosa » esibitogli per il visto da un esponente della Federazione pisana del Partito Comunista Italiano, in quanto il manifesto stesso conteneva frasi calunniose ed offensive per la persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, e come tali costituenti veri e propri delitti espressamente puniti dal Codice penale.

« Il prefetto di Pisa ha soggiunto che lo stesso esibitore ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dal questore ».

Il Ministro
SCELBA.

BASILE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno di concedere a scomputo gli alloggi che hanno in affitto attualmente gli impiegati dello Stato, per dare una prova tangibile della solidarietà e dell'interessamento dello Stato in favore di una classe che più soffre dell'attuale disagio ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si osserva che l'I.N.C.I.S. è stato costituito con lo scopo di dare in locazione alloggi agli impiegati statali.

« Tali alloggi, invero, sono costruiti in funzione di un interesse pubblico rappresentato dalla opportunità di assicurare un alloggio agli impiegati obbligati per ragioni di ufficio a risiedere in un determinato comune. Il vantaggio dell'impiegato costituisce un interesse secondario della concessione amministrativa (nella quale si concreta il rapporto

fra l'I.N.C.I.S. e l'impiegato) rappresentando esso l'elemento strumentale per raggiungere il fine primario.

« La possibilità di avere alloggi della specie rende meno disagiata i trasferimenti che le esigenze dei servizi possano richiedere.

« Ora, l'adozione della proposta, mentre svisterebbe gli scopi che s'intesero raggiungere con la creazione dell'I.N.C.I.S., ostacolerebbe i movimenti del personale con nocumento per il servizio; inoltre rappresenterebbe un vantaggio per coloro che fruiscono del beneficio dell'alloggio I.N.C.I.S. a tutto danno degli altri che non godono dell'alloggio stesso.

« Atteso quanto precede, questo Ministero ritiene che l'iniziativa non possa essere assodata ».

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.

BASTIANETTO, COSTANTINI, PONTI, RAVAGNAN, FRANCESCHINI, SARTOR, GHIDETTI, TONETTI, FERRARESE. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle finanze e tesoro.* — « Per conoscere perché non si dà corso ai formali impegni assunti verso le maestranze dei cantieri di Venezia per la riparazione del *Nino Bixio*, tanto che si corre rischio di lasciar passare il 14 aprile 1947, termine ultimo, per l'applicazione della legge che autorizza lo stanziamento dei fondi necessari. Fanno presente il grave danno che ne deriverebbe all'economia nazionale se non si desse corso ai provvedimenti formalmente promessi da parte della marina mercantile, privando le maestranze del lavoro. Gli interroganti fanno pure presente che la marina mercantile verrebbe privata di una modernissima unità che, con una spesa ammontante a metà del valore della nave, avrebbe un valore notevole (oltre un miliardo) ».

RISPOSTA. — « La Società « Garibaldi », non disponendo dei necessari mezzi finanziari, è venuta a trovarsi nell'impossibilità di assumere a proprio conto le spese occorrenti per la rimessa in efficienza della nave *Nino Bixio*, di tonnellate lorde 7137, affondata per cause di guerra nel 1943 mentre trovavasi in regime di requisizione.

« Questo Ministero, allo scopo sia di conservare alla bandiera nazionale un'unità di notevole portata, sia di evitare, anche su segnalazioni delle competenti autorità politiche e sindacali, minacciate agitazioni da parte delle maestranze del Cantiere « Breda » di Ve-

nezia, che avevano già ricevuto affidamenti per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, sia, infine, di assicurare mezzi di lavoro ad una Società cooperativa, ritenne opportuno di avvalersi delle eccezionali facoltà ad esso riconosciute dall'articolo 2 del regio decreto-legge 6 febbraio 1942, n. 110.

E, conseguentemente, decise di fare eseguire, d'ufficio, i necessari lavori di ripristino anticipando le relative spese da garantirsi con privilegio e da rimborsarsi sui noli conseguibili dell'unità.

« I lavori di riparazione, in base ai preventivi predisposti dal Cantiere ed approvati dagli Uffici tecnici di questa Amministrazione importavano, al febbraio scorso, una spesa di altre cinquecento milioni.

« Mancando lo stanziamento dei fondi previsti dall'articolo 7 del sopracitato regio decreto-legge 6 febbraio 1942, n. 110, venne, nel febbraio ultimo scorso, interessato il Ministero del tesoro perché mettesse a disposizione dell'Amministrazione della marina mercantile quattrocento milioni, ossia la somma occorrente per la rimessa in efficienza della *Nino Bizio*, tenuto conto dei contributi di riparazione — 100 milioni — spettanti alla « Garibaldi » ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 18 ottobre 1945, n. 581.

« Essendo, frattanto, cessata col 14 aprile scorso l'efficacia del regio decreto-legge 6 febbraio 1942, n. 110, questo Ministero predispose e diramò un provvedimento per prorogarne la validità per altri sei mesi.

« Il Ministero del tesoro, asserendo che la situazione finanziaria del Paese non consente d'imporre allo Stato nuovi e gravi oneri, e che, d'altra, la « Garibaldi » può per la rimessa in efficienza della *Nino Bizio*, beneficiare delle provvidenze portate dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686 (ossia dei 100 milioni predetti) ha respinto le richieste di fondi avanzate da questa Amministrazione ed ha fatto presente di non poter dare la propria adesione al provvedimento di proroga del regio decreto-legge 6 febbraio 1942, n. 110, predisposto da questa Amministrazione.

« Poiché tale provvedimento di proroga è stato respinto dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 corrente, questa Amministrazione, non potendo più avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 2 del regio decreto-legge 6 febbraio 1942, n. 110, trovasi nell'impossibilità di aderire alle richieste della « Garibaldi ».

Il Ministro della marina mercantile
CAPPA.

BAZOLI, BULLONI, MONTINI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga di promuovere provvedimenti di abrogazione delle norme contenute nel testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 e successive modificazioni, secondo le quali i concorsi per posti di sanitari condotti vengono banditi per tutti i posti vacanti nella provincia dal prefetto anziché dai rispettivi comuni, i quali poi sono chiamati a nominare i vincitori di detti concorsi, che possono essere anche persone del tutto sconosciute ai comuni stessi.

« L'abrogazione delle norme dianzi richiamate ed il riconoscimento ai comuni del diritto di bandire i concorsi per posti di sanitari condotti è urgente, poiché vi sono numerosi comuni dove i servizi sanitari sono affidati a personale provvisorio e la precarietà dura da parecchi anni ».

RISPOSTA. — « Nel giugno 1940, in relazione alle particolari contingenze determinate dallo stato di guerra, fu disposta la sospensione dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale sanitario condotto comunale e consorziale.

« In conseguenza di tale sospensione, il servizio sanitario comunale venne a trovarsi in condizioni del tutto precarie, come riconoscono gli onorevoli interroganti, essendosi ad esso provveduto con personale a scavalco e interino.

« La necessità di ovviare a tale stato di cose nell'interesse della pubblica salute e l'impellente ed urgente bisogno di immettere nella vita civile quanti avevano dovuto abbandonare, per effetto di richiami alle armi, la loro attività sanitaria, nonché le sollecitazioni che a tal uopo pervenivano continuamente sia dagli stessi sanitari e sia dal cessato Ministero dell'assistenza post-bellica, indussero questo Alto Commissariato a chiedere l'autorizzazione a disporre per la ripresa dei concorsi sanitari.

« L'urgenza di provvedere a quanto sopra non consentiva, come non consente, naturalmente di apportare modifiche alla vigente legislazione che regola l'espletamento dei concorsi, sia perché ciò avrebbe rinviato per lungo tempo ancora la riapertura dei concorsi stessi, frustrando particolarmente le aspettative dei reduci, e sia perché sulla procedura suddetta diverse e discordanti opinioni si sono manifestate in seno alla stessa classe medica.

Infatti, mentre taluni invocano l'abolizione degli esami (al che non sembrerebbe di

poter accedere per la garanzia che richiede la salute pubblica), altri insistono perché sia conferita ai comuni la facoltà di bandire ed espletare i loro concorsi, in opposizione ad altra corrente che auspica un ruolo nazionale e quindi il concorso nazionale per i sanitari condotti, al fine di sottrarre questi alle influenze, non sempre disinteressate, delle Amministrazioni comunali.

« Tutta la materia suesposta, naturalmente, non può essere considerata se non come espressione di voti da discutere in sede di riforma del vigente testo unico delle leggi sanitarie, e a tal uopo è stata segnalata all'apposita Commissione.

« L'urgenza, invece, di regolare i servizi sanitari comunali non consente di indugiarsi sulle proposte riforme e pertanto è apparso opportuno dare inizio ai bandi di concorso, anche tenuto conto che il sistema vigente ha nel complesso dato buona prova ».

*L'Alto Commissario Aggiunto
per l'igiene e la sanità pubblica*
D'AMICO.

BELLATO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze e tesoro.* — « Per sapere se non ritengano atto di giustizia venire incontro ai piccoli proprietari danneggiati dalle forti grandinate che hanno devastato larghe zone della provincia di Alessandria, con provvidenze e facilitazioni tributarie ».

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta di agevolazioni tributarie fatta dall'onorevole interrogante a favore dei piccoli proprietari della provincia di Alessandria danneggiati da una recente grandinata si osserva, per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze, che, in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta erariale sui terreni, nonché dell'imposta sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro i trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« I danni provenienti da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate

e simili, vengono tenuti presenti nella formazione delle tariffe d'estimo, e perciò, di regola, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Comunque si assicura l'onorevole interrogante che è stata interessata l'Intendenza di finanza di Alessandria, affinché riferisca, sentito l'Ufficio tecnico, circa l'entità dei danni arrecati dalle recenti grandinate nel territorio di quella provincia, ed in base alle informazioni che saranno fornite, si vedrà quali agevolazioni tributarie potranno eventualmente essere adottate a favore dei danneggiati ».

Il Ministro delle finanze
PELLA.

BIAGIONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga ormai tempo di adeguare gli assegni degli assuntori di stazioni ferroviarie e passaggi a livello alle paghe percepite dal personale di ruolo di eguale qualifica e liquidare gli arretrati loro spettanti. Detto personale percepisce dal 1° settembre 1945 l'irrisorio acconto mensile di lire 5700 ».

RISPOSTA. — « Il trattamento economico degli assuntori è stato mensilmente migliorato, a decorrere dal 1° ottobre 1945, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 18 ottobre 1946, n. 405, in forza del quale compete agli assuntori una retribuzione mensile fissa commisurata alla natura e all'entità delle prestazioni ed un'indennità di carovita variabile in relazione agli oneri familiari ed alle variazioni del numero indice del costo della vita.

« In pendenza del perfezionamento di detto decreto fu autorizzata una maggiorazione del 30 per cento sulle competenze fruito al 30 settembre 1945 ed ora, mentre sono in corso le liquidazioni dei compensi definitivi, è stata autorizzata la corresponsione di congrue anticipazioni sugli arretrati.

« È in atto allo studio, in relazione all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, un nuovo provvedimento legislativo, ispirato appunto al concetto dell'equiparazione del trattamento economico degli assuntori in parola a quello del personale ferroviario di grado assimilabile.

« In attesa dell'emanazione del provvedimento legislativo in parola si è autorizzato:

1°) il pagamento della tredicesima mensilità;

2°) un aumento mensile di lire 2500 a decorrere dal 1° settembre 1946.

« Gli assuntori anzidetti beneficiano inoltre dell'alloggio gratuito, e, nella maggior parte dei casi, dell'uso gratuito di un appezzamento di terreno ».

Il Ministro

FERRARI.

BIANCHI COSTANTINO, ROSELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno prorogare l'efficacia della legge 8 aprile 1937, n. 631, almeno per quanto riguarda alle cooperative, almeno fino al 30 giugno 1948, in considerazione che col 30 giugno 1947 è scaduta l'efficacia delle sue disposizioni, nonché dei successivi decreti riguardanti la tassa proporzionale di registro in relazione ad anticipazioni o finanziamenti concessi ad aziende o enti dipendenti, derivanti da forniture di qualsiasi genere e considerato anche che di detta legge traggono oggi vantaggio le nascenti cooperative edili ed affini nel procurare gli indispensabili finanziamenti senza oneri troppo gravosi e che la garanzia data alle banche colla cessione dei crediti è l'unica forma che consente possibilità di finanziamento, e quindi possibilità di vita alle cooperative ».

RISPOSTA. — « La questione prospettata dagli onorevoli interroganti specialmente nell'interesse delle nascenti cooperative edili ed affini di prorogare dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948 l'efficacia della legge 8 aprile 1937, n. 631, che ha convertito il regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2170, recante facilitazioni tributarie per le anticipazioni e finanziamenti in genere da parte di istituti di credito in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti verso lo Stato, le provincie e i comuni, è stata oggetto di attento esame da parte di questo Ministero, che ha predisposto anche un apposito provvedimento al riguardo.

« Tuttavia l'adozione di tale provvedimento ha incontrato alcune difficoltà, che costringono ad un riesame della questione.

« Comunque, a prescindere dalla proroga del decreto su citato, a favore delle cooperative edilizie fornite dei requisiti prescritti, (per le quali, in modo speciale, viene invocato il provvedimento, in quanto faciliterebbe la possibilità di ottenere gli indispensabili finanziamenti senza oneri troppo gravosi), sussistono già ampie facilitazioni per i con-

tratti di mutuo conclusi per poter attuare i loro programmi di costruzione.

« Infatti, a termini dell'articolo 147 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, che richiama le norme comuni stabilite per le altre società cooperative dagli articoli 65, 66 e 67 della legge organica del Registro, le operazioni di mutuo sono esenti da tassa di bollo e scontano la imposta fissa minima di registro.

« Tale privilegio, in base ai citati articoli della legge del Registro, si estende a tutti gli atti relativi alle operazioni delle società cooperative, e, quindi, anche agli eventuali finanziamenti.

« Aggiungasi, inoltre, che per gli atti di finanziamento occorrenti per la esecuzione delle opere di ricostruzione edilizia, distrutte o danneggiate per eventi bellici, è prevista, nei confronti di chiunque ricostruisca, la riduzione dell'ordinaria imposta di registro ad un quarto e la imposta fissa ipotecaria (articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 ed articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 221), fermi restando i maggiori benefici derivanti da leggi speciali ».

Il Ministro

PELLA.

BONFANTINI. — *Al Ministro delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti riparatori siano stati adottati o si intendano adottare a favore di un numero non indifferente di impiegati dell'Amministrazione provinciale delle dogane, che il riordinamento dei ruoli del personale finanziario, attuato con la legge 25 gennaio 1940, n. 4, in vigore dal 1° febbraio successivo, ha defraudati dei diritti precedentemente acquisiti.

« S'impone una pronta giustizia riparatrice per questi impiegati illegalmente privati dei loro diritti e pertanto si chiede venga sancito in attesa della generale riforma della pubblica amministrazione attualmente allo studio, il rispetto dei diritti acquisiti a favore di tutti gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima e non soltanto di quelli che erano in servizio prima del 1923..

« Ciò può agevolmente concretarsi con una norma provvisoria a complemento della stessa legge n. 4 che conferisca alla medesima normale efficacia giuridica relativamente al tempo avvenire; provvedimento riparatore al quale potrà seguire, senza impazienza, la riforma generale ».

ALLEGATO.

« La posizione giuridica del personale di concetto delle dogane, alla data della legge 25 gennaio 1940, n. 4, era quella indicata dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che aveva inquadrato detto personale nel gruppo *B* e aveva stabilito la carriera seguente:

sotto ispettore aggiunto, grado XI; sotto ispettore, grado X; ispettore, grado IX; ispettore principale, grado VIII; ispettore capo o direttore, grado VII; ispettore superiore o direttore superiore, grado VI.

« I funzionari in ruolo alla data del 1° dicembre 1923 furono però considerati transitoriamente di gruppo *A* in obbedienza al costume di rispettare i diritti acquisiti siccome appartenenti già alla abrogata prima categoria e ciò indipendentemente dal titolo di studio posseduto dagli amministrati (articolo 193).

« Inoltre detti funzionari furono, dal citato decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nominati nei gradi da ispettore (grado IX) e ispettore superiore o direttore superiore (grado VI) senza subire il concorso per la qualifica di ispettore, concorso prescritto dopo l'accennato inquadramento con l'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

« Resta stabilito quindi che alla data della legge 25 gennaio 1940, n. 4 i funzionari sottoposti al concorso per il grado di ispettore sono quelli assunti in ruolo dopo il 1° dicembre 1923.

« In questa schematica posizione dei componenti che risultano avviati tutti nella stessa carriera avente per meta il grado di ispettore superiore o direttore superiore, non distinti per qualità né dalla laurea posseduta da alcuni o conseguita da altri durante il servizio e magari a detrimento dello stesso, né dalla data di assunzione in ruolo, ma solo gerarchicamente in base a titoli di merito accertati e stabiliti con disposizioni legislative, ecco come opera la famigerata riforma della legge 25 gennaio 1940, n. 4, voluta da interessati e non da effettive esigenze.

« Istituisce il grado V di ispettore generale e compartimentale, sdoppia i gradi VIII, VII e VI in gradi di gruppo *A* e gradi di gruppo *B* conservando le qualifiche preesistenti ai gradi VIII, VII e VI di gruppo *A* e creando le qualifiche di procuratore principale, procuratore capo e revisore superiore per i gradi VII, VII e VI di gruppo *B* oltre a quelli di vice procuratore (grado XI) procuratore (grado X) e primo procuratore (gra-

do IX) posti a base delle improvvisate due carriere di gruppo *A* e di gruppo *B*. Indi assegna ai gradi VIII, VII e VI di gruppo *A* i funzionari muniti di laurea (titolo che nella categoria del personale da inquadrare non aveva avuto alcun valore perché mai richiesto né per il concorso di ammissione, né per quello della nomina ad ispettore) e i funzionari con anzianità anteriore al 1° dicembre 1923 senza distinzione per questi ultimi tra laureati e non laureati, come se i prescelti avessero titoli di prevalenza sugli altri componenti la categoria.

« Vengono invece arbitrariamente esclusi i non laureati la cui anzianità è posteriore al 1° dicembre 1923, senza tenere conto che il diritto a fluire del beneficio apportato apparteneva a tutto il personale della stessa categoria, diritto fondato sull'assoluta parità con i privilegiati, eletti dalla legge con altrettanto arbitrio assoluto, in quanto tutti avevano sostenuto lo stesso concorso e tutti erano entrati a far parte della Amministrazione alle stesse condizioni e con le stesse aspirazioni.

« I confronti sono odiosi, ma necessari, per l'esame della questione.

« Vengono esclusi i funzionari che superano la prova di esami per la qualifica di ispettore (grado IX) e vengono collocati nel superiore grado VIII di gruppo *A* i funzionari che rivestivano la stessa qualifica soltanto perché aventi anzianità anteriore al 1° dicembre 1923 (secondo comma articolo 28 legge).

« Ciò non basta però a giudicare la parzialità della legge in parola; vi ha di più.

« Alla deformazione di elementi acquisiti atti a guidare nel sistema della giustizia amministrativa si unisce una vera inversione dei valori quando quella legge raggiunge e colpisce a tradimento i migliori funzionari che per virtù di sostanziali meriti professionali spiccati avevano conseguito la nomina a ispettore principale (grado VIII) e financo di ispettore capo (grado VII) e che per il fatto di non possedere la laurea (ripetesi mai richiesta) né l'anzianità eletta (anteriore al 1° dicembre 1923) vengono declassati e spostati ai colleghi laureati e più anziani nonostante sorpassati durante la competizione della carriera intrapresa assieme e dopo.

« Degno di rilievo è il contenuto dell'articolo 24 della ripetuta legge del 1940 che si trascrive integralmente:

« Gli attuali impiegati dei ruoli provinciali delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed impo-

ste di fabbricazione e degli uffici provinciali del tesoro che in applicazione della presente legge restino assegnati a ruolo di gruppo *B* della rispettiva Amministrazione, potranno continuare ad esercitare le mansioni di cui sono attualmente investiti ».

« Si badi bene, potranno continuare e non continueranno ad esercitare come sarebbe stato ovvio in base alla costante giurisprudenza per cui la efficacia giuridica di una legge può riguardare soltanto il tempo avvenire ».

« È evidente nella formulazione di questo articolo ambiguo e permeato di larvata ipocrisia la preoccupazione del legislatore di non privarsi subito e completamente dell'opera dei reietti in *B* fino a quel momento apprezzata e riconosciuta perché collaudata in lunghi anni di proficuo lavoro, di attaccamento al dovere, di prove di maturità e di pacifica emulazione con privilegi che « il cosiddetto riordinamento dei ruoli » ha posti in *A*.

« L'articolo 34, in sostanza — e ciò è naturale — conferma il principio della idoneità e della capacità dei declassati a ricoprire le mansioni da essi esercitate prima della riforma e del riordinamento affidate unicamente al personale inquadrato nel gruppo *A*, ma lascia l'Amministrazione e soltanto essa arbitra di decidere del momento e delle condizioni in cui l'articolo possa essere applicato escludendo la possibilità di una sua invocazione da parte del personale sacrificato.

« Di tale facoltà infatti i capi delle dogane fanno un discreto uso, quando la deficienza numerica del personale di gruppo *A* li pone nella necessità di sfruttare le capacità dei diseredati collocati nel limbo del gruppo *B*.

« Non si spiega perché viene condannata l'anzianità dal 1° dicembre 1923 in poi, essendo evidente che la speciosa creazione del gruppo *A* dal grado VIII in su è dovuta alla necessità di giustificare formalmente l'ambito generalato di grado V da parte di alcuni elementi allora papabili smaniosi di sfoggiare anche loro divise e greche.

« Quei funzionari vengono tutti proditoriamente inquadrati, come una sottospecie dei colleghi, nel nuovo gruppo *B* squalificato dei procuratori con la meta dell'inqualificabile grado VI di revisore superiore cui nessuno aspira e nessuno aspirerebbe in avvenire se per malaugurata sorte dovesse continuare a regnare l'ingiustizia consumata in quanto in questo nuovo gruppo *B* con il passaggio al grado superiore dal IX in poi si

realizza una diminuzione di prestigio nonché di attribuzioni redditizie e si perviene al grado di revisore superiore nella impossibilità di adempiere coscenziosamente al compito affidato a tale funzionario.

« Infatti, il regolamento di servizio per l'applicazione del preteso riordinamento (regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132) consente al vice procuratore, procuratore e primo procuratore, qualifiche create in sostituzione di quelle di sotto ispettore aggiunto, sotto ispettore e ispettore, l'esercizio delle mansioni assegnate al grado VIII di gruppo *A* ed estromette dall'esercizio di tali mansioni il superiore grado di procuratore principale, il quale, dopo avere acquistato nei gradi inferiori di vice procuratore, procuratore e primo procuratore le cognizioni necessarie per svolgere proficuamente per l'Amministrazione i servizi tecnici, deve essere adibito al più modesto e meno redditizio servizio delle scritture e ad incarichi di ordine inferiore. Gli si consente soltanto di sdoganare i bagagli dei viaggiatori contenenti effetti di dosso usati (articolo 73 regolamento citato).

« In queste condizioni è naturale che nei gradi inferiori di vice procuratore, procuratore e primo procuratore i funzionari non si dedicherebbero fedelmente allo studio delle discipline professionali, ma tenderebbero le loro migliori energie verso il conseguimento di quella laurea che scongiuri il pericolo dell'apparente promozione e consenta loro il mantenimento della posizione morale ed economica goduta nei gradi inferiori.

« Il procuratore capo, nuovo grado VII gruppo *B*, viene adibito indifferentemente alla direzione degli uffici di scrittura e statistica ed anche a quello di cassiere e magazzino, compiti questi ultimi che possono essere esercitati pure da personale di grado e di gruppo inferiore con i quali viene così ad essere confuso (articoli 67 e 74 regolamento).

« Il revisore superiore infine (grado VI cui il funzionario perviene dopo essere stato allontanato dal servizio tecnico per molti anni) viene chiamato a controllare l'operato anche del personale di gruppo *A* attraverso la revisione dei documenti: pretesa assurda del regolamento, perché in quei molti anni di allontanamento quel funzionario ha dimenticato come si legge esattamente nella tariffa doganale ed è pervenuto al grado ignorante di tutte le questioni di carattere tecnico risolte durante la sua assenza dal servizio.

« Tralasciando di esaminare, onde concludere, a fondo la portata deleteria del cosiddetto

detto riordinamento si può affermare che esso ha causato conseguenze dannose all'Amministrazione e rapporti odiosi tra funzionari sacrificati ingiustamente e funzionari avvantaggiati, alcuni dei quali hanno potuto raggiungere il grado VIII di gruppo A con la qualifica di ispettore in pochi anni di servizio per concessione gratuita di quella legge, mentre altri funzionari dopo avere impiegato lunghi anni di lavoro e di completa dedizione al servizio per conseguire quello stesso grado ne sono stati poi defraudati.

« L'ingiustizia si accomuna al pregiudizio dei supremi interessi della Amministrazione per la distinzione artificiosa dei due gruppi A e B e delle conseguenti illogiche attribuzioni.

« La verità è che la specializzazione nei vari servizi doganali risiede unicamente nelle attitudini e nella dedizione che i funzionari hanno dimostrato nell'esercizio delle mansioni loro affidate dal momento in cui sono entrati a fare parte dell'Amministrazione.

« I signori direttori superiori competenti che, data la legge indicata, non possono liberamente disporre del personale dipendente secondo le capacità e le attitudini di ognuno, come essi stessi asseriscono, sono concordi nel deprecare la situazione venutasi a determinare e pertanto la rifusione dei due gruppi si impone in nome della giustizia e nello stesso interesse dell'Amministrazione.

« Ove la ricostituzione del ruolo unico dovesse incontrare difficoltà pratiche di attuazione si propone l'adozione di un ruolo unico speciale (indifferentemente sia esso di gruppo A oppure B) di tutti i funzionari in servizio alla data in vigore della deprecata legge 25 gennaio 1940, n. 4 (ed in particolare di coloro che sotto l'imperio della vecchia legge avevano sostenuto e superato gli esami di promozione al grado IX (ispettore) ai quali in ossequio ai principi generali della giurisprudenza, sia riconosciuta la conservazione ed il rispetto dei diritti acquisiti anteriormente a quella data, e cioè l'esercizio di tutte quelle mansioni ed attribuzioni goduti precedentemente alla legge stessa in maniera che sia loro consentito di ripercorrere quel cammino bruscamente interrotto nel 1940 e che prevedeva uno sviluppo di carriera avente per meta la qualifica e le funzioni di direttore superiore e ispettore superiore ».

RISPOSTA. — « La legge 25 gennaio 1940, n. 4, nel riordinare i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria, introdusse il gruppo A nei ruoli del personale delle Ra-

gionerie delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari, dell'Amministrazione provinciale delle dogane e dell'Amministrazione provinciale del tesoro, a cominciare dal grado VIII di ogni ruolo e con sviluppo massimo di carriera al grado V. In ossequio alla norma fondamentale di cui all'articolo 16 dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, stabilito con regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, consentì l'accesso al nuovo ruolo di gruppo A ai funzionari forniti di laurea e a quelli già considerati transitoriamente di gruppo A a norma dell'articolo 193 del citato regio decreto n. 2395, ponendo come condizione per il passaggio, in linea normale, la prova di esame (articolo 22) e, in linea eccezionale e transitoria per la prima attuazione della legge, il giudizio insindacabile del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione (articolo 28). Tutti i funzionari non forniti di laurea, o non considerati transitoriamente di gruppo A, o che, pur avendo i requisiti predetti, non superassero gli appositi esami, oppure, nella prima attuazione della legge, non fossero dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, giudicati idonei per il passaggio al gruppo A, restavano e restano inquadrati nel gruppo B, con l'identico sviluppo di carriera, fino al grado VI, ad essi assicurato possibile già in precedenza. Non sembra quindi esatto affermare che la legge 25 gennaio 1940, n. 4, abbia defraudato il personale rimasto nel gruppo B, dei diritti precedentemente acquisiti, in quanto essi hanno conservato lo stesso trattamento giuridico ed economico in precedenza goduto.

« Qualche dubbio potrebbe essere affacciato per quella parte del personale sfornito di laurea, che essendo stato fin qui considerato transitoriamente di gruppo A ai sensi dell'articolo 193 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ha cessato di godere di tale disposizione ai sensi dell'articolo 40 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, in quanto, a seguito del giudizio insindacabile del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, è rimasto definitivamente escluso dal collocamento nel gruppo A, ma anche tale dubbio scompare, solo che si consideri:

1°) che per tale personale non può parlarsi di diritto quesito, in quanto quest'ultimo è contraddetto dalla transitorietà dell'appartenenza al gruppo A, espressamente stabilita dall'articolo 193 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

2°) che l'efficacia di una disposizione transitoria, quando legge non ne stabilisca espressamente la durata, deve intendersi decaduta, col sopravvenire di una norma di carattere definitivo, con la quale la prima trovisi in contrasto. Nel caso concreto la sussistenza nei ruoli di gruppo *B* di personale considerato transitoriamente di gruppo *A* era possibile fin quando nei ruoli stessi non venisse introdotto il gruppo *A*; col sopravvenire di questo e con la coesistenza negli stessi ruoli del gruppo *A* e del gruppo *B* era conseguenziale che con l'articolo 40 su citato si decretasse l'abolizione di quella categoria anfibia di personale assegnato al gruppo *B*, ma considerato transitoriamente di gruppo *A*;

3°) la legge 25 gennaio 1940, n. 4, nell'addivenire all'abolizione di tale categoria intermedia, ha giustamente contemperato gli interessi di detto personale con quelli dell'Amministrazione, in quanto ha concesso al primo l'appartenenza definitiva al gruppo *A*, (per quanto sfornito del titolo di studio adeguato), ma previo giudizio del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione. Mancando tale garanzia minima, era naturale e logico il ritorno definitivo di tale personale al gruppo *B*;

4°) che, infine, rimanendo per detto personale assicurato lo stesso trattamento di carriera in precedenza goduto, né avendo subito alcun pregiudizio economico, in quanto la progressione degli stipendi è, per i gruppi *A* e *B*, identica dal grado VIII in su, la affermata menomazione dei diritti, conseguente alla definitiva assegnazione di tale personale al gruppo *B*, non trova concreto riscontro in alcun beneficio, economico o di carriera, del quale esso sia stato privato.

« La necessità di una riforma della legge 25 gennaio 1940, n. 4, non trova quindi radice in una pretesa menomazione di diritti e in una conseguente necessità di giustizia riparatrice, sibbene in un difetto organico, fondamentale della legge stessa, che ha prodotto, nell'attuazione di questa, inconvenienti gravi che è necessario eliminare, non tanto nell'interesse degli individui, quanto e principalmente in quello dell'Amministrazione, fortemente compromessa nell'andamento dei propri servizi. Tale difetto consiste nell'aver chiamato ad assolvere le stesse mansioni, promiscuamente, funzionari di gruppo *A* e di gruppo *B*, in spregio alla concezione fondamentale dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni statali, che logicamente presuppone, nella gerarchia dei gruppi e dei

gradi, una parallela gerarchia di funzioni: donde un disorientamento e un'incertezza nelle posizioni gerarchiche, che hanno nociuto e nuocciono al buono andamento del servizio e rendono, per ragioni di autorità, di dignità, di disciplina, difficile l'utilizzazione del personale, e pesante il suo movimento. A tale difetto si cercò di ovviare, per quanto riguarda il ruolo provinciale delle dogane, mediante l'emanazione del regolamento di servizio, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, il quale stabilisce una netta divisione di funzioni tra il personale di gruppo *A* e quello di gruppo *B*, ma praticamente accade che, per ragioni contingenti di necessità e di opportunità, anche in tale ruolo il personale dei due gruppi svolge, promiscuamente, le funzioni stabilite per l'uno e per l'altro gruppo: sistema, d'altronde avallato dalla stessa legge n. 4, la quale all'articolo 34 permette ai funzionari assegnati al gruppo *B* di continuare ad esercitare le mansioni di cui erano investiti prima dell'evento della legge stessa.

« Restando dunque dimostrato che praticamente, anche nel ruolo delle dogane, così come negli altri ruoli provinciali contemplati dalla legge, le funzioni dei due gruppi di personale sono inscindibili, si pensa che si dovrà fatalmente ritornare all'unità dei ruoli, ma tale provvedimento, che investe problemi di non facile soluzione, non potrà comunque trovar luogo se non nelle linee della riforma generale della burocrazia, oggi allo studio.

« Per l'eventualità che tale riforma generale abbia a tardare, sono in sede di esame, presso i competenti uffici, delle parziali riforme, tendenti ad eliminare taluno degli inconvenienti più rilevanti, cui la legge in esame ha dato luogo ».

Il Ministro delle finanze
PELLA.

BRASCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non ritenga opportuno estendere agli operai agricoli, specialmente se addetti alle operazioni di mietitura e trebbiatura, il beneficio dell'assegnazione del grano necessario al consumo familiare ».

RISPOSTA. — « Analogamente a quanto è stato praticato nelle campagne passate, anche per quella corrente è stato riconosciuto il diritto alla trattenuta dei cereali a favore dei braccianti agricoli, che per patto di lavoro o per consuetudine abbiano in passato usufruito di tale concessione.

« Detta agevolazione è stata accordata, precisamente, ai braccianti agricoli delle seguenti provincie: Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Forlì, Ravenna, Vicenza, Verona, Padova, Venezia, Rovigo, Torino, Cuneo e Asti.

« La misura della trattenuta è stata stabilita in 2 quintali pro capite per ogni bracciante, in quintali 1,80 per ogni componente la famiglia del lavoratore a carico e in quintali 1,50 per ogni componente non lavoratore.

« In accoglimento della richiesta della categoria interessata, è stato altresì consentito il ritiro del prodotto dai granai del popolo — anziché dai produttori — in quote bimestrali e previa asportazione da parte degli uffici annonari dei buoni per pane e generi da minestra dalle carte annonarie ».

Il Ministro
SEGN.

BRASCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non ritenga opportuno, necessario e urgente intervenire subito a disciplinare l'uso delle acque del sottosuolo destinate alla irrigazione, disponendo a limitazione delle perforazioni e dei pozzi artesiani.

« Si osserva, al riguardo, che il diffondersi e l'allargarsi in zone ristrette di tale sistema di irrigazione determina un graduale corrispondente abbassamento e una progressiva contrazione delle vene e dei pozzi con grave danno e con pericolosa minaccia per gli impianti già esistenti e operanti ».

RISPOSTA. — « La ricerca di estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee sono disciplinate dall'articolo 92 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque.

« A norma dell'articolo 94, il Governo è autorizzato a stabilire, con decreti da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione, la quale si esplica con le procedure e modalità stabilite dagli articoli successivi, al fine appunto di evitare quelle iniziative ed attività che siano contrarie al buon regime delle acque o ad altri interessi generali.

« La vigilanza delle zone soggette a tutela è esercitata dal competente Ministero dei lavori pubblici per mezzo degli uffici del Genio civile.

« Numerosi elenchi di zone soggette a tutela sono stati già approvati con decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'agricoltura.

« Qualora al Ministero dell'agricoltura — particolarmente interessato alla efficienza delle irrigazioni ai fini della produzione agricola ed alimentare — vengano segnalati casi concreti di inconvenienti ed abusi in materia di acque del sottosuolo, esso non mancherà di promuovere gli opportuni accertamenti e i provvedimenti del caso da parte del competente Ministero dei lavori pubblici ».

Il Ministro
SEGN.

BRASCHI, PALLASTRELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — « Per sapere se non ritengano giusto e opportuno, urgente e necessario, estendere a tutti gli agricoltori italiani, per tutti i lavori agricoli, i benefici della esenzione dal dazio doganale sui carburanti liquidi in distribuzione e assegnazione, benefici già accordati in passato ed oggi conservati e mantenuti per gli agricoltori siciliani, per i Consorzi di bonifica e per la motopesca ».

RISPOSTA. — « Già da tempo questo Ministero — preoccupato di fornire agli agricoltori i mezzi strumentali dei quali abbisognano a prezzi che consentano di contenere in giusti limiti le spese di produzione — ha rivolto premure al Ministero delle finanze ed a quello dell'industria (quest'ultimo interessato delle finanze ed a quello dell'industria (quest'ultimo interessato nella fornitura del denaturante) perché rimettano in vigore la disposizione riguardante la concessione delle agevolazioni fiscali sui carburanti agricoli che del resto non è stata mai abrogata e che è sempre vigente in Sicilia ».

Il Ministro dell'agricoltura e foreste
SEGN.

RISPOSTA. — « La questione della quale si occupano gli onorevoli interroganti ha già formato oggetto di attento esame da parte di questo Ministero, in seguito anche a vive premure che sono state fatte recentemente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalla Confederazione italiana degli agricoltori, perché sia concesso alle provincie del Continente e della Sardegna il beneficio fiscale di cui attualmente godono gli agricoltori

siciliani, consistente nel prelevamento, in esenzione dalla sovrimposta di confine, del petrolio e degli oli da gas, destinati ad essere impiegati in usi agricoli.

« Al riguardo si deve far presente che non è perfettamente esatto quanto si asserisce nell'interrogazione, che cioè il beneficio di cui si tratta sarebbe stato consentito e mantenuto nei soli confronti degli agricoltori siciliani, poiché la esenzione dalla imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine, per i carburanti destinati ad impieghi agricoli, è prevista e consentita in via generale dalle vigenti discipline e non occorre alcun provvedimento da parte dell'Amministrazione finanziaria perché il desiderio degli agricoltori del Continente e della Sardegna sia assecondato.

« Come è stato ripetute volte chiarito agli enti interessati, la questione sta nei seguenti termini. Per effetto delle disposizioni emanate coi decreti ministeriali 16 giugno 1937 e 27 dicembre 1938, la concessione della agevolazione è subordinata alla osservanza di alcune formalità e cautele, dirette a consentire la vigilanza sui prelevamenti e sulle erogazioni dei carburanti agricoli e ad impedire eventuali abusi a danno dell'Erario.

« Fra l'altro, è prescritta una speciale colorazione dei prodotti da destinare ad uso agricolo e la custodia dei prodotti stessi in appositi cisternoni, in modo che siano tenuti nettamente distinti dai similari prodotti che hanno assolto l'intero carico tributario.

« All'adempimento delle suindicate prescrizioni in passato provvedevano direttamente le aziende importatrici e produttrici di prodotti petroliferi, le quali disponevano anche di una adeguata attrezzatura per la distribuzione del carburante agricolo.

« Ora che la importazione e la distribuzione dei prodotti petroliferi è affidata al Comitato italiano petroli, detto ente dovrebbe assumersi il compito, come se lo è assunto in Sicilia, della erogazione dei carburanti destinati ad usi agricoli.

« Sembra invece che il Comitato italiano petroli, mentre ha potuto organizzare detto servizio in Sicilia, si sia trovato, almeno finora, nella impossibilità di uniformarsi alle suindicate prescrizioni per quanto riguarda il Continente e la Sardegna, asserendo di non avere né il colorante occorrente, né la disponibilità di separati serbatoi per la custodia dei carburanti agricoli.

« Così stando le cose, è ovvio che gli enti interessati debbano far premure al Comitato italiano petroli, perché provveda a superare

le difficoltà e venga incontro alle necessità degli agricoltori del Continente e della Sardegna ».

Il Ministro delle finanze

PELLA.

BRUNI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per far loro presente la grave situazione in cui si trovano i lavoratori siderurgici dell'isola d'Elba e per conoscere se non ritengano possibile di affrontarla al lume di una esatta valutazione del problema, abbandonando il criterio sin qui seguito di sussidi improduttivi, con la realizzazione di un programma industriale organico e ricostruttivo che possa assieme favorire l'economia dell'Isola e quella della Nazione ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero fa presente di essere a conoscenza di una iniziativa per la costruzione di un elettrodotto fra la terraferma e l'Isola, per l'attuazione della quale iniziativa i Ministeri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio si sono riservati di formulare concrete risposte ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

BUBBIO. — *Ai Ministri dell'interno, dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se non si ravvisi necessario inibire ai prefetti la emanazione di decreti limitanti la esportazione da provincia a provincia di merci non destinate all'alimentazione; ed in ispecie per sapere per quali motivi il prefetto di Cuneo abbia recentemente prescritto che possa esportarsi da quella provincia solamente il quantitativo di bozzoli eccedente il fabbisogno degli stabilimenti locali per il periodo normale di lavoro, imponendo agli acquirenti di valersi dei forni e delle filande locali per l'essiccazione, trattura e filatura della merce acquistata; i quali provvedimenti, oltreché gravemente lesivi degli interessi dei produttori di bozzoli e pregiudicanti una produzione di grande importanza per l'economia nazionale, ledono il principio della libertà di commercio e di esportazione di una merce esclusa da ogni vincolo, il cui prezzo ed il cui acquisto debbono essere lasciati al libero giuoco della domanda e dell'offerta ».

RISPOSTA. — « Si conviene sull'opportunità segnalata dall'onorevole interrogante perché i prefetti si astengano dall'emanare de-

creti in base all'articolo 19 della legge comunale e provinciale per limitare l'esportazione dalle singole provincie di prodotti non destinati all'alimentazione.

«Questo Ministero, infatti, per la parte di propria competenza ha sempre richiesto la revoca dei provvedimenti emessi dalle prefetture per vietare il trasferimento di prodotti non alimentari da provincia a provincia.

«Il prefetto di Cuneo, al quale sono state chieste telegrafiche informazioni circa il decreto emesso per limitare l'esportazione dei bozzoli da quella provincia, ha comunicato di aver revocato tale provvedimento il 28 giugno 1947 ».

*Il Ministro
dell'industria e commercio
TOGNI.*

RISPOSTA. — «Questo Ministero ha dato ai prefetti tassative istruzioni perché si astengano dall'adottare provvedimenti di carattere normativo, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 19 della legge comunale e provinciale.

«In ogni modo, sulla situazione relativa al mercato dei bozzoli in provincia di Cuneo il prefetto ha segnalato di aver ravvisato la necessità di adottare il decreto 21 giugno 1947, portante limitazioni alla esportazione di detta produzione, per il pericolo di turbamento dell'ordine pubblico da parte delle maestranze filandiere, in relazione alla disoccupazione conseguente alla totale fuoruscita dei bozzoli dalla provincia.

«Essendosi raggiunto un accordo tra i filandieri, che assicura una provvista di bozzoli sufficiente al lavoro delle maestranze della provincia, il prefetto ha revocato il decreto suaccennato in data 28 giugno 1947 ».

*Il Ministro dell'interno
SCELBA.*

BUBBIO, BARACCO, STELLA, QUARELLO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — «Per conoscere se e quali provvedimenti siano in corso per fermare la speculazione esplicita in Alta Italia nel commercio dei bozzoli, i cui prezzi sono manovrati e tenuti ad un livello non compensativo per i produttori, se quanto meno, ad evitare il ripetersi di queste manovre nel prossimo anno, non si ritenga opportuno di sollecitare l'azione degli enti locali agrari ed economici per la costruzione e l'esercizio di essiccatoi bozzoli per conto dei produttori e di magazzini fiduciari di deposito della merce essiccata, concedendo a tali

iniziative il concreto appoggio e concorso dello Stato, i quali provvedimenti si palesano comunque necessari onde impedire che gli agricoltori abbiano ad abbandonare la produzione dei bozzoli, con ingente danno della pubblica economia ».

RISPOSTA. — «L'ammasso obbligatorio dei bozzoli fu abolito l'anno scorso sui richiesta dei bachicoltori.

«Per la produzione 1946, l'Associazione nazionale produttori bozzoli promosse l'ammasso volontario e stipulò un accordo con l'Associazione italiana filandieri per regolare l'approvvigionamento dei bozzoli all'industria della trattura.

«Con tale accordo l'Associazione filandieri si impegnò a ritirare tutti i bozzoli conferiti, ad un prezzo equivalente ai 3/5 del prezzo medio delle sete sui mercati di New York, Lione e Zurigo, determinato periodicamente da un'apposita commissione paritetica, ed intervenne presso le banche finanziatrici dell'ammasso per garantire l'acconto di lire 200 al chilogrammo richiesto dai conferenti.

«Per la produzione 1947, risulta che fra le Associazioni interessate è stato stipulato un accordo che prevede, fra l'altro, la corresponsione ai produttori, da parte dei filandieri, di un prezzo finito, in base alle quotazioni della giornata, non inferiore a lire 200 al chilogrammo, o, alternativamente, di un prezzo riferito alle quotazioni internazionali delle sete, con la garanzia di un acconto di lire 200 al chilogrammo.

«In base all'esperienza fatta nell'applicazione dell'accordo per la produzione 1946, è da avvertire che numerosi fattori concorrono a rendere difficile la piena attuazione di una regolamentazione volontaria della cessione dei bozzoli, e particolarmente l'indisciplina degli appartenenti alle categorie, i quali, per una valutazione unilaterale dei propri interessi, si sottraggono spesso agli obblighi derivanti dagli accordi, preferendo alla sicurezza di un prezzo stabile, gli incerti vantaggi connessi alle oscillazioni di prezzo nelle libere contrattazioni.

«L'attuale livello dei prezzi dei bozzoli flessione delle quotazioni internazionali delle sete, iniziata nel giugno dello scorso anno ».

*Il Ministro
dell'industria e commercio
TOGNI.*

RISPOSTA. — «Questo Ministero, nell'intento di evitare la speculazione in materia di commercio dei bozzoli, ha per il passato

largamente agevolato, mediante la concessione di speciali contributi, la costruzione di essiccatoi per bozzoli.

« L'aiuto del Ministero, nella forma del concorso statale del 2,50 per cento negli interessi sui mutui, prevista dalle vigenti disposizioni sul credito agrario di miglioramento e della legge 12 febbraio 1942, n. 190, potrà essere accordato per la costruzione di nuovi essiccatoi e per l'acquisto, l'ampliamento e il riattamento di colonizzazione e di cooperative agricole ».

Il Ministro dell'agricoltura e foreste
SEGNÌ.

CAMANGI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — « Per conoscere la esatta storia, la attuale situazione e i provvedimenti disposti o da disporre per risolvere il grave problema dell'acquedotto di Sora (Frosinone), con particolare riferimento alle ragioni per le quali il Consiglio comunale ritenne addirittura di dover deliberare fin dal 21 marzo 1947 la costituzione di una Commissione d'inchiesta.

L'interrogante chiede, in particolare, all'onorevole Ministro dell'interno di informarlo circa le ragioni per le quali detta Commissione non è stata ancora convocata e investita del mandato ».

RISPOSTA. — « 1. - L'acquedotto che alimenta il comune di Sora, costruito intorno al 1890, presenta varie deficienze, sia per la vetustà dell'opera e per la insufficiente portata, sia per i danni prodotti alla condotta dalle offese belliche; inoltre, la zona delle sorgenti si presenta priva di sufficienti apprestamenti che possano garantire la potabilità dell'acqua:

« 2. — In seguito a tale situazione di fatto, il Genio civile è stato ripetutamente interessato, sia dall'Amministrazione comunale, sia dalla prefettura di Frosinone, per la soluzione del problema, nei confronti del quale occorrono due serie di provvedimenti: primo, quello di determinare una idonea zona di protezione delle sorgenti e di aumentare la portata dell'acquedotto riparando i danni lungo la condotta e sostituendo i tubi in cattive condizioni; il secondo — di ordine immediato, ma altrettanto urgente — di studiare un nuovo acquedotto e la costruzione di un serbatoio, che serva di compensazione e possa recuperare l'acqua durante le ore notturne, onde utilizzarla nelle ore di maggior consumo diurno.

« 3. — Nello scorso anno, l'Ufficio del Genio civile esegui, d'accordo con l'Ufficio tecnico comunale di Sora, dei lavori alle sorgenti, ma li lasciò incompleti, dando la sensazione, specie ad una parte del Consiglio comunale, che si fossero spesi male i fondi destinati a tale scopo.

« 4. — Fu a seguito di ciò che, nella seduta del 21 marzo 1947, i consiglieri della minoranza richiesero la nomina di una Commissione di inchiesta, che il Consiglio nominò dando ad essa mandato di accertare, con l'assistenza del tecnico comunale, le opere effettivamente eseguite dall'Ufficio del Genio civile e le somme effettivamente spese. Tale deliberazione non era stata comunicata alla prefettura. Senonché il sindaco, prima di dar corso alla deliberazione consiliare ed immettere la Commissione nelle sue funzioni, giudicò opportuno di richiedere direttamente al Genio civile notizie circa i lavori effettuati e le somme spese, in quanto ritenne che, trattandosi di lavori eseguiti a carico dello Stato, l'Amministrazione comunale e la Commissione da questa nominata non avessero alcuna competenza ad eseguire controlli. L'Ufficio del Genio civile ha peraltro recentemente comunicato che la perizia approvata dal Provveditorato alle opere pubbliche di Roma, per i lavori da eseguire alle sorgenti e lungo la condotta dell'acquedotto, è dell'importo di lire 6.800.000. La consegna dei lavori, che avranno rapida esecuzione, è stata già effettuata all'Impresa Quadrini di Sora.

« 5. — Su richiesta del Genio civile stesso, intanto, fu effettuato il 7 corrente un sopralluogo alle sorgenti anche da parte del medico provinciale per un esame della situazione delle sorgenti stesse, e furono concrete le opere necessarie per garantire la potabilità dell'acqua. Specificamente, fu stabilito di prolungare un muro di protezione, onde recingere completamente la zona delle sorgenti, e di procedere ad una sufficiente colmata di una zona che ne abbisognava, con la creazione di tappeto erboso e la piantagione di alberi, nonché alla costituzione di una scogliera di protezione di alcuni cunicoli filtranti.

« Resta, però sempre da risolvere il problema del convogliamento a Sora di una maggiore quantità di acqua, o con la sostituzione dell'attuale condotta con altra di diametro maggiore, o con la deposizione di altro tubo sussidiario accanto a quello esistente, o con il convogliamento di altra acqua mediante la costruzione di un acquedotto dalle sorgenti San Pietro.

« Resta, infine, da provvedere, intanto che si studi e si attui una delle soluzioni di cui sopra, alla costruzione di un serbatoio, onde recuperare durante le ore notturne una quantità di acqua che attualmente va perduta e che sarebbe utilizzata nelle ore diurne di maggior consumo.

« Con i lavori in corso, si provvede anche alla sostituzione dei tubi rotti o molto rovinati dal lungo esercizio ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

CAMANGI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere perché il prefetto di Frosinone non provvede ancora a consentire e promuovere la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria per il Consorzio dell'acquedotto di Capofiume, perpetuando una assurda situazione le cui origini risalgono ad un provvedimento fascista che nel 1943, con lo stile proprio dell'epoca e del regime e per fini inconfessabili, estrometteva i legittimi rappresentanti dei comuni del Consorzio che volontariamente quei comuni stessi avevano creato ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione ordinaria del Consorzio idrico di Capofiume veniva sospesa con decreto prefettizio 2 giugno 1943 a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente, e non venne più ricostituita a causa delle contingenze belliche.

« L'Amministrazione venne affidata ad un funzionario di prefettura in qualità di Commissario prefettizio, e la sede del Consorzio trasferita da Ferentino a Frosinone.

« Nel gennaio 1947 il prefetto, mentre provvedeva, in seguito al trasferimento ad altra sede del predetto funzionario, alla sostituzione del Commissario prefettizio nominando a tale incarico il sindaco di Frosinone, informava contemporaneamente le Amministrazioni dei comuni consorziati (Ferentino, Ripi, Alatri e Frosinone) del suo intendimento di procedere sollecitamente alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria e chiedeva la designazione dei rappresentanti di competenza dei suddetti enti.

« Mentre i comuni di Ferentino, Ripi e Alatri hanno nominato i propri rappresentanti, il consiglio comunale di Frosinone non ha provveduto ancora al riguardo.

« Il prefetto assicura di aver all'uopo rivolto le opportune sollecitazioni ».

Il Ministro
SCELBA.

CANNIZZO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare onde sia assicurato il regolare funzionamento del servizio telefonico della rete di Siracusa, di cui è concessionaria la Società S.E.T., in considerazione delle gravissime deficienze nelle quali, da molto tempo, versa questo importante servizio ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si fa presente che è stato disposto per una immediata ispezione a Siracusa, allo scopo di accertare le cause delle deficienze lamentate circa il servizio telefonico su quella rete e di proporre i provvedimenti atti ad assicurare il regolare funzionamento del servizio stesso ».

Il Ministro
MERLIN.

CARBONARI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — « Per sapere se è a loro conoscenza che una grande quantità di concimi chimici è oggetto di mercato nero, nel quale sono parte attiva soltanto le grandi firme commerciali e i ricchi agricoltori, mentre i piccoli proprietari, perché poveri, sono dallo stesso quasi banditi, con la conseguenza di visibile peggioramento dei loro piccoli poderi e del loro magro bilancio; e come intendano provvedere ».

RISPOSTA. — « Con decreto 7 giugno 1945 del Ministro dell'industria di concerto col Ministro dell'agricoltura, pubblicato nella *Gazzetta* del 21 giugno 1945, furono bloccati i fertilizzanti (perfosfati e azotati) gli anticrittogamici e gli antiparassitari in genere, e fu stabilito che tali prodotti non potevano essere venduti o consegnati se non in base alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

« Successivamente, però, in considerazione delle mutate condizioni di approvvigionamento delle materie prime, furono sbloccati il perfosfato ed il solfato di rame. In particolare, con decreto ministeriale del 12 aprile 1946 è stato sbloccato il solfato di rame e con altro decreto ministeriale del 21 agosto 1946 sono stati sbloccati i perfosfati.

« Attualmente, quindi, soltanto i fertilizzanti azotati sono soggetti alla disciplina della distribuzione, alla quale sovrintende il Ministero dell'agricoltura ».

Il Ministro
dell'industria e commercio
TOGNI.

CARBONARI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — « Per sapere — considerato che il decreto 29 marzo 1947, n. 177, priva il contadino del legittimo beneficio di consumare il proprio vino in esenzione da imposta di consumo — se non credano conveniente intervenire onde sgravare da ogni tassa tutto il vino consumato dalla famiglia agricola ».

RISPOSTA. — « L'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177 concede al contadino, cioè al produttore, manuale coltivatore del fondo, il beneficio di consumare, in esenzione da imposta, il proprio vino, ed assoggetta all'imposta stessa soltanto il vino eccedente il normale consumo familiare.

« Invero lo stesso articolo 2 dichiarerà esente dall'imposta il vino destinato al consumo dell'anzidetto produttore, in ragione di un litro al giorno per lui stesso e per ogni membro della sua famiglia, intesa per tale l'insieme delle persone che, strette da vincoli di parentela, di affinità, di servizio o di lavoro, convivono stabilmente col capo di famiglia (articolo 20 del regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138).

« Risulta adunque che l'esenzione nei riguardi della famiglia agricola è stata stabilita con criterio di vera larghezza, comprendendovi tutti i conviventi senza discriminazione e dei rapporti civili e, meno ancora, di sesso o di età ».

Il Ministro delle finanze
PELLA.

CARBONARI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere — considerato l'aggravamento delle frane e degli smottamenti superficiali dei terreni lungo la valle dell'Adige, da Trento ad Avio; considerato che esisteva nella Venezia Tridentina un Ufficio tecnico forestale per la sistemazione dei corsi superiori dei torrenti e dei rispettivi bacini montani dotato di adeguati fondi, la cui opera fu di immenso beneficio per l'agricoltura trentina — se non credano conveniente ripristinare il suddetto Ufficio tecnico forestale, onde riprendere vigorosamente l'opera provvidenziale dell'Ufficio soppresso dal regime fascista ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero non è alieno dal prendere in esame la possibilità di ripristinare l'Ufficio speciale delle sistemazioni idraulico forestali nella Venezia Tridentina, soppresso nel 1936, e che aveva prestato,

per vari anni, opera proficua attraverso una adeguata organizzazione.

« E pertanto, non appena si dovrà porre mano all'attuazione della riforma dell'Amministrazione forestale, in base al provvedimento di legge in corso di approvazione, questo Ministero studierà anche la possibilità della creazione di Uffici speciali per la trattazione delle principali e più importanti branche dei servizi tecnici, affidati al corpo e, quindi, anche del ripristino di quello su citato, cui dovrà essere affidato un compito preminente per la sistemazione del territorio della Regione tridentina ».

Il Ministro dell'agricoltura e foreste
SEGNI.

CARBONARI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere — considerato che i prezzi di imperio sono applicati solo alla produzione agricola, provocando le proteste dei contadini contro un apparente sistema dei due pesi e due misure — se non credano urgente provvedere affinché la produzione industriale, e specialmente i prodotti tessili e le calzature, siano sottoposti a prezzi vincolati ».

RISPOSTA. — « La determinazione dei prezzi dei prodotti industriali è fatta attualmente dall'apposito Comitato interministeriale che, come è ben noto, controlla anche i prezzi dei prodotti agricoli.

« Questo Ministero, per sua parte, non ha finora ritenuto di proporre la estensione della disciplina dei prezzi a tutti i prodotti industriali, dato che l'esperienza precedente ha rese note le difficoltà di un controllo totalitario sia per l'elevatezza del costo che per i risultati conseguiti.

« D'altra parte, non si può fare a meno di rilevare, al riguardo, che:

1°) anche nel settore dell'agricoltura vi sono molti prodotti, specie alimentari, non soggetti al vincolo di blocco e sui quali quindi l'agricoltore può compensare i minori margini di profitto, che ritrae dalla vendita dei prodotti soggetti ad ammasso;

2°) è fuori di dubbio che sul costo della vita incidano in misura molto più sensibile i prezzi dei prodotti agricoli alimentari, in quanto destinati al soddisfacimento di bisogni quotidiani.

« Sotto questo aspetto, appare quindi pienamente giustificato un intervento degli organi preposti a tale disciplina, diretto preva-

lentamente a contenere i prezzi dei prodotti agricoli di più largo consumo;

3°) sono attualmente sottoposti a controllo i prezzi di alcuni prodotti industriali di fondamentale importanza per l'agricoltura, quali i concimi, i carburanti e gli anticrittogamici.

«Tuttavia, allo scopo di venire incontro in qualche modo ai desiderata degli agricoltori, il Ministero dell'industria si riserva di esaminare la possibilità di assegnare ai medesimi adeguati quantitativi di tessuti U.N.R.R.A., a parziale pagamento dei generi conferiti all'ammasso».

*Il Ministro
dell'industria e commercio
TOGNI.*

CAROLEO. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per conoscere se gli siano stati segnalati gli ordinari inconvenienti per la occupazione dei posti riservati sui treni ai deputati alla Costituente, specie sulla linea Napoli-Reggio Calabria, e se non creda opportuno di raccomandare agli organi dipendenti una più rigorosa considerazione e la osservanza dell'obbligo della custodia dei posti. Tale obbligo oggi si nega egualmente sia dalla polizia, sia dal personale ferroviario col pretesto che né l'una né l'altro abbiano ricevuto ordine di adempiervi ».

RISPOSTA. — « In relazione ad esplicita richiesta pervenuta da parte dell'Ufficio dei questori dell'Assemblea Costituente, ed a conseguenti accordi presi con l'Ufficio medesimo, si è stabilito che, dopo la partenza del treno dalla stazione di origine, i posti non occupati dagli onorevoli deputati possono essere messi a disposizione dei viaggiatori ordinari, i quali però devono cedere il posto ai deputati che dovessero salire durante il percorso del treno.

« In conformità di tali accordi è stato disposto che i compartimenti o posti riservati nei viaggi degli onorevoli deputati siano affidati in consegna ad agenti ferroviari di scorta viaggianti coi treni che disimpegnano tale servizio.

« Detti agenti hanno l'incarico:

a) di consentire ai viaggiatori che non trovano posto a sedere di fruire dei suddetti posti riservati eventualmente liberi all'atto partenza;

b) di avvertirli che essi sono tenuti però a cedere i posti medesimi ai deputati che dovessero salire in treno durante il percorso;

c) di intervenire per esigere che i suddetti viaggiatori liberino i posti riservati quando dovessero salire deputati durante il percorso del treno.

« Per l'adempimento dell'incarico il personale ferroviario è coadiuvato dagli agenti della pubblica sicurezza.

« Le eventuali inadempienze a quanto sopra sono perseguite con provvedimenti disciplinari a carico degli agenti che mancano ».

*Il Ministro
CORBELLINI.*

CASO, COPPA, CAPUA, DE MARIA, MERIGHI, FORNARA, SPALLICCI MARCONI, RIVERA, CAVALLOTTI, MAFFI, DEL CURTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere le ragioni che ritardano, pur in clima di progresso e di tutela del lavoro, la trasformazione dell'insegnamento della medicina del lavoro da complementare in fondamentale; e se non ritengano utile e indispensabile, ai fini del concetto anzidetto, richiamare l'attenzione delle Facoltà mediche su tale necessità e su quella delle scuole di specializzazione nella materia medesima, specie nelle sedi universitarie, ove non è notevole lo sviluppo dell'industria e dell'agricoltura industrializzata. E tempo di dare al lavoro la più ampia tutela anche e soprattutto con la formazione di medici specializzati e per la prevenzione e cura delle malattie dei lavoratori ».

RISPOSTA. — « Si premette che presso le Università esistono attualmente quattro scuole di specializzazione in medicina del lavoro nelle Università di Bologna, Milano, Pisa e Roma. Si tratta di un numero non certo esiguo se lo si pone in relazione con quello delle scuole di specializzazione esistenti per altre discipline, non meno importanti della medicina del lavoro.

« Del resto questo Ministero non ha alcuna pregiudiziale circa la istituzione delle scuole di cui trattasi e, sotto certi aspetti, riconosce il fondamento della richiesta degli onorevoli interroganti volta a sviluppare le istituzioni delle scuole di cui trattasi. Ma non va dimenticato che le relative proposte rientrano nella specifica competenza delle singole Università, le quali, nell'ambito della loro autonomia didattica e scientifica, giudicano della convenienza o meno dell'istituzione delle scuole stesse. Ogni iniziativa, quindi, al riguardo non può essere promossa da questo Ministero ma dalle singole Università e

va sottoposta all'esame del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

« Quanto poi, alla richiesta relativa alla trasformazione della medicina del lavoro da materia complementare in materia fondamentale devesi far presente che essa non può essere isolatamente considerata, ma dovrebbe invece, essere esaminata nel quadro della riforma generale degli studi di medicina e chirurgia, in relazione ad altre proposte non meno attuali, né meno importanti, avanzate per altre discipline. In tale occasione che appare ormai non lontana, sarà tenuto particolarmente presente il voto degli onorevoli interroganti ».

Il Ministro della pubblica istruzione

GONELLA.

CICERONE. — *Al Ministro dei trasporti.*

— « Per conoscere:

1°) perché mai tutti i treni di collegamento tra Roma, Milano e le Puglie, giunti a Bari divengono lentissimi e perdono la caratteristica di rapidi o direttissimi, quasi che le province della estrema Puglia non siano esse pure province italiane e il naturale capolinea non sia Lecce, come lo fu sempre per il passato;

2°) perché le carrozze con letti da Milano a Roma per le Puglie, non proseguano fino a Lecce, dai cui cittadini sono per la maggior parte normalmente occupate;

3°) perché le carrozze in genere non vengono sottoposte a più accurata manutenzione, pulizia, decoro, e siano ridotte in condizioni pietose, con grave danno per il capitale ferroviario del Paese e della decenza nazionale; cosa che non richiede alcuno sforzo speciale di ricostruzione, ma soltanto maggiore zelo da parte dell'Amministrazione delle ferrovie ».

RISPOSTA. — « 1. — Le perduranti difficili condizioni di esercizio, e specialmente la penuria di materiale e mezzi di trazione, non consentono ancora di aumentare le comunicazioni tra Bari e Lecce, ed è allora ovvio che i pochi treni oggi circolanti su detto tratto di linea debbano fermare in tutte le località intermedie, data l'importanza di tutte queste, nessuna delle quali si adatterebbe ad essere esclusa da una qualsiasi di dette comunicazioni.

« Quando però la situazione migliorerà, e purtroppo è difficile oggi prevederne la data, non si mancherà di riportare gradatamente il numero dei treni a quello dell'ante-guerra, e sarà certamente allora possibile rendere diret-

tissimi uno o due di essi, sopprimendone le fermate intermedie.

« 2. — La Compagnia carrozze con letti interessata al proseguimento fino a Lecce degli attuali servizi di carrozze letti tra Milano e Brindisi e tra Roma e Brindisi, ha fatto presente che per ora non riesce possibile accogliere la richiesta, in quanto occorrerebbe l'impiego di altre carrozze di cui non ha disponibilità.

« D'altra parte è da tener presente che anche prima della guerra tali servizi avevano il loro inizio e termine a Brindisi e mai a Lecce.

« 3. — Dove i treni terminano la corsa sono organizzati appositi posti di manutenzione e pulizia vetture, che vengono particolarmente curati e sorvegliati dall'Amministrazione ferroviaria. Tale cura non sempre raggiunge l'effetto desiderato, sia per la scarsa disponibilità di vetture (che costringe ad utilizzare al massimo quelle in circolazione e spesso con insufficienti intervalli di sosta), sia per la scarsa disponibilità di alcuni materiali (vetri, lampadine, ecc.). Tuttavia un certo miglioramento si è già notato sebbene si debba lamentare tuttora anche uno scarso senso di civismo in numerosi viaggiatori ».

Il Ministro

FERRARI.

CODIGNOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni del grave ritardo nell'assegnazione delle borse di studio, già istituite dal Ministero dell'assistenza post-bellica, a favore degli studenti universitari reduci e partigiani, che si trovano ora in precarie condizioni economiche a seguito del mancato versamento da parte dello Stato degli assegni loro spettanti ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha condotto il lavoro dell'assegnazione delle Borse di studio e della conseguente liquidazione dell'importo di esse con tutta la celerità consentita dalle disposizioni istitutive del concorso e dalla necessità dell'adempimento, da parte degli Uffici locali, delle pratiche di loro spettanza.

« Tutti i mandati per le rate maturate, e cioè fino al termine del mese di giugno, sono in via di pagamento. Nel frattempo sono state interessate le Prefetture — tramite il Ministero dell'interno — ad anticipare alle Università, sui rispettivi fondi speciali, le somme occorrenti per i pagamenti.

Il Ministro

GONELLA.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno estendere agli orfani della guerra 1915-18 i benefici concessi agli orfani della seconda guerra mondiale ».

RISPOSTA. — « È stato recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri un provvedimento legislativo concernente, fra l'altro, l'estensione chiesta dall'onorevole interrogante.

« Trattandosi di questione di portata generale, il provvedimento è stato adottato sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ».

Il Ministro

GONELLA.

CONTI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se intenda provvedere con la necessaria urgenza alla concessione di licenze a militari contadini nella corrente stagione e in quella del prossimo autunno ».

RISPOSTA. — « Con dispaccio del Ministero della difesa (Esercito) in data 30 giugno è stata disposta la concessione dal 1° luglio al 31 agosto di una licenza straordinaria agricola della durata di giorni 15, più il viaggio, ai militari che risultino effettivi lavoratori agricoli e che si trovino nelle seguenti condizioni:

abbiano compiuto sei mesi di lodevole ininterrotto servizio;

si trovino in particolari condizioni familiari e di bisogno, comprovate da relative informazioni dei carabinieri ».

Il Ministro

CINGOLANI.

CORBI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere le ragioni per cui non sia stato ancora rimosso dall'ufficio il segretario comunale di Celano, Taton Amerigo, da tempo denunciato all'Autorità giudiziaria per sottrazione al regolare consumo di ingenti quantità di generi razionati con la complicità di funzionari della S.E.P.R.A.L. di Aquila.

« A prescindere dal fatto che il buon funzionamento di quell'Amministrazione è compromesso, essendo venuta a mancare ogni possibilità di necessaria e onesta collaborazione tra gli amministratori (denunciati) e il funzionario, resta il fatto che la popolazione, naturalmente, è portata a dubitare dell'obiettività e della correttezza dei superiori organi

dell'amministrazione e della giustizia dello Stato.

« Né pare che pretesti di formalità burocratiche possano ritenersi validi per procrastinare l'allontanamento e la giusta condanna dovuta a chi specula anche su quel poco che lo Stato destina all'alimentazione di coloro che sono costretti a vivere con i soli generi tesserati ».

RISPOSTA. — « La Prefettura di Aquila è stata informata, in data 30 aprile ultimo scorso, dell'avvenuta denuncia all'Autorità giudiziaria del segretario comunale di Celano, Taton Amerigo, in seguito ad irregolarità amministrative riscontrate nel funzionamento dei servizi annonari da parte di un Ispettore dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.

« La Prefettura, onde essere in grado di adottare, nei confronti del Taton, i provvedimenti cautelativi e disciplinari previsti dalle disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati delle pubbliche amministrazioni, ha richiesto alla Procura della Repubblica di Avezzano la posizione giudiziaria del Taton.

« Poiché peraltro non è risultato che l'Autorità giudiziaria abbia, nei confronti del predetto, finora emesso mandato di cattura di comparizione, né che il medesimo sia stato comunque rinviato a giudizio, non ricorrono gli estremi per adottare a suo carico il provvedimento di sospensione dal servizio.

« Il prefetto di Aquila ha comunque incaricato l'Ispettore provinciale di eseguire una ispezione generale sull'andamento degli uffici comunali con particolare riguardo a quello di Segreteria, mentre si attendono notizie sul corso del procedimento penale al fine di poter eventualmente adottare tempestivi provvedimenti nei confronti del Taton ».

Il Ministro dell'interno

SCELBA.

DE MICHELIS, MERIGHI, TEGA, GRAZIA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Sulle accuse che un deputato alla Costituente ha mosso in pubblica seduta contro il comandante della Celere di Padova, signor Brighenti, sui risultati dell'inchiesta che il Ministro dell'interno avrà certamente promosso, sulle misure che il Ministro ha preso o intende prendere ».

RISPOSTA. — « È da premettere che nel resoconto sommario della seduta del 7 corrente dell'Assemblea Costituente, durante la quale si svolse l'interrogazione dell'onorevole To-

netti sugli incidenti verificatisi a Venezia il 29 giugno in occasione del discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, non è riportato, nelle repliche dello stesso onorevole interrogante, il testo delle accuse dal medesimo formulate a carico del capitano di pubblica sicurezza Brighenti Alessandro, il quale non è il comandante della Celere di Padova, bensì della compagnia di stanza a Mestre.

« Comunque, anche dalle notizie riportate dalla stampa su tali incidenti, si rileva che si addebita a detto ufficiale di aver pronunciato la seguente frase all'indirizzo di alcuni arrestati:

« Dove sono questi comunisti? Li voglio sbudellare! ».

« Questo Ministero ha ordinato in proposito una rigorosa inchiesta, la quale però ha escluso in maniera assoluta il fondamento del suddetto addebito.

« Infatti, il capitano Brighenti, che fu anche ferito nel corso degli incidenti mentre stava soccorrendo alcune delle sue guardie gravemente ferite dai dimostranti, fu subito trasportato al posto di pronto soccorso, ed immediatamente dopo venne accompagnato a Mestre.

« A prescindere quindi da ogni altra circostanza, egli non ebbe alcun contatto con i fermati i quali peraltro, vennero rimessi in libertà subito dopo il fermo ».

Il Ministro
SCELBA.

DI FAUSTO. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e tesoro.* — « Per conoscere i motivi che hanno consigliato la formulazione degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 531, compendosi con ciò un grave atto di ingiustizia che colpisce solo i dipendenti degli enti locali. Gli articoli 3 e 4 tolgono a questi impiegati modesti benefici economici goduti spesso da molti anni ed acquisiti in dipendenza di precise norme di regolamenti e di organici, benefici però che vengono invece conservati ai dipendenti dello Stato. Per conoscere anche quali provvedimenti si intenda di emanare per sanare la determinazione presa che ha apportato, in questi gravi momenti, una diminuzione di retribuzione ad una benemerita categoria di lavoratori, che, pur vivendo nelle stesse sedi, specialmente nei grandi comuni, sembra non abbiano, secondo l'ingiusto provvedimento, le stesse esigenze degli impiegati dello Stato. Si aggiunge che in molti comuni, provincie od enti, dove sono comandanti impiegati statali, a questi vengono corrisposti, a carico dei bi-

lanci degli enti, quegli assegni che sono stati invece tolti e negati ai dipendenti degli enti stessi ».

RISPOSTA. — « Si precisa che gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 531, concernente l'estensione al personale degli enti pubblici locali del premio giornaliero di presenza e dei compensi per il lavoro straordinario, stabiliscono quanto segue:

« ART. 3. — Resta « esclusa » nei riguardi del personale contemplato nel precedente articolo 1, l'applicabilità del disposto dell'articolo 2, terzo e nono comma, dell'articolo 4, secondo comma (seconda parte), e dell'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 ».

« ART. 4. — I compensi previsti dal presente decreto, « assorbono » e « sostituiscono » qualsiasi altro assegno, indennità o compenso comunque denominati, concessi al medesimo, o a titolo di premi di operosità o di rendimento o di gratifica, oppure a titolo similare. In tali sensi restano modificate o abrogate le rispettive norme dei Regolamenti organici degli enti di cui al precedente articolo 1 ».

« In definitiva, estendendo al personale degli enti pubblici locali le disposizioni concernenti la remunerazione delle prestazioni straordinarie previste per i dipendenti statali, sono state escluse, con l'articolo 3 predetto, soltanto le norme di carattere assolutamente eccezionale in base alle quali può essere consentito alle Amministrazioni statali di eccedere temporaneamente i limiti normali stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 19, per la concessione dei compensi per il lavoro straordinario e può essere autorizzata l'erogazione di compensi speciali. Essendo l'esercizio di tali facoltà in ogni caso specificatamente subordinato a preventive intese, da prendere, di volta in volta, col Ministero del tesoro e tenuto conto che le autorizzazioni del genere vengono accordate soltanto per circostanze veramente eccezionali, per brevi periodi di tempo e per poche unità, ne consegue che le concessioni in esame hanno per il personale delle Amministrazioni statali una portata pratica di scarsissimo rilievo. Ciò non solamente per le direttive di rigorosissima parsimonia all'uopo seguite dal Ministero del tesoro, ma altresì per l'esiguità dei fondi a tal fine iscritti nei bilanci dei vari Ministeri.

« D'altra parte, poiché l'articolo 4 anzidetto non permette che il personale degli enti locali, in aggiunta ai compensi per il lavoro straordinario disciplinati secondo le norme e

le modalità stabilite per i dipendenti statali, possa fruire altresì delle competenze previste per lo stesso titolo o per titolo similare dai preesistenti singoli regolamenti organici (salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole, articolo 5 del decreto legislativo presidenziale n. 19), l'affermazione contenuta nell'interrogazione, secondo la quale gli articoli 3 e 4 del decreto n. 531 toglierebbe agli impiegati degli enti locali modesti benefici goduti da molti anni ed acquisiti in dipendenza di precise norme di regolamenti e di organici e porterebbero ad una diminuzione di retribuzione, non risulta fondata. Infatti viene ad essere impedita soltanto una duplicazione di remunerazioni per la stessa causale, come disposto anche per i dipendenti statali con gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, dal che non può derivare una decurtazione di competenze ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

DI FAUSTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Perché sia accertata la notizia secondo la quale il comune di Ravello avrebbe dato inizio ai lavori della progettata strada carrozzabile di allacciamento fra la Piazza Vescovaldo (a pochi metri dall'ingresso della Villa Rufolo) e la Piazza Fontana, secondo il primitivo progetto, eludendo le cautele e le modifiche che avrebbero dovuto salvaguardare il complesso incomparabile della villa stessa, secondo le assicurazioni del 24 novembre 1946, a seguito della precedente interrogazione al riguardo.

L'interrogante chiede che siano precisate le eventuali responsabilità ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha notizie circa i lavori abusivi che il sindaco di Ravello avrebbe iniziato per la costituzione della progettata strada di allacciamento tra Piazza Vescovaldo e Piazza Fontana.

« Pertanto, sono state chieste informazioni in merito al Soprintendente ai monumenti di Napoli, il quale è stato invitato ad adottare i provvedimenti del caso, qualora i lavori abusivi risultassero effettivamente in corso ».

Il Ministro
GONELLA.

DI FAUSTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non ancora è stata estesa ai privati la

legge 4 dicembre 1946, n. 671 (relativa alla sospensione del diritto di affrancazione dei canoni enfiteutici nei riguardi dei comuni, provincie, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed enti ecclesiastici beneficiari) per la evidente lesiva sproporzione fra il valore della moneta e quello delle derrate agricole, dichiarando inoltre estinti i procedimenti di affrancazione in corso di giudizio e di appello.

« Sarà scongiurata così l'ulteriore spogliazione di direttari, quasi sempre piccoli proprietari e sinistrati di guerra.

« In linea subordinata si chiede l'adeguamento dei canoni stessi al valore attuale della lira ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, aderendo alle numerose istanze di enti e privati, i quali segnalavano il grave nocimento che per effetto della svalutazione della moneta venivasi a determinare ai danni delle categorie interessate, predispose uno schema di provvedimento legislativo, con il quale si sospendeva l'esercizio del diritto di affrancazione per tutti i canoni enfiteutici, censi ed altre prestazioni perpetue.

« Ma il provvedimento di poi adottato con il decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 671, limitò la sospensione in favore dei comuni, delle provincie, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché degli enti ecclesiastici beneficiari.

« Successivamente, da parte dei privati e degli enti esclusi dal beneficio si sono fatte ulteriori insistenze in proposito.

« Pertanto il problema è stato ripreso in esame e sarà su di esso richiamata anche l'attenzione degli altri Ministri interessati, al fine dell'eventuale emanazione di un provvedimento legislativo con il quale le norme circa la temporanea sospensione dell'esercizio del diritto di affrancazione contenuta nel citato decreto legislativo presidenziale 4 dicembre 1946, siano estese a tutti i canoni enfiteutici, censi ed altre prestazioni perpetue comunque costituiti a favore di enti o privati ».

Il Ministro
GRASSI.

DI GIOVANNI. — *Ai Ministri della marina mercantile, della difesa e dei lavori pubblici.* — « Sul caso veramente singolare del piroscafo inglese *Fisch Pool*, affondato nel porto di Siracusa.

« Sta in fatto che il Comando delle forze navali britanniche del Mediterraneo nel di-

cembre 1945 aveva autorizzato il signor Malfitano Giovanni di Siracusa a recuperare il carico del piroscafo inglese *Fisch Pool*, affondato nel porto di Siracusa, con assegnazione del 50 per cento del recupero.

« Per assolvere al compito assunto il Malfitano provvide ai mezzi occorrenti, con enorme dispendio.

« Successivamente il Comando navale italiano, succeduto a quello britannico, ratificava la concessione, previa assicurazione assistita e controllata da un ufficiale del Comando marina di Messina ed a condizione che, oltre all'assegnazione del 50 per cento del recupero, fossero sgombrati gli esplosivi e fosse rimosso lo scafo della nave, senza altro compenso; condizioni pienamente accettate. All'uopo, venne redatto dal competente ufficio, con l'accettazione del Malfitano, apposito disciplinare. Senonché, all'atto dell'inizio dei lavori, sopravvenne un inspiegabile e tardivo ordine telegrafico di sospendere, ed interpostisi nella vertenza il Ministero della marina ed il Ministero dei lavori pubblici, sorpassando la concessione legalmente consentita dal Comando navale britannico a favore del Malfitano, ratificata dall'autorità italiana, venne disposto esperimento d'asta; al quale il Malfitano dovette necessariamente restare estraneo, limitandosi a protestare con atto del 21 febbraio 1947, notificato all'Ufficio del Genio civile di Siracusa, a tutela dei propri diritti quesiti.

« L'aggiudicazione venne fatta ad una ditta di Genova e non s'intende come, e perché, il Ministero dei lavori pubblici disponeva lo stanziamento (secondo notizia apparsa nei giornali) della somma di lire 4 milioni per i lavori di sgombero!

« Intanto il ritardo di circa due anni alla esecuzione dei lavori, sollecitato ripetutamente dal Malfitano, aveva peggiorato le condizioni della nave e del carico, rimasto esposto ai marosi invernali, riducendo le possibilità del recupero; e mentre il Malfitano aveva assunto l'obbligo della rese del 50 per cento, alla nuova ditta veniva ridotta al 32 per cento oltre l'accollo a carico dello Stato della spesa di lire 4 milioni. Tutto ciò, a parte il danno alle maestranze portuali siracusane, per essersi spostato, a favore di una ditta di Genova, che vi provvederà con mezzi e personale propri, un lavoro essenzialmente destinato all'impiego di mezzi e mano d'opera di Siracusa, e l'inevitabile responsabilità dello Stato a risarcire al Malfitano i danni ben gravi, per la arbitraria rottura degli impegni contratti e legalmente ratificati ».

RISPOSTA. — « Nel dicembre 1945 il *Royal Navy Office* (R.N.O.) di Augusta partecipò al capo pilota Giovanni Malfitano che gli era stata concessa l'autorizzazione a recuperare il carico del piroscafo *Fisch Pool*, ferme restando le originali proposte intese a corrispondere metà del profitto alle Autorità navali britanniche. Al predetto capo pilota venne fatto presente inoltre che il Comando in capo del Mediterraneo aveva stabilito che le anzidette operazioni di recupero dovevano essere controllate da una « organizzazione ufficiale italiana ». A tal uopo lo stesso R.N.O. richiese alle Autorità navali di Messina di nominare un ufficiale od una organizzazione che potesse assumere tale controllo.

« Successivamente il direttore del *Mercant Ship Repairs Military of War Transport* di Genova, con lettera 23 gennaio 1946, comunicò alla Capitaneria di porto di Augusta di avere avuto l'incarico dal Ministero britannico dei trasporti di guerra di notificare che gli armatori e lo stesso direttore intendevano abbandonare il predetto piroscafo all'Amministrazione italiana alla quale veniva attribuita altresì la facoltà di agire nei confronti del relitto nella maniera più conveniente.

« In seguito a tale atto di abbandono il capo pilota Malfitano avanzò domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione a recuperare il piroscafo stesso ed il Ministero della marina mercantile diede istruzioni alla Capitaneria di porto di Siracusa di stabilire, con apposito disciplinare da compilarsi, d'intesa col Genio civile, le condizioni alle quali il recupero doveva essere eseguito dal richiedente.

« Lo Stato Maggiore della Marina però esprimeva il parere che, essendo il relitto della predetta nave di proprietà dello Stato, la concessione data al Malfitano dalle Autorità inglesi doveva considerarsi decaduta e che per il recupero in parola si dovesse « bandire una gara a *forfait* », alla quale il Malfitano avrebbe potuto essere invitato.

« Il Ministero della marina mercantile associandosi al parere espresso dal predetto Stato Maggiore, interessò l'Amministrazione dei lavori pubblici affinché si provvedesse al recupero in parola nel senso suindicato.

« In adesione a tale richiesta il predetto Ministero dei lavori pubblici dispose perché fosse bandita una gara in cui avrebbero dovuto essere tenute presenti le clausole del disciplinare già elaborato per la concessione da assentire al Malfitano. Tale gara, alla quale avrebbero dovuto essere invitate 18 ditte specializzate in recuperi marittimi oltre allo stesso Malfitano, è stata vinta dalla ditta Venturi.

« Il Ministero della marina mercantile non ha dato alcun affidamento al Malfitano circa l'esecuzione della rimozione del piroscafo di cui trattasi e le pratiche svolte dalla Capitaneria di porto di Siracusa, per la redazione del suddetto disciplinare non hanno alcun carattere per lo stesso Ministero ».

Il Ministro della marina mercantile
CAPPA.

DI GLORIA. — *Ai Ministri delle finanze e tesoro.* — « Per conoscere le risultanze dell'inchiesta ultimamente condotta in merito all'assorbimento del Monte di pietà di Pistoia da parte della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia ».

RISPOSTA. — « Il Monte di pietà di Pistoia era un ente di modeste proporzioni e con risorse limitate, che, per poter continuare la propria funzione autonoma, avrebbe dovuto essere amministrato con grande rigidezza e con grande prudenza. Si ebbero invece l'esito negativo dell'esercizio del credito ordinario e le malversazioni dello stimatore-cassiere, che cagionarono la perdita del patrimonio dell'Istituto.

« Da quell'epoca la sorte del Monte era segnata e altra possibilità non rimaneva che la sua incorporazione nella Cassa di risparmio, per evitare una liquidazione dannosa e per assicurare alla cittadinanza di Pistoia la continuità del credito pignoratizio.

« Il Monte si oppose con tutti i mezzi a questa naturale soluzione, sostenendo, in sostanza, che esso avrebbe potuto reggersi con sovvenzioni gratuite della Cassa di risparmio e con contributi del comune di Pistoia, ma tali soccorsi avrebbero dovuto durare, ed accrescersi, in avvenire, senza determinazione né di scadenza, né di importo, in considerazione delle sempre crescenti difficoltà di vita dei Monti di pegni in genere e di quello di Pistoia in particolare, ed un simile peso non poteva essere accettato dagli enti interessati, né era legittimamente ammissibile.

« Si manifestò, pertanto, la necessità di procedere alla incorporazione del Monte nella Cassa di risparmio di Pistoia ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

DOZZA, GRAZIA, COLOMBI. — *Al Ministro dell'interno.* — « In relazione alla risposta già data con comunicazione del 19 aprile 1947, n. 17972.309, in merito ad una

precedente interrogazione relativa alla ricostituzione della carriera del segretario comunale di Sedegliano Ettore Fortunati, arbitrariamente collocato a riposo, contro ogni principio giuridico e morale, e poscia con decisione del Ministero dell'interno, riassunto in servizio ed assegnato allo stesso comune di Sedegliano, dal quale successivamente risulterebbe trasferito al comune di Camino di Codroipo con ordinanza del prefetto di Udine;

premessi, in merito alla ricostruzione della carriera, che il suddetto funzionario è stato proposto dal prefetto di Udine, per l'assegnazione al grado V;

tenuto presente che tale assegnazione non può ritenersi riparatrice del danno morale e materiale sofferto per ragioni politiche, in considerazione che l'altro funzionario, che il Fortunati ha sostituito all'atto della sua riassunzione in servizio nel 1932, con inizio *ex novo* della carriera, nelle cui condizioni si sarebbe trovato, è attualmente al grado IV;

che è irrilevante il richiamo alle norme di legge che stabiliscono il concorso per il passaggio al grado IV, inquantoché trattasi nella fattispecie di un provvedimento straordinario, diretto a sanare una irregolare posizione ed una palese ingiustizia;

che d'altra parte la partecipazione al concorso è stata impedita dal fatto di non aver proceduto, frustrando ogni norma giuridica e di equità, alla promozione al grado V, necessaria per partecipare al concorso;

tenuto presente, per quanto riguarda il trasferimento nel comune di Camino di Codroipo;

che il provvedimento è ambiguo, inquantoché non sono chiari i motivi che l'hanno provocato;

nella nota ministeriale sopracitata si accenna ad un trasferimento ed a un incarico (in realtà, secondo la forma giuridica, così come appare nel decreto del prefetto di Udine in data 19 febbraio 1947, Div. II, Segr. numero 8385, trattasi di incarico provvisorio in comune di grado inferiore, tanto è vero che viene corrisposta anche l'indennità di missione), ad una ragione di incompatibilità del funzionario del comune di Sedegliano ed alle particolari qualità del funzionario stesso che lo avrebbe reso necessario nel comune di Camino di Codroipo;

che appare evidente che il provvedimento è stato provocato esclusivamente da motivi di rappresaglia e di bassa faziosità da parte dell'Amministrazione comunale di Sedegliano;

che il provvedimento stesso è anti-giuridico, nella sua sostanza, sia se considerato sotto l'aspetto del trasferimento, sia se considerato sotto l'aspetto dell'incarico;

che il comune di Camino di Codroipo è di grado settimo, mentre il comune di Sedegliano è di grado sesto, per cui il trasferimento non poteva essere imposto;

che l'incarico, che, in ogni caso, non può, in quanto tale, far perdere la titolarità nel comune di Sedegliano doveva essere affidato con il consenso esplicito e pieno dell'interessato;

che l'allontanamento comunque del comune di Sedegliano, prescindendo da ogni considerazione di vantaggio o di danno, deve essere considerato un atto di dispregio ad ogni principio morale di giustizia, poiché la riassunzione in servizio del segretario Ettore Fortunati più che su principi giuridici è stata basata appunto su principi morali e di giustizia;

che la riassunzione in servizio in sostanza, dati i motivi che l'hanno determinata, è in stretta relazione alla sede;

che è inammissibile che, mentre epurati, sospesi e discriminati vengono mantenuti negli stessi posti coperti precedentemente, chi ha partecipato alla lotta antifascista ed al movimento di resistenza debba avere un trattamento diverso;

gli interroganti chiedono di conoscere se l'onorevole Ministro intenda disporre:

1°) che venga provveduto, con la massima urgenza, alla ricostruzione della carriera del segretario comunale Ettore Fortunati, con l'assegnazione al grado IV, assegnazione, giuridicamente e moralmente fondata, che sola potrà riparare l'ingiustizia subita dal suddetto funzionario, che non si è piegato alla tirannide fascista;

2°) che il suddetto funzionario, in pendenza della sua ricostruzione della carriera, venga mantenuto titolare del comune di Sedegliano, come è suo diritto, e ciò per ragioni di prestigio e di dignità ».

RISPOSTA. — « La posizione del segretario comunale di I classe Ettore Fortunati, ai fini della ricostruzione della carriera, è stata esaminata dal Consiglio d'amministrazione nella seduta del 9 luglio corrente.

« Con domanda 26 dicembre 1945 il Fortunati chiedeva un provvedimento riparatore in relazione alla interruzione di servizio verificatasi nei suoi confronti nel periodo 4 ago-

sto 1923-9 gennaio 1925, in seguito alle dimissioni da segretario del comune di Ronchia, determinate da motivi politici.

« Il Consiglio d'amministrazione, accertata la causale politica di tali dimissioni, ha ritenuto pertanto applicabile al caso il disposto del 3° comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 e, considerato che il Fortunati, quale segretario del comune di Ronchis dal 12 maggio 1910, sarebbe stato inquadrato al 1° gennaio 1929, per effetto del regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, ove non si fosse verificata l'anzidetta interruzione di servizio, nel ruolo della provincia di Udine, tra i segretari di grado VI, ha retrodatato appunto al 1° gennaio 1929 la di lui anzianità nel grado VI.

« Il Consiglio d'amministrazione non ha avuto però la possibilità di procedere, in sede di ricostruzione della sua carriera, ad una successiva promozione del Fortunati, opponendosi al riguardo la disposizione contenuta nel 4° comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, in quanto si trovano ancora nel grado VI, senza aver demeritato, vari segretari inquadrati nel ruolo della provincia di Udine, con anzianità nel detto grado anteriore a quello riconoscibile al Fortunati.

« La posizione del Fortunati è stata pertanto esaminata con la migliore disposizione possibile, come è dimostrato anche dal fatto che nonostante detto funzionario fosse stato collocato a riposo a sua domanda per motivi di salute previamente accertati, e nonostante la sua età oramai avanzata, il Ministero, in via puramente equitativa, ha disposto la di lui riassunzione in servizio, mentre il Fortunati si era limitato a chiedere il riconoscimento delle interruzioni di carriera agli effetti della pensione.

« Circa la residenza, i provvedimenti relativi alle assegnazioni di segretari comunali dal grado VIII al V incluso, sono, com'è noto, di competenza del prefetto, e non possono pertanto che confermarsi le circostanze già significate nella risposta di questo Ministero alla precedente interrogazione dell'onorevole interrogante circa i motivi di opportunità locale e di servizio che hanno indotto il prefetto di Udine ad allontanare il Fortunati dal comune di Sedegliano conferendogli l'incarico della reggenza di quello di Camino di Codroipo.

« Detto prefetto, comunque, nuovamente interpellato al riguardo, ha soggiunto che il Fortunati gode presso il comune di Camino di Codroipo del trattamento di missione, e ri-

sulta sodisfatto del particolare incarico di fiducia avuto in ordine al riordinamento di quell'Ufficio comunale.

Il Ministro
SCELBA.

DUGONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno prendere provvedimenti idonei ad esonerare dal pagamento del canone obbligatorio di abbonamento alle radio-audizioni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, le sedi dei partiti politici, dalle quali invece viene attualmente preteso ».

RISPOSTA. — « In merito all'interrogazione con cui si fa presente la opportunità di adottare « provvedimenti idonei ad esonerare dal pagamento del canone obbligatorio di abbonamento alle radio-audizioni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, le sedi dei partiti politici » si precisa al riguardo, che, allo stato attuale della legislazione, sono tenuti al pagamento di detto contributo (e non canone obbligatorio di abbonamento, come con dizione inesatta è indicato nella interrogazione), tutti i circoli ed associazioni non aventi scopi unicamente culturali, sportivi o religiosi.

« Pertanto le sedi dei partiti politici, non rientrando in alcuna delle categorie esenti, sono obbligate al pagamento del contributo in parola.

« Tuttavia, la Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, tenute presenti le osservazioni da più parti pervenute circa la fondatezza o meno dell'applicazione di tale contributo obbligatorio, nei confronti di tutti gli enti previsti dalla legge, sta esaminando, d'accordo con l'ente concessionario interessato, l'opportunità di promuovere un provvedimento di legge tendente all'abrogazione di ogni sorta di contributi fissi obbligatori alle radio-audizioni.

« Tale provvedimento potrà, in ogni caso, decorrere dal 1° gennaio del prossimo anno, in quanto, per l'anno in corso, sono stati già resi esecutivi dalle Intendenze di finanza i relativi ruoli di riscossione ».

Il Ministro
PELLA.

DUGONI, VERNOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere i motivi che hanno indotto il Presidente del Consiglio ad assumere all'Ufficio centrale di

statistica il professor Manlio Tappi, ex consigliere nazionale, ex ante-marcia, ex sciarpa littorio, ex fiduciario del pubblico impiego ».

RISPOSTA. — « Il professor Manlio Tappi prestò servizio alle dipendenze dell'Istituto centrale di statistica con la qualifica di capo-sezione dal 1° ottobre 1930 al 16 ottobre 1938; in tale data egli rassegnò le dimissioni dall'impiego essendo stato nominato consigliere nazionale alla Camera dei fasci e delle corporazioni.

« Il professor Tappi, oltre ad essere persona di assoluta onestà e probità, ha una riconosciuta competenza del campo della statistica agraria; professore titolare della Cattedra di economia dei paesi tropicali e subtropicali nell'Istituto agronomo per l'Africa Italiana, membro effettivo di numerose commissioni tecniche e di studio, il professor Tappi è altresì autore di importanti pubblicazioni economiche e statistiche.

« In considerazione pertanto della sua preparazione, che sarebbe potuta riuscire della massima utilità alla riorganizzazione dei servizi statistici, l'Ufficio centrale di statistica ne dispose la riassunzione in data 1° giugno 1947, con lo stesso grado di capo-sezione in precedenza ricoperto e lo assegnò al ramo di sua specifica competenza ossia al servizio delle statistiche agrarie.

« Il provvedimento venne adottato in applicazione dell'articolo 65 del Regolamento interno dell'Istituto il quale, in analogia al disposto dell'articolo 53 dello stato giuridico degli impiegati dello Stato, contempla la riassunzione in servizio, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, del personale di cui siano state accettate le dimissioni.

« Il professor Tappi rivestì effettivamente qualifiche e cariche politiche sotto il regime fascista, ma la sua figura morale ne uscì completamente integra, talché nessuna accusa è mai stata mossa da alcuna parte al suo operato ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

FABRIANI. — *Ai Ministri delle finanze e tesoro.* — « Per sapere se in analogia a quanto è stato disposto per gli istituti di insegnamento privato diretti da religiosi e per ragioni di giustizia e di imparzialità, non sia il caso di concedere anche agli istituti privati di insegnamento diretti da civili, le anticipazioni sui danni subiti da bombardamenti e asportazioni da parte dei nazi-fascisti, in modo che essi possano riprendere la loro normale attività ».

RISPOSTA. — « Non consta a questo Ministero che siano state emanate disposizioni per la concessione di anticipazioni ad istituti di insegnamento privato diretti da religiosi, sui danni da essi subiti per effetto di bombardamenti o di asportazioni da parte di nazi-fascisti; e neppure che tali anticipazioni od acconti vengano concessi in via di fatto.

« Attualmente, in base alla legislazione sui danni di guerra, vengono concessi modesti acconti soltanto per la perdita di indumenti personali e masserizie domestiche, strettamente necessarie alla vita ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

FERRARESE. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati in favore delle tante famiglie colpite dalle recenti alluvioni in provincia di Treviso e di Venezia, famiglie che ebbero distrutti i raccolti, animali annegati, mobili danneggiati ».

RISPOSTA. — « Per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze si fa presente che i possessori di fondi rustici danneggiati dalle recenti alluvioni nelle provincie di Treviso e Venezia in dipendenza dello straripamento di fiumi e di canali, potranno avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 47, primo comma, del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato col regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, per chiedere all'Amministrazione finanziaria una moderazione delle imposte sui terreni e sul reddito agrario dell'anno in cui è avvenuto il sinistro, purché siano venuti a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo.

« Inoltre, qualora il lamentato infortunio abbia determinato cambiamenti di coltura o di classe dei terreni in parola, gli interessati potranno ottenere la diminuzione degli estimi, chiedendo, nei modi e termini di legge, la verifica straordinaria a proprie spese, oppure avvalendosi della verifica ordinaria quinquennale, che viene effettuata gratuitamente.

« Si assicura, intanto, l'onorevole interrogante che sono state chieste in proposito, le necessarie informazioni alle Intendenze di finanza di Venezia e Treviso affinché il Ministero delle finanze possa esaminare la possibilità di venire incontro ai contribuenti danneggiati accordando la moderazione delle imposte fondiari, in relazione all'entità dei danni che saranno accertati dall'Ufficio tecni-

co erariale, a norma del citato articolo 47, primo comma, del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572 ».

Il Ministro delle finanze
PELLA.

FERRARESE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere perché il Ministero dell'interno abbia ritenuto di considerare cittadini italiani i signori Hermann, Walter, August e Friedrich Kruell fu Hermann, favorendo la restituzione del loro ingente patrimonio (H. Kruell, Società anonima trevigiana di Treviso) di grande valore, già sequestrato per la legge di guerra. (Decreto ministeriale 18 marzo 1947, in *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1947).

« Il provvedimento riesce inspiegabile quando si consideri che, notoriamente, trattasi di cittadini germanici, quantunque nati in Italia, dei quali è altrettanto notorio e di dominio pubblico che:

1°) tutti hanno portato le armi contro l'Italia, come tedeschi;

2°) tutti, quali sudditi germanici, nel 1914 si rifugiarono in Germania per rientrare in Italia dopo la pace;

3°) come tedesco, il padre Hermann Kruell nel 1915 ebbe le proprietà in Treviso confiscate;

4°) Hermann e Walter Kruell compirono il 21° anno di età quando erano sotto le armi nell'esercito tedesco durante la guerra 1915-18;

5°) August Kruell venne incorporato e prestò servizio nell'esercito tedesco durante la guerra 1914-18;

6°) tutti hanno sempre ostentata la loro cittadinanza germanica e come tali erano iscritti fra la popolazione di Treviso fino al 31 luglio 1946, quando trasportarono il loro domicilio legale a Campo Tures (Bolzano) (Hermann da Venezia) per ottenerne, forse, quei certificati di cittadinanza italiana che non avrebbero certamente ottenuto a Treviso dove erano noti i loro precedenti;

7°) tutti hanno sempre figurato fra gli stranieri censiti dalla questura di Treviso (per Hermann quella di Venezia);

8°) non hanno mai prestato servizio nell'esercito italiano perché sudditi germanici;

9°) August e Friedrich Kruell, quali sudditi germanici, vennero chiamati alle armi ed incorporati nella Wehrmacht nel 1941;

10°) August e Friedrich Kruell, dopo l'8 settembre 1943, hanno fatto parte del corpo tedesco di occupazione in Italia;

11°) Walter Kruell fondò e resse la cellula nazista di Treviso dal 1938 alla libera-

zione, quando ritenne opportuno di fuggire da Treviso con tutti i suoi. Da tutti, inoltre, è stato visto fino all'ultimo portare i segni dell'invasore al servizio di una oppressione morale e materiale;

12°) August e Friedrich Kruell, come militari germanici, sono stati fatti prigionieri dagli Alleati ed internati in campi di concentramento, da dove sono stati rilasciati in epoca imprecisata non si sa come;

13°) il fratello Hans Kruell che era stato incorporato nella Wehrmacht è caduto nel settembre 1943 in Corsica, combattendo sotto bandiera tedesca.

« Per sapere, inoltre, se quanto sopra era a conoscenza del Ministero dell'interno e se, comunque, si è provveduto e con quale esito ai dovuti relativi accertamenti prima della decisione che tende a riconoscere ai fratelli Kruell la cittadinanza italiana con le enunciate conseguenze che ledono l'interesse dello Stato, offendono i sentimenti della popolazione e turbano l'opinione pubblica per il palese abuso.

« Al prefetto e alla prefettura di Treviso era stata fatta opportuna segnalazione in proposito.

« Altre gravi circostanze di fatto circa la cittadinanza dei fratelli Kruell è la documentazione relativa per arrivare al citato decreto ministeriale 18 marzo 1947 in *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 1947, sono riportate dalla stampa locale di Treviso in una serie di articoli sui quali si richiama l'attenzione di codesto Ministero.

« L'interrogante domanda infine quali determinazioni saranno adottate in relazione a quanto sopra.»

RISPOSTA. — « Il decreto in data 18 marzo 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 31 marzo 1947, n. 74, è del Ministro per le finanze e per il tesoro, il quale con tale provvedimento ebbe a disporre la revoca del decreto ministeriale 14 ottobre 1945, con cui era stato proceduto al sequestro, a norma del regio decreto legislativo 4 febbraio 1942, n. 47, della « H. Kruell », Società anonima trevigiana, con sede in Treviso, sottoponendo, contemporaneamente, la Società stessa a sindacato.

« La revoca del precedente decreto trasse motivo dal fatto che l'interessenza tedesca nella Società risultava limitata, in quanto delle 1550 azioni costituenti il capitale sociale della stessa, soltanto 242 erano della cittadina tedesca Iasp Hulda vedova Kruell, mentre le

rimanenti 1308 appartenevano ad azionisti considerati cittadini italiani.

« Con l'interrogazione annunciata nella seduta del 2 corrente l'interrogante chiede di conoscere perché questo Ministero abbia ritenuto di considerare cittadini italiani i signori Ermanno, Walter, Augusto e Federico Kruell, dato che i predetti sarebbero notoriamente cittadini germanici, quantunque nati in Italia, ed avrebbero avuto sempre atteggiamento anti-italiano.

« Dall'esame degli atti risulta che il Ministero del tesoro, con nota 17 febbraio 1947, diretta a questo Dicastero, fece presente che la Società anonima trevigiana era stata a suo tempo sottoposta a sequestro, in applicazione della legge di guerra, e che i fratelli Kruell, allo scopo di ottenere la revoca di tale provvedimento, avevano fatto pervenire a quel Ministero 4 certificati di cittadinanza italiana rilasciati dal comune di residenza (Campo Tures) e 4 certificati del comune di nascita (Treviso) nei quali veniva attestato che essi non avevano resa la dichiarazione, di cui all'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

« Soggiungeva il Ministero del tesoro che, in base a tali documenti, si sarebbe dovuto senz'altro provvedere alla revoca del sequestro, ma che, essendo pervenute sfavorevoli notizie sulla condotta dei Kruell da parte della prefettura di Treviso, durante il periodo nazi-fascista, riteneva opportuno interpellare il Ministro dell'interno al fine di conoscere se tale circostanza potesse infirmare o modificare lo stato di cittadinanza italiana dei fratelli Kruell, conseguito ai sensi del citato articolo 3.

« La risposta, che il Ministero dell'interno era stato pregato di dare al quesito, non aveva alcun carattere di discrezionalità, riducendosi alla constatazione di un effetto già *ope legis* verificatosi, in conseguenza del disposto del n. 3 del citato articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

« In base a tale disposizione, una volta accertato che una persona è nata in Italia, vi risiede da almeno 10 anni e non ha dichiarato, compiuto il 21° anno di età ed entro il 22°, di voler conservare la cittadinanza straniera, lo stato di cittadino italiano non può essere dubbio.

« Ora, poiché, in seguito all'accertamento di tali elementi nei riguardi dei suddetti fratelli Kruell, il comune di Campo Tures aveva certificato che gli stessi erano cittadini italiani, questo Ministero, richiesto di esprimere il suo avviso, peraltro di natura non vincolante, si limitò a constatare che la norma di

cui al n. 3 del citato articolo 3 era stata legittimamente applicata.

« Nel fare ciò, questo Ministero si limitava ad esaminare il lato formale della questione, cioè se, con il verificarsi delle condizioni di legge, poteva ritenersi derivato ai fratelli Kruell lo stato di cittadinanza italiana.

« Appunto perciò nella nota 17 marzo 1947, di risposta a quella del tesoro, questo Ministero, tenne, innanzi tutto, a chiarire che non poteva entrare nel merito della richiesta restituzione della azienda ai fratelli Kruell, comunicando, a tale preciso scopo, che « non aveva alcuna competenza a decidere, ecc. »; e, soltanto dopo tale promessa, espresse l'avviso che, essendo da ritenere verificate le condizioni di cui al n. 3 articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, i predetti Kruell erano da considerare cittadini italiani.

« Il fatto poi che taluno dei fratelli Kruell avesse prestato servizio militare nell'esercito germanico, anche durante il periodo dell'occupazione nazi-fascista, non avrebbe potuto fornire a questo Ministero la possibilità di una diversa soluzione del quesito, in quanto, in base all'articolo 8 della citata legge, la perdita della cittadinanza italiana consegue per il cittadino, che entri a servizio militare di una potenza estera, soltanto quando egli vi persista dopo l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato il servizio stesso: condizione questa che non risulta, nel caso, essersi verificata.

« Conseguentemente, la posizione dei predetti fratelli Kruel non sarebbe — *stricto jure* — dissimile a quella di quei cittadini italiani che abbiano in vario modo collaborato con le autorità germaniche di occupazione rendendosi perciò passibili delle sanzioni previste dalle leggi vigenti, ordinarie o speciali, fra le quali sanzioni, peraltro, non è compresa la perdita della cittadinanza italiana.

« Tuttavia, di fronte alle segnalazioni in seguito pervenute circa l'atteggiamento tenuto da alcuni dei fratelli Kruell durante il periodo dell'occupazione nazi-fascista, erano state già disposte indagini, che vengono ora sollecitate, al fine di accertare se a taluno dei predetti non sia applicabile il decreto legislativo 25 luglio 1915, n. 1144, in base al quale, durante la guerra 1915-18, non era ammesso l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dei numeri 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

« Qualora da tali accertamenti dovesse risultare che qualcuno dei fratelli Kruell si

sia trovato in dette condizioni, questo Ministero non mancherà di segnalarlo a quello del tesoro e di disporre, in pari tempo, per la necessaria rettifica dei relativi atti dello stato civile ».

Il Ministro

SCELBA.

FERRARESE. — *Al Ministro della difesa.*
— « Perché — in relazione al regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, convertito in legge il 5 dicembre 1941, n. 1508, che estende i benefici economici di carriera concessi ai combattenti della guerra 1915-18 a quelli della guerra 1940-45, e più precisamente con riferimento alle disposizioni sulla carriera del personale dello Stato di cui al comma terzo, articolo 43, capo IV, del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, nel quale è detto che « il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti, per ferite o malattie contratte a causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera come passato presso i reparti predetti, agli effetti del collocamento di cui al presente articolo » — voglia previsionsare se il periodo trascorso in prigionia dopo l'8 maggio 1945 (data di cessazione delle ostilità) e fino alla data del rimpatrio, sia da considerarsi come trascorso presso i reparti combattenti per la concessione dei benefici economici e di carriera di cui al predetto articolo ».

RISPOSTA. — « 1. - L'applicazione delle disposizioni contemplate dal regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nei confronti dei combattenti della guerra 1940-45 è stata regolata da uno schema di decreto del marzo 1947 attualmente in corso di approvazione.

« 2. — Ai combattenti prigionieri di guerra in mano di una delle Nazioni Unite i benefici previsti dal citato decreto-legge n. 868 vengono estesi fino alla data di cessazione dello stato di prigionia, ma comunque non oltre la data del 15 aprile 1946 (cessazione dello stato di guerra).

« 3. — La stessa disposizione è stata adottata nei confronti di coloro che, in servizio all'8 settembre 1943, vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti come tali in Germania ed in Giappone oppure in territori controllati dalle Forze armate delle predette Nazioni.

« 4. — La concessione dei benefici è per tutti subordinata al favorevole giudizio, espresso all'atto del rimpatrio dalle apposite

commissioni, sul comportamento tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di captività ».

Il Ministro
CINGOLANI.

FERRERI. — « *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non reputa giusto ed opportuno concedere qualche facilitazione dando disposizioni all'Intendenza di finanza di Pavia per l'esazione di imposte dovute dai coltivatori diretti ed agricoltori dei comuni di Miradolo, Chignolo Po, Inverno ed altri vicini, posti in provincia di Pavia, i quali furono colpiti il 22 giugno 1947 da una furiosa grandinata di cui, a memoria d'uomo, non si ricorda l'eguale e per effetto della quale, specie in Miradolo, andarono distrutti totalmente o quasi i vigneti. Il raccolto dell'uva, non solo risulta per quest'anno definitivamente compromesso per molti piccoli agricoltori, ma si richiederanno spese notevoli per il ripristino delle viti, ed anche per l'anno venturo il reddito risulterà diminuito. D'altronde la vite è la coltura prevalente della zona e quindi le spese occorrenti da una parte ed il mancato ricavo dall'altra, pongono i modesti coltivatori in serie difficoltà finanziarie.

« Come le autorità locali, consapevoli del disagio, hanno concesso agevolazioni per la esazione dei tributi locali, così l'interrogante chiede al Ministro delle finanze se non ritiene equo provvedere perché l'esazione dei tributi erariali, e, specialmente, dell'imposta patrimoniale proporzionale sia congruamente rinviata almeno per le prossime rate, al fine di permettere ai contribuenti di fare i fondi senza ricorrere ad onerose operazioni patrimoniali ».

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta di agevolazioni in sede di riscossione dei tributi erariali, fatta dall'onorevole interrogante a favore dei coltivatori diretti ed agricoltori della provincia di Pavia danneggiati dalla grandinata del 22 giugno 1947, si fa presente che è stata interessata l'Intendenza di finanza di detto capoluogo perché riferisca circa la natura e l'entità dei danni, sentito l'Ufficio tecnico erariale, e ciò allo scopo di adottare quei particolari provvedimenti agevolativi che per singoli contribuenti si potranno rendere necessari ».

Il Ministro
PELLA.

FUSCHINI. — *Al Ministro di trasporti.* — « Per conoscere le ragioni per le quali le aziende, che con il decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 502, venivano poste in vendita da parte dello Stato stesso, continuano ancora ad esser gestite dallo Stato stesso, con grave pregiudizio degli interessi generali del Paese e con grave onere per il Tesoro.

« Si fa riferimento in particolare alla Gestione raggruppamento autocarri (G.R.A.), che svolge un'attività che viene considerata, per molteplici aspetti, antieconomica e si ritiene pertanto necessario che la gestione di detto ente sia riesaminata da una Commissione di esperti del problema dei trasporti e quindi risolta secondo i suggerimenti che saranno dati dalla detta Commissione ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 502, fu preordinato e promulgato in un periodo di particolare congiuntura politica, economica e finanziaria. La rapida discesa dei prezzi all'ingrosso, verificatasi nella primavera del 1946, la opportunità di procedere a realizzazioni per fronteggiare la situazione di Tesoreria, la ancor sentita carenza di mezzi di trasporto che faceva ritenere, per tali materiali, possibile un buon realizzo malgrado la situazione depressa del mercato, aveva fatto ritenere opportuno e attuabile il provvedimento legislativo sopraindicato.

« Com'è noto, invece, la situazione contingente di quei mesi si capovolve rapidamente riprendendosi il moto ascensionale dei prezzi ed il regime inflazionistico. D'altra parte, anche a prescindere dalla situazione contingente, l'attuazione del decreto legislativo del 2 giugno si dimostrò impossibile data la difficoltà di trovare imprese private disposte a rilevare, a condizioni vantaggiose per l'Erario, i Truck Pools nella loro interezza.

« La gestione statale dei centri autocarri si veniva intanto dimostrando assai vantaggiosa per l'Erario, com'è provato dal bilancio del 1946 chiusosi con un rilevante attivo che ha permesso, oltre al totale ammortizzamento del materiale rotabile ed all'incremento delle dotazioni patrimoniali, di raggiungere un utile netto di oltre cento milioni.

« La G.R.A. ha inoltre svolto una funzione calmieratrice sul mercato dei trasporti con grande vantaggio per il ritorno alla normalità in questo settore che è stato uno dei più sconvolti dagli eventi bellici e sul quale la speculazione ha in un primo tempo agito senza possibilità di freno.

« Inesatte quindi appaiono le affermazioni che l'attività della G.R.A. sia di pregiudizio agli interessi generali del Paese e onerosa per il tesoro.

« Infine è da rilevare la opportunità che lo Stato possa disporre di un complesso di automezzi propri, anche in relazione alla diminuita efficienza, in conseguenza del Trattato di pace, delle dotazioni delle Forze armate, per far pronte innanzi tutto alle proprie necessità sia ordinarie che nei casi di emergenza.

« Non appare pertanto opportuno che la gestione di detto ente sia esaminata come proposto dall'onorevole interrogante, da una Commissione di elementi estranei agli organi governativi.

« Comunque il Governo segue con ogni attenzione l'andamento della G.R.A. e non mancherà di prendere tempestivamente tutte quelle determinazioni che si riterranno opportune per la tutela degli interessi dell'Erario ».

Il Ministro
CORBELLINI.

FUSCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non sia oramai necessario ed urgente provvedimento quello dell'immediato ripristino delle preture di Formicola, Pietramellara e Caiazzo, sopprese ingiustamente dal fascismo e finora non ricostituite. Da lunghissimi anni i cittadini di quei tre mandamenti, per ottenere giustizia pretoriale, sono costretti a recarsi in sedi lontane (Capua, Teano e Piedimonte d'Alife), affrontando spese sproporzionate, attraversando decine di chilometri di strade spesso impraticabili, con mezzi di trasporto incomodi e disagiati e con impiego di intere giornate per ottenere provvedimenti anche se di scarsa importanza.

« L'interrogante chiede perciò di sapere fin quando debbono durare i sacrifici, i fastidi ed i danni di quelle sventurate popolazioni già, tanto martorate dalla guerra e dal fascismo, o se invece esse abbiano diritto ad una amministrazione della giustizia praticata con minore dispendio ed in maniera più umana e conveniente ».

RISPOSTA. — « Il ripristino delle preture di Formicola, Caiazzo e Pietramellara per il momento trova ostacolo nelle direttive del Governo, miranti a pervenire al risanamento finanziario dello Stato e ad una riforma razionale ed organica della pubblica Amministrazione.

« Comunque, il disagio cui accenna l'onorevole interrogante è ridotto al minimo per il fatto che nei comuni predetti già funzionano sezioni distaccate di pretura ».

Il Ministro
GRASSI.

GASPAROTTO. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — « Per sapere (nella imminenza del terzo annuale dell'eccidio di Fossoli, che ha gettato nel lutto tante famiglie e ha coperto di infamia il nome tedesco) quale sia l'attuale situazione processuale dei responsabili materiali del crudele trattamento dei perseguitati politici detenuti in quel campo e dei successivi eccidi, responsabili già consegnati dalle Autorità Alleate a quelle italiane ».

RISPOSTA. — « Il Tribunale militare territoriale di Bologna sta procedendo a carico del tenente delle SS. Tito, dei marescialli Haage, Rikoff e Koenig, dei caporali Gutwenger e Hobben delle SS. e dell'intendente Peskosta per il reato di violenza con omicidio contro privati nemici e contro prigionieri di guerra italiani (articoli 185 e 211 CPMG), perché, nel luglio 1944, nel campo di concentramento di Fossoli (Modena), uccidevano per rappresaglia, 70 internati civili e militari, mediante colpi di pistola alla nuca.

« Per ultimare l'istruttoria in corso, durante la quale l'imputazione predetta è stata estesa al suddito ucraino Mayer Alberto fu Rodolfo — arruolatosi nelle SS. tedesche ed attualmente detenuto in Italia — occorre procedere all'interrogatorio degli altri imputati e ad eventuali atti di confronto con alcuni dei 50 testimoni escussi, tra i quali il capitano di aviazione Maltagliati Armando, capo campo.

« (E inoltre risultato che esecutori materiali dell'eccidio furono, oltre il Mayer, altri militari ucraini, agli ordini del tenente Tito e del maresciallo Hage).

« Poiché i predetti imputati risultano attualmente residenti nella zona di occupazione americana in Germania, la sezione italiana di collegamento con il Governo americano di detta zona, con sede in Francoforte sul Meno, ha fatto regolare richiesta di estradizione delle persone ricercate, da tradurre in Italia, nel carcere militare di Bologna, e si è riservata di far conoscere appena possibile alla procura generale militare, la data e le modalità della loro consegna.

« Per affrettare la consegna dei predetti imputati, è stata interessata anche la sezione

alleata che si occupa dei criminali di guerra, presso il D.J.A.G. in Padova, tramite l'ufficiale inglese di collegamento presso la procura generale militare, maggiore Tighe, alla quale è stata trasmessa in copia la richiesta documentazione, necessaria a stabilire l'esistenza di un crimine di guerra.

« Poiché anche la Commissione Alleata ha interessato, nello scorso mese di marzo, il comandante generale del teatro europeo delle forze degli Stati Uniti d'America, si può ritenere che la consegna dei militari tedeschi avverrà a non lontana scadenza e che essa non sia stata finora effettuata, per difficoltà sorte nel rintraccio di qualcuno di essi.

« Si assicura, comunque, l'onorevole interrogante che la pratica relativa è tenuta in evidenza e seguita con vivo interessamento e che l'autorità giudiziaria militare sta facendo ogni sforzo per giungere a una rapida conclusione del procedimento a carico degli assassini degli-eroici patrioti di Fossoli ».

Il Ministro della difesa
CINGOLANI.

GHIDETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti ritiene equo adottare, per assicurare un più umano trattamento ai benemeriti istitutori assistenti del Convitto nazionale « Damiano Chiesa » di Bolzano. Abbandonati senza riconoscimento giuridico, con uno stipendio mensile — dicesi mensile — di circa millecinquecento lire, essi non sono considerati né statali, né avventizi, né lavoratori a giornata ».

RISPOSTA. — « Allo scopo di porre in grado l'Amministrazione del Convitto nazionale di Bolzano di corrispondere miglioramenti economici al personale dipendente, ivi compresi gli istitutori assistenti, il Ministero ha recentemente concesso all'Istituto predetto tre sussidi straordinari per complessive lire 555.000 che rappresentano la misura massima consentita dalle disponibilità di bilancio, nonché dalla necessità di soddisfare anche alle esigenze altrettanto pressanti di altri istituti pubblici di educazione.

« Ad ogni buon fine si precisa che gli istitutori assistenti di cui trattasi, percepiscono effettivamente, come risulta da un questionario richiesto ai singoli istituti di educazione nello scorso aprile, una retribuzione compresa tra le 1500 e le 2500 lire, ma beneficiano dell'alloggio e del vitto gratuito oltre che di tutti gli utili della vita interna (assistenza sanitaria, bucato, ecc.) del Convitto.

« In base alla vigente legislazione, gli istitutori assistenti sono impiegati assunti da enti con personalità giuridica pubblica con contratti a termine, la cui disciplina è regolata dalle norme contenute negli articoli 77 e seguenti del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009. Sono allo studio di un'apposita commissione i problemi riguardanti il nuovo assetto giuridico dei Convitti nazionali; in tal sede sarà considerato anche il nuovo stato giuridico da dare al personale assistente. Intanto, è in corso di diramazione da parte di questo Ministero una circolare con cui vengono date istruzioni ai rettori dei Convitti per una migliore tutela del lavoro del predetto personale ».

Il Ministro
GONELLA.

GHIDETTI, RAVAGNAN. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni che hanno determinato il Ministero della pubblica istruzione a sconsigliare al Ministero dell'interno l'accoglimento della delibera dell'Amministrazione della provincia di Venezia, avuto presente:

1°) che l'Amministrazione della provincia di Venezia ha, da tempo, deliberato « di assumere gli oneri di legge derivanti dall'eventuale istituzione di un liceo scientifico in Chioggia », rendendosi conto della giusta esigenza di quella popolazione, concretata in formale richiesta alle autorità superiori con l'approvazione unanime del Consiglio comunale;

2°) che di fronte alla controversa questione di competenza fra le due autorità provinciali — amministrativa, l'una, e scolastica l'altra — è opportuno che il Ministero della pubblica istruzione non si limiti a rilevare che non sono stati osservati i modi ed i termini previsti dalla legge nell'avanzare la necessaria istanza per avere il comune di Chioggia dovuto decidersi a presentare domanda direttamente al Ministero, bensì che dia alle autorità scolastiche della provincia di Venezia chiare istruzioni per far cessare il poco edificante contrasto che si trascina da mesi ».

RISPOSTA. — « Si precisa anzitutto che finora questo Ministero della pubblica istruzione non ha ricevuto alcuna istanza diretta ad ottenere l'istituzione di un liceo scientifico governativo in Chioggia da parte dell'Amministrazione provinciale di Venezia, alla quale per legge spetta di presentare una tale domanda. È pervenuta soltanto, nel mag-

gio 1946, una lettera del Ministero dell'interno con la quale si chiedeva un parere sulla necessità o meno di tale istituzione e circa l'entità degli oneri che avrebbe dovuto assumere quell'Amministrazione provinciale.

« A tale richiesta fu risposto che il Ministero, non avendo ricevuto alcuna istanza in proposito, non disponeva di sufficienti elementi di giudizio; che gli oneri della provincia erano quelli stabiliti dalla legge, ma che, se il comune avesse voluto assumere direttamente una parte di tali oneri, mediante accordo diretto con l'Amministrazione provinciale, il Ministero nulla avrebbe avuto da eccepire, rimanendo estraneo ad accordi del genere; che infine sembrava non potersi ravvisare, allo stato degli atti, l'inderogabile necessità dell'istituzione.

« Tale avviso fu espresso in relazione alle note resistenze opposte dal Ministero del tesoro per la creazione di nuovi istituti. Mentre non sembrava avere carattere di estrema urgenza la creazione di un nuovo liceo scientifico in Chioggia, dove già funzionava una sezione staccata del liceo scientifico di Venezia ed a distanza non eccessiva da Chioggia esistono i tre licei scientifici di Rovigo (chilometri 57), Ferrara (chilometri 89), Padova (chilometri 101), senza contare il liceo classico di Adria (a 25 chilometri).

« Questo Ministero della pubblica istruzione ha però sempre ripetuto che in ogni caso avrebbe preso in esame con la maggiore attenzione una istanza corredata dai prescritti documenti che gli fosse pervenuta da parte dell'unica autorità competente a presentarla (Amministrazione provinciale di Venezia), istanza che, si ripete, non risulta finora pervenuta, né entro i termini di legge, né fuori di tali termini.

« Si assicura ancora che se tale domanda verrà presentata, non si mancherà di prenderla in attento esame, sempre — beninteso — entro il limite dei fondi che il Ministero del tesoro potrà concedere per la creazione di nuovi istituti e comparativamente con le altre domande del genere che sono pervenute ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

RISPOSTA. — « La deliberazione 12 agosto 1946 con la quale la deputazione provinciale di Venezia aveva stabilito di assumere a suo carico gli oneri per il funzionamento di un nuovo liceo scientifico in Chioggia, non fu approvata su conforme avviso della commissione centrale per la finanza locale.

« Il comune di Chioggia, nell'aprile scorso, ha peraltro inoltrato nuove deliberazioni in proposito contenenti deduzioni avverso il provvedimento di denegata approvazione.

« Dette deliberazioni sono state da questo Ministero, in data 7 maggio 1947, rimesse alla prefettura di Venezia affinché sulla questione si pronunzino l'Amministrazione provinciale e la Giunta provinciale amministrativa.

« Non appena tale istruttoria sarà ultimata, gli atti verranno sottoposti al riesame della commissione centrale per la finanza locale.

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

GORTANI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se, avendo espresso il suo consenso circa la necessità di agevolare ed affrettare il ripristino delle aziende artigiane distrutte o danneggiate dalla guerra, non ritenga urgente di risolvere tale problema con la concessione di appositi contributi, particolarmente per le piccole aziende, combinati con facilitazioni creditizie per ricostituire gli impianti, ivi compresi strumenti da lavoro, macchinari e materie prime ».

RISPOSTA. — « Sono allo studio provvedimenti per il riordinamento dell'assistenza creditizia all'artigianato onde dare la possibilità alle piccole aziende di accedere economicamente al credito sia per far fronte alle spese straordinarie inerenti alla ricostruzione degli impianti danneggiati o distrutti dalla guerra, che per procurarsi i mezzi necessari alla ordinaria gestione.

« Le provvidenze legislative emanate dal Governo per la ricostruzione degli stabilimenti danneggiati e la riconversione degli impianti, mentre hanno avuto larga ed efficace attuazione nei riguardi delle grandi aziende, si sono dimostrate, per ragioni tecniche, inefficaci per le piccole industrie a cui occorre assicurare il credito attraverso una procedura economica e spedita.

« In tal senso questo Ministero ha rivolto concrete proposte al Ministero del tesoro ».

Il Ministro.
TOGNI.

GORTANI. — *Al Governo.* — « Per sapere se siano state sottoposte a rigoroso esame le notizie recate a più riprese da connazionali e stranieri, e divulgate anche ultimamente dalla stampa quotidiana, sulla presenza di

italiani ancora trattenuti come prigionieri di guerra in Russia e come prigionieri o internati civili in Jugoslavia; e per avere la certezza che nulla di quanto è umanamente possibile viene trascurato dall'Italia per fare luce su questo argomento dolorosissimo e ottenere che i suoi figli le siano restituiti ».

RISPOSTA. — « Presso gli organi dipendenti, viene effettuato, secondo le disposizioni in atto un rigoroso esame delle notizie fornite da militari italiani prigionieri in Russia o internati in Jugoslavia, subito dopo il loro rimpatrio, in merito alla presenza di connazionali in quei territori.

« Le indicazioni utili che scaturiscono da tale disamina vengono subito segnalate al Ministero degli affari esteri che provvede a svolgere ogni interessamento per accertare lo stato effettivo dei fatti e per il rimpatrio che può derivarne ».

Il Ministro della difesa
CINGOLANI.

GORTANI, PIEMONTE, GARLATO, FERRARESE, SCHIRATTI, CARBONARI, PAT, FRANCESCHINI, CONCI ELISABETTA, FANTONI, CIMENTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Intorno alla necessità di provvedere con la massima urgenza a riaprire la sbocca emigratorio verso l'Austria, che in precedenza era stato assicurato dai competenti organi periferici e ostacolato fino a chiuderlo del tutto dal potere centrale, con palese incomprendimento dei bisogni che assillano le masse operaie disoccupate delle provincie nord-orientali ».

RISPOSTA. — « Si premette che l'emigrazione dei lavoratori italiani in Austria e in particolare la sospensione del flusso emigratorio verso quel Paese, determinato dal mancato trasferimento delle rimesse in Italia, hanno già formato oggetto di analoghe interrogazioni rivolte dall'onorevole Schiratti e dell'onorevole Gortani, ai quali è già stata data risposta da questo Ministero, rispettivamente in data 25 febbraio e 5 maggio 1947. Inoltre l'onorevole Gortani ha rinnovato sullo stesso argomento una interrogazione con richiesta di risposta urgente orale.

« Lo scrivente non può che confermare in questa sede il punto di vista già espresso in precedenza dal Ministero del lavoro.

« Nello scorso anno, in occasione dell'emigrazione in Austria di circa 600 lavoratori fornacini del Veneto, sorsero serie difficoltà, non ancora risolte, per il trasferimento in

Italia, in valuta o in forma di compensazione merci, dei risparmi degli emigranti.

« Data infatti l'impossibilità attuale di trasferire la valuta in Italia, in mancanza di un rapporto di cambio fra la lira e lo scellino e di un accordo di pagamento fra i due Paesi, si dovrebbe far ricorso all'importazione di materiale austriaco, destinato a coprire le rimesse degli operai.

« La questione torna tuttora in oggetto di esame da parte di questo Ministero e di quello degli affari esteri e di dirette trattative che si stanno svolgendo fra le autorità austriache e la nostra rappresentanza diplomatica a Vienna, al fine di concordare le modalità per l'esportazione in Italia di merci e soprattutto per raggiungere un accordo generale che garantisca nell'avvenire il rapido invio dei risparmi dei nostri operai.

« Comunque questo Ministero, per evitare che la lunghezza delle trattative danneggiasse ulteriormente i lavoratori interessati ha da tempo disposto che agli operai veneti di cui sopra fossero anticipate le rimesse nella misura dell'80 per cento del loro valore.

« Ciò premesso, lo scrivente è certo che gli interroganti si renderanno conto della perplessità di questa Amministrazione di fronte alla ripresa di una emigrazione operaia organizzata in Austria, prima che sia possibile proteggere gli interessi dei lavoratori assicurando l'invio di parte di loro guadagni in Italia.

« Non si intende peraltro ostacolare l'espatrio di singoli lavoratori (né sarebbe possibile farlo, data la libertà di emigrazione, consacrata anche nella nuova Costituzione), i quali, pur edotti delle accennate difficoltà relative al trasferimento delle rimesse, siano disposti ugualmente a partire.

« Lo scrivente infine dà assicurazione che, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, continuerà a svolgere vivo interessamento per la sollecita stipulazione dell'accordo con l'Austria che, garantendo l'invio dei risparmi, ponga la necessaria premessa per la ripresa dell'emigrazione operaia in quel Paese ».

Il Ministro
FANFANI.

GRIECO. — *Al Ministro dell'Interno.* — « Per conoscere i motivi che hanno provocato il provvedimento di trasferimento del segretario comunale di Oria (Brindisi), dottor Giuseppe Frazzini, provvedimento che la cittadinanza di Oria ritiene dovuto ad intervento non legittimo di un partito locale ».

RISPOSTA. — « Il trasferimento del segretario comunale di prima classe Frazzini Giuseppe da Oria a Roccalbegna è stato determinato da motivi di servizio, in seguito ad una inchiesta eseguita ad Oria dall'Ispettore provinciale amministrativo, che aveva riferito sfavorevolmente sulla capacità del predetto funzionario e concludendo che la sua azione aveva recato notevole nocumento al funzionamento di quell'amministrazione comunale ».

Il Ministro
SCELBA.

GRIECO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, dei lavori pubblici e delle finanze.* — « Per conoscere se essi non trovino opportuno, ai fini di aiutare lo sviluppo industriale del mezzogiorno di rimettere in vigore, con un nuovo ed aggiornato decreto legislativo, le direttive contenute nella legge 5 dicembre 1941, n. 1572, sul « Decentramento degli stabilimenti industriali in connessione coi nuovi impianti idroelettrici nell'Italia Centrale, Meridionale e Insulare », la cui efficacia è venuta a cessare il 31 dicembre 1946. Simile voto, già espresso da vari enti dell'Italia Centrale e Meridionale, e recentemente dalla deputazione provinciale di Bari è conforme agli interessi bene intesi della ricostruzione dell'economia meridionale, la quale non poté usufruire dei vantaggi concessi dalla legge 5 dicembre 1941, a cagione degli eventi bellici, ma che ora potrebbe profittarne assai utilmente, se un decreto legge ne prorogasse gli effetti per almeno 10 anni ».

RISPOSTA. — « L'opportunità di prorogare o meno le disposizioni della legge 5 dicembre 1941, n. 1572, è stata già esaminata da questo Ministero, che ha dovuto rilevare come le varie agevolazioni previste nella legge citata per i nuovi impianti industriali sorti nelle provincie dell'Italia Centro Meridionale e Insulare, non potrebbero essere prorogate *sic et simpliciter*.

« Invero, la situazione attuale della produzione dell'energia elettrica e le norme che ne disciplinano i consumi non consentono di rinnovare le agevolazioni relative ai prezzi dell'energia, nonché il trattamento preferenziale nelle forniture di essa.

« La Finanza statale non potrebbe d'altra parte, come è previsto nella legge n. 1572 del 1941, addossarsi in questo momento l'onere della costruzione di opere pubbliche e ferroviarie a vantaggio di singoli stabilimenti, quando gli immani compiti della ricostruzione

ne impegnano, per molti anni, le possibilità finanziarie.

« Per quanto riguarda una eventuale proroga dell'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile sul reddito industriale dei nuovi stabilimenti, si fa rilevare che tale esenzione, accordata a tutte le nuove iniziative, comporterebbe notevoli e ingiustificate rinunce per l'Erario.

« Pertanto non sembra opportuno ripristinare le agevolazioni di cui alla legge in questione, anche perché nelle presenti condizioni risulta assai limitato il giovamento che nuove iniziative industriali potrebbero trarre da tali agevolazioni, le quali certamente non sono allettativi sufficienti per investimenti di capitali che siano di proporzioni adeguate al problema ».

Il Ministro
dell'industria e commercio
TOGNI.

GRILLI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno esonerare dall'imposta straordinaria sul patrimonio le opere pie o quanto meno rivedere nei loro riguardi i criteri della imposizione.

« Questa interrogazione è stata suggerita dalla situazione in cui si trova l'Orfanotrofio Vittorio Alfieri di Asti che deve pagare, per il 1947, imposte per lire 475.000, nelle quali l'imposta straordinaria sul patrimonio incide per lire 375.596.

« L'Orfanotrofio, che provvede al mantenimento di 72 orfani, ha una entrata complessiva, fra canoni di affitto e rendita di titoli di lire 483.000.

« È in trattative per la vendita di metri quadrati 3000 di terreno fabbricativo, dalla quale potrà ricavare lire 1.200.000. Di queste, lire 966.000 sono già destinate ad estinzione di debiti arretrati.

« È evidente la impossibilità di continuare la sua vita così utile a tanti sventurati se deve soddisfare l'onere verso lo Stato ».

RISPOSTA. — « Il Ministero delle finanze è a conoscenza del sacrificio che importa alle opere pie e alle istituzioni di assistenza e di beneficenza il pagamento della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio.

« Questa imposta rappresenta, in sostanza, l'anticipazione di dieci annualità della ordinaria imposta patrimoniale, soppressa a partire dal 1° gennaio 1948. Perciò, a fronte del sacrificio immediato, è da considerare l'economia che sarà realizzata nei prossimi anni

in seguito alla soppressione dell'imposta ordinaria.

« D'altro lato, lo straordinario tributo è dovuto dai contribuenti tenuti, per l'anno 1947, al pagamento di detta imposta ordinaria ed è commisurato ai valori definitivamente accertati ai fini dell'imposta stessa per l'anno in corso.

« In considerazione dei caratteri di generalità, di realtà e di automaticità del tributo straordinario, non si ravvisa la possibilità di esonerare da esso le opere pie e gli istituti di assistenza e di beneficenza, banche per non creare un precedente che non mancherebbe di essere invocato da altre categorie di contribuenti.

« Un temperamento dell'onere derivante dalla imposta straordinaria proporzionale potrebbe, tuttavia, risultare da una riduzione degli imponibili accertati per i beni immobili ai fini della ordinaria imposta patrimoniale dell'anno 1947, alla stregua di istruzioni amministrative già emanate, come per i fabbricati, o in corso di emanazione, come per i terreni.

« Si ritiene che le opere pie e le istituzioni di assistenza e di beneficenza potrebbero avvalersi di tali disposizioni per quella parte del proprio patrimonio, che è investita in immobili, in modo da ottenere una valutazione più perequata di tali beni, da valere anche agli effetti dell'imposta straordinaria proporzionale.

« Il Ministero delle finanze sta, inoltre, preparando istruzioni di imminente diramazione, allo scopo di accordare ad alcune categorie di contribuenti, tra le quali saranno comprese le opere pie e le istituzioni di assistenza e di beneficenza, una maggiore rateazione di quella prevista dalla legge per il pagamento della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio. Con tale concessione gli enti predetti saranno messi in condizione di assolvere il debito tributario con aggravio sensibilmente diminuito ».

Il Ministro
PELLA.

GRILLI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Per conoscere se non ritengano necessario provvedere d'urgenza a sistemare la posizione dei reduci di guerra e più pacificamente:

premere sui Distretti militari perché provvedano alla liquidazione dei rilievi di conto in favore degli ex prigionieri ed al risarcimento per gli oggetti e valori sequestrati in prigionia;

disporre perché le pratiche di pensione privilegiata di guerra ai mutilati, invalidi e alle famiglie dei caduti, dispersi e irreperibili, vengano espletate con maggiore diligenza e sollecitudine e siano resi più semplici e facili i rapporti fra gli interessati e gli uffici appositi;

aiutare con assegni di prigionia gli ex prigionieri che, entro i 60 giorni di licenza, non hanno trovato lavoro o ripresa la vecchia posizione nella vita civile;

provvedere il più rapidamente possibile al processo di discriminazione degli ufficiali, affinché venga deciso sul loro avanzamento, sulle competenze amministrative, decorazioni, adeguamenti di pensione, ecc.

« Se non credano insomma opportuno prestare d'urgenza un sollievo ai reduci che, per aver servito la Patria, hanno diritto alla riconoscenza nazionale ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, già nel dicembre dello scorso anno comunicò alle Amministrazioni interessate il proprio nulla osta al pagamento dell'intero ammontare dei rilievi di conto presentati dai reduci dalla prigionia; da tale liquidazione finale vennero esclusi allora i certificati di credito rilasciati dalle Autorità americane, dato che presso queste erano allo studio i criteri e le modalità da seguire nella liquidazione stessa.

« Ora il Ministero della difesa, Esercito, in seguito a comunicazioni del Comando militare americano in Italia, ha dato istruzioni ai dipendenti organi (con circolare n. 5554/O del 31 maggio 1947) perché provvedano a restituire, previo rimborso dell'anticipo a suo tempo ricevuto, i rilievi di conto in dollari agli interessati, i quali li presentarono direttamente agli uffici americani appositamente istituiti, che effettueranno la liquidazione dell'intero importo del credito.

« Per quanto riguarda i valori e gli oggetti sequestrati dalle forze armate nemiche ed alleate, la cui restituzione sia stata negata dalla Potenza detentrica o se ne renda impossibile il recupero, le amministrazioni proposero nello scorso anno la concessione di un indennizzo in misura non superiore, per ogni reduce, a lire 30.000 per il sequestro di valuta e a lire 20.000 per il sequestro di oggetti personali.

« Questo Ministero comunicò di non poter aderire ad ulteriori concessioni di risarcimenti, per danni subiti in seguito alla cattura, oltre quelli già previsti dalle vigenti disposizioni.

« In merito all'espletamento delle pratiche per la concessione della pensione privilegiata di guerra, si fa presente che la direzione generale delle pensioni di guerra, pur essendo in difficoltà per raccogliere in breve tempo la documentazione necessaria per la liquidazione di tali pensioni, sta attuando provvidenze per venire incontro il più sollecitamente possibile alle vittime della guerra. Nelle more della liquidazione definitiva della pensione di guerra vengono concesse anticipazioni ai mutilati ed agli invalidi e liquidazioni provvisorie ai congiunti dei caduti. Inoltre, per facilitare la liquidazione delle predette pensioni, col decreto legge 10 aprile 1947, n. 420 è stata ammessa la presentazione di una documentazione sussidiaria in sostituzione di quella di rito non potuta acquisire per intervenute vicende belliche.

« Circa gli aiuti agli ex prigionieri che al rientro nella vita civile siano sprovvisti di lavoro, si comunica che col decreto legislativo luogotenenziale 16 febbraio 1946, n. 28 è già stato provveduto a concedere a tali reduci, qualora versino in stato di accertato bisogno, un assegno giornaliero per un periodo di 180 giorni computabili dalla data in cui il reduce sia rientrato nella vita civile.

« Per quanto concerne, infine il prospettato acceleramento del processo di discriminazione degli ufficiali, si fa presente che si tratta di materia di competenza del Ministero della difesa e degli organi appositamente costituiti a tale scopo ».

*Il Sottosegretario di Stato
Per il tesoro
PETRILLI.*

GUERRIERI FILIPPO. — *Ai Ministri della marina mercantile e della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano emanare per una più sollecita distruzione delle mine vaganti, avvistate e segnalate dai piroscafi in navigazione ai vari comandi di marina. Il ritardo di tale eliminazione, in oggi lamentato, costituisce un grave impedimento alla ripresa del traffico sui mari e alla sua sicurezza. Due mine, segnalate il 28 maggio 1947 l'isola del Giglio, il giorno 8 del successivo mese di giugno si trovavano ancora alla deriva in quello specchio d'acqua, né si sa quando siano state tolte ».

RISPOSTA. — « Come già è stato fatto presente con risposta scritta 25 giugno 1947, ad altra analoga interrogazione, il servizio del rastrellamento mine non dipende dal Ministero della marina mercantile, ma da quello

della difesa, Marina, cui fa capo il servizio dragamine che viene effettuato da personale militare o da personale civile militarizzato. E, pertanto, a questo Ministero nulla risulta circa le mine segnalate presso l'isola del Giglio. Si comunica però che la Marina militare ha fatto presente che la sorveglianza continua nelle fasce di sicurezza rende minima la possibilità della presenza di mine nella zona delle rotte di sicurezza e che gli incidenti occorsi per urto contro mine alla deriva si sono verificati perché le unità sinistrate non avevano osservato le prescritte rotte.

« Allo scopo di limitare sempre più il pericolo delle mine alla deriva, la Marina militare ha da tempo attuata una organizzazione per la sollecita segnalazione, ricerca e rimozione delle mine, impiegando tutto il personale tecnico ed i mezzi navali disponibili per tale lavoro, particolarmente gravoso dopo le violenti mareggiate che provocano lo strappamento degli ormeggi delle mine stesse.

« Con le operazioni di dragaggio, da tempo in atto, si procede alla sistematica rimozione degli sbarramenti di mine ormeggiate e da fondo, in mare aperto, lungo le coste e nei porti.

« Tale dragaggio è stato intensificato allo scopo di assicurare alla navigazione la necessaria sicurezza ».

*Il Ministro della marina mercantile
CAPPA.*

GUERRIERI FILIPPO, GOTELLI ANGELO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere:

a) quali siano gli specifici impedimenti che sino ad oggi hanno ostacolato ed ostacolano il sollecito ripristino della trazione elettrica della linea Sestri Levante-Spezia che, secondo le ripetute precedenti assicurazioni, avrebbe dovuto effettuarsi sino dal maggio 1947, ricordando l'urgenza dello stesso per il grave disagio, giunto sino a fenomeni di soffocazione per l'uso della trazione a vapore e per le frequenti gallerie, cui sono sottoposti i viaggiatori ed in modo particolare gli operai che quotidianamente ed in numero considerevole debbono recarsi per ragioni di lavoro a Spezia dai vari centri della Riviera di Levante;

b) se risponda a verità che, proprio in questi giorni, in contrasto con le aspettative e le assicurazioni di cui sopra, sia stata trasportata da Levante ad altra zona la sottostazione mobile di trasformazione in modo da ritardare, anziché affrettare, l'invocata rieletrificazione della linea in oggetto ».

RISPOSTA. — « La sottostazione mobile di trasformazione già inviata a Levante in vista di iniziare il servizio elettrico sulla linea Sestri Levante-Spezia non era sufficiente da sola ad alimentare il servizio stesso e, perciò, era previsto di inviarne una seconda a Sestri Levante.

« Essendo, però, sopravvenuta improvvisamente la necessità di sostituire due altre sottostazioni mobili sulla linea Firenze-Roma, sulla quale il servizio a trazione elettrica si effettua già da tempo e deve essere mantenuto nella massima efficienza, trattandosi di assicurare le comunicazioni rapide tra Milano, Roma e l'Italia Meridionale, non si è potuto mantenere il primitivo programma ed anzi si è dovuto rimuovere la sottostazione mobile di Levante.

« E nell'intendimento delle Ferrovie dello Stato di completare in breve tempo il servizio a trazione elettrica sulla linea Genova-Spezia per le condizioni particolarmente difficili di questa linea nel tratto dove esistono numerose gallerie e sarà fatto quanto è possibile a tale scopo.

« Sono a tutti noti gli imponenti lavori compiuti dalle Ferrovie dello Stato per il ripristino degli impianti ferroviari e la restituzione delle linee e dei mezzi di trasporto alle loro condizioni di efficienza, lavori che riscuotono l'approvazione e l'ammirazione dell'intero Paese poiché sono frutto della iniziativa e della operosità di tutto il personale ferroviario e delle industrie che contribuiscono alla ricostruzione.

« Tuttavia non sempre i mezzi e i materiali occorrenti risultano disponibili nella quantità e con la sollecitudine desiderabili, ed in tali condizioni non è possibile fare a meno di mantenere, nell'ordine dei provvedimenti, una graduatoria che tenga conto della importanza delle linee e della entità del traffico da smaltire, anche se ciò può contrastare con alcune giuste esigenze di particolari condizioni locali.

« Per quanto ora è possibile prevedere, e salvo imprevisti che possono sempre verificarsi, entro circa due mesi dovrebbero risultare disponibili i mezzi per iniziare l'esercizio a trazione elettrica sulla Sestri Levante-Spezia ».

Il Ministro
CORBELLINI.

MACRELLI. — *Ai Ministri dei trasporti e degli affari esteri.* — « Sulle ragioni del ritardo del ripristino della ferrovia San Marino-

Rimini, essenziale per la ripresa economica della zona, obbligatorio per il Governo italiano, in base alla convenzione del 1928 ».

RISPOSTA. — « Al riguardo, d'intesa col Ministero degli esteri, mi prego comunicare:

« La questione del ripristino della ferrovia Rimini-San Marino, distrutta da eventi bellici, è allo studio dei Ministeri competenti.

« Essa è stata recentemente sottoposta alla speciale Commissione per lo studio di un piano regolatore delle nuove costruzioni ferroviarie, costituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. La Commissione dovrà esaminare se vi siano ragioni che possano consigliare l'inclusione della ferrovia Rimini-San Marino in tale piano e, in caso affermativo, con quale grado di priorità ».

Il Ministro dei trasporti
CORBELLINI.

MACRELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se non creda che debbano essere finalmente tradotti in atto i provvedimenti più volte richiesti e promossi per regolare la posizione giuridica dei beni mobili ed immobili sottratti durante il periodo fascista, con la violenza morale e materiale, ad enti privati ».

RISPOSTA. — « Non sfugge certamente all'onorevole interrogante la complessità del problema riguardante le richieste di rivendica da parte di ex proprietari di beni acquisiti dal partito nazionale fascista e delle organizzazioni dipendenti con violenza o, comunque, con atti viziati.

« Si tratta, senza invadere il campo di norme già esistenti nel nostro ordinamento giuridico per quanto concerne i vizi dei contratti, di trovare una disciplina adeguata, specialmente per la parte che riguarda le avocazioni di beni delle società, cooperative, associazioni, ecc. sopresse per ragioni politiche.

Da mesi, anzi ormai da anni, i Ministeri competenti si sono scambiati propositi e progetti per venire incontro alle diverse esigenze che debbono essere tenute presenti in materia.

« Nella fase attuale vi è un progetto riassuntivo diramato per il concerto di rito ai Dicasteri interessati.

« Non si ritiene corretto verso l'Assemblea anticipare la pubblicità delle misure proposte, prima che esse vengano — dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri — portate formalmente alla decisione dell'Assemblea, o

in sede di Commissioni legislative, o in quella di una vera e propria formazione di legge.

« Poiché, peraltro, l'onorevole interrogante ha dimostrato di avere sopra l'argomento non solo una specialissima sensibilità, ma una adeguata preparazione specifica, la Presidenza del Consiglio rimette contestualmente all'onorevole Macrelli lo schema in parola, invitandolo a fare tutte le osservazioni del caso ».

Il Sottosegretario di Stato

ANDREOTTI.

MACRELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere i provvedimenti che il Governo intenda adottare, in via d'urgenza, per lo sviluppo e la difesa delle attività turistiche ».

RISPOSTA. — « L'intervento dello Stato nella ripresa turistica italiana si svolge in due settori. Il primo è quello legislativo per un riassetto degli organi e delle leggi che riguardano direttamente o indirettamente la materia del turismo. Il secondo è il promovimento di immediate e concrete iniziative per coadiuvare lo sforzo degli enti e dei privati che si svolge tra le mille difficoltà determinate dalla perdurante eredità, durissima, della guerra.

« Un consuntivo di quanto è stato sin qui fatto dall'apposito servizio della Presidenza del Consiglio, negli angusti limiti del bilancio, sarà portato a conoscenza della Costituente alla prima occasione favorevole.

« Riguardo alla riforma legislativa il Consiglio dei Ministri ha approvato sin dal maggio scorso lo schema di decreto istitutivo del « Commissariato per il turismo ». Rimesso il testo all'Assemblea veniva preso in esame dalla prima e seconda Commissione permanente, che inviavano le proprie osservazioni solo in data 4 luglio 1947.

« Le osservazioni stesse sono ora al vaglio dei competenti uffici della Presidenza e verranno tra breve portate per l'esame conclusivo al Consiglio dei Ministri.

« Con la istituzione del Commissariato, che potrà entrare in funzione tra pochissimo tempo, si inizierà l'attività organica del Governo in tutti i rami del settore turistico, tanto più urgente in quanto occorre riapparecchiare nuovamente ed in breve volgere di tempo il nostro Paese per renderlo aperto e confortevole al flusso turistico internazionale che si annuncia in notevole e progressiva ripresa ».

Il Sottosegretario di Stato

ANDREOTTI.

MARINARO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non è stato ancora pubblicato il provvedimento, già da mesi predisposto dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica riguardante provvedimenti eccezionali a favore degli eredi dei farmacisti morti in guerra od in conseguenza dell'attività partigiana.

« Tale provvedimento fu ufficialmente annunciato al Congresso interregionale dei farmacisti proprietari, tenuto a Napoli nel novembre 1946 ».

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato aveva già predisposto uno schema di provvedimento legislativo contenente provvidenze in favore degli eredi dei farmacisti morti per fatto di guerra.

« Chiesto il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti, questo ha fatto rilievi e proposte che si discostano dal testo approntato.

« Si è pertanto ritenuto sottoporre il provvedimento suddetto ad un riesame da parte dell'ufficio che ha elaborato il testo.

« Non appena tale riesame sarà concluso, si trasmetterà lo schema di legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'ulteriore corso ».

*L'Alto Commissario aggiunto
per l'igiene e la sanità pubblica*
D'AMICO.

MASTROJANNI. — *Al Ministro della difesa, Esercito.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi nei confronti degli studenti universitari che hanno frequentato i corsi A.U.C. in seno alla milizia universitaria.

« Il governo Badoglio li ammise ad un campo d'arma, al termine del quale avrebbero conseguito il grado di caporal maggiore — allievi ufficiali — come gli altri studenti che frequentarono i precorsi allievi ufficiali. E per chiedere inoltre, quali siano i provvedimenti relativi alla posizione militare di quanti frequentarono sia i precorsi allievi ufficiali terminati l'8 settembre 1943, sia i campi d'arma, sostenendo al termine gli esami per la nomina a caporali maggiori allievi ufficiali ».

RISPOSTA. — « 1. - La questione relativa al riconoscimento del grado di caporal maggiore agli ex allievi ufficiali della disciolta milizia universitaria che hanno frequentato a suo tempo i due corsi preliminari e relativi campi d'arma, è in corso di esame.

« 2. — Si precisa che il servizio prestato dai giovani nei detti due periodi preliminari e relativi campi d'arma non può essere riconosciuto loro come servizio militare di leva. Difatti le disposizioni allora in vigore che regolavano i corsi A.U.C. stabilivano che, per gli universitari frequentatori dei corsi di cui trattasi, la ferma di leva dovesse decorrere dalla data di inizio del periodo applicativo che normalmente veniva compiuto presso le scuole A.U.C. dell'Esercito. Ne consegue che, nel periodo di permanenza negli anzidetti due corsi preliminari, i giovani in questione dovevano considerarsi in congedo illimitato provvisorio e cioè nella stessa posizione in cui si trovavano tutti i giovani in attesa di essere chiamati alle armi per il compimento dei propri obblighi di leva.

« 3. — A partire dal 1942, furono sospesi i detti corsi applicativi. Fu pertanto disposto che i giovani provenienti dai corsi preliminari e relativi campi d'arma, fossero sottoposti agli esami a caporal maggiore e, ove promossi, inclusi nella graduatoria degli ammittendi ai corsi A.U.C.

« Per gli eventi dell'8 settembre 1943, detti corsi furono sospesi; e pertanto la posizione dei giovani in parola rimase quella di congedo illimitato provvisorio e quindi di tenuti a compiere la ferma di leva.

« 4. — La posizione dei giovani di cui trattasi, d'altra parte, è ben diversa da quella dei provenienti dai corsi preparatori di addestramento, i quali, chiamati alle armi il 15 febbraio 1943, conseguirono, prima dell'8 settembre 1943, il grado di caporal maggiore ».

Il Ministro
CINGOLANI.

MAZZA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per alleviare la grave situazione determinatasi per i coltivatori, i fittuari, i piccoli proprietari dei comuni di San Giuseppe Vesuviano, Poggiomarino, Ottaviano, Terzigno, ove l'intensa grandinata del 29 maggio ha provocato la perdita quasi totale dei prodotti della terra ».

RISPOSTA. — « Nello stato di previsione della spesa di questo Ministero non sono stanziati fondi per danni derivati da cause meteoriche, epperò manca la possibilità di adottare qualsiasi provvedimento di favore per gli agricoltori danneggiati dalla grandine del 29 maggio 1947 nei comuni di San Giuseppe Vesuviano, Poggio Marino, Ottaviano e Terzigno.

« Si è provveduto, tuttavia, ad interessare il competente Ministero delle finanze, perché esamini la possibilità di un'eventuale esenzione totale o parziale delle imposte a favore degli agricoltori danneggiati ».

Il Ministro
SEGNI.

MAZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere i motivi per cui non si è provveduto alle assegnazioni delle borse di studio che i reduci universitari vincitori del concorso bandito dal Ministero dell'assistenza post-bellica hanno regolarmente vinto dopo la compilazione delle graduatorie e la proclamazione dei vincitori.

« Si chiede di provvedere con urgenza anche perché la quasi totalità dei vincitori versa in condizioni economiche disastrose e non è in condizioni di continuare gli studi ».

RISPOSTA. — « Il competente ufficio di questo Ministero ha condotto il lavoro dell'assegnazione e della liquidazione delle borse di studio universitarie con la sollecitudine consentita dalle istruzioni relative al concorso e dagli indugi frapposti spesso dagli uffici locali nell'invio delle prescritte documentazioni e dagli Atenei nel fornire elementi e notizie indispensabili all'esame dei ricorsi.

« Tutti i decreti relativi al pagamento delle rate fino all'intero mese di giugno già sono registrati o in corso di registrazione.

« Nel frattempo sono state interessate le prefetture, tramite il Ministero dell'interno, ad anticipare alle Università, sulla contabilità speciale, le somme occorrenti per i pagamenti.

« Non può essere escluso che si verifichino, in qualche caso, ritardi nei pagamenti, per ragioni varie, non imputabili a questo Ministero della pubblica istruzione. Tali ritardi potrebbero derivare dall'eventuale mancanza di fondi presso le prefetture e da difficoltà incontrate dagli interessati per procurarsi l'attestazione di frequenza ai corsi, documento indispensabile per la riscossione della borsa di studio.

« Ad ogni modo, si dà assicurazione che il Ministero della pubblica istruzione ha fatto e continuerà a fare tutto il possibile per la sollecita definizione delle varie pratiche ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

MERLIN ANGELINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se intenda revocare sollecitamente la nomina te-

stè avvenuta del Provveditore agli studi di Padova nella persona di un ex squadrista e fedelissimo della repubblica fascista. Tale nomina, offensiva per un città che si è distinta nella lotta di liberazione, porterà a questo assurdo: che l'11 giugno 1947, in occasione del primo anniversario della Repubblica italiana, la consegna delle onorificenze agli studenti caduti e alle vittime del nazifascismo debba avvenire alla presenza di un capo degli studi che ha diretta responsabilità nelle manifestazioni criminali del regime fascista ».

RISPOSTA. — « Come è noto, per le insistenze del Ministero del tesoro (che non poteva consentire all'ulteriore inutilizzazione di funzionari per i quali era stata riconosciuta la compatibilità con la permanenza in servizio dai competenti organi epurativi, istituiti dalle apposite leggi al di fuori dell'Amministrazione) anche il Ministero della pubblica istruzione, ultimo fra gli altri Dicasteri, ha dovuto riassumere in servizio alcuni Provveditori agli studi prosciolti in sede epurativa, che da circa due anni si trovavano a disposizione, percependo tutti gli assegni, senza prestare servizio.

« In tale quadro generale rientra appunto il caso cui si riferisce l'onorevole interrogante.

« Ad ogni modo, è da tener presente che i Provveditori reggenti, restituiti ai rispettivi uffici a seguito della riammissione in servizio dei titolari, beneficeranno di particolari agevolazioni nell'imminente concorso per la nomina dei nuovi Provveditori ».

Il Ministro
GONELLA.

MERLIN ANGELINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se è stato mantenuto od abrogato il decreto, emanato a suo tempo, dal Governo di Salò, col quale erano aboliti, nel territorio della Repubblica sociale, i nomi delle scuole ricordanti gli appartenenti, vivi e defunti, alla casa Savoia, e l'attributo « regio » a tutti gli istituti. E per conoscere se analoghe disposizioni siano state date dal Ministero, estensibili ai ricordi del regime fascista, e se siano state osservate.

« E poiché risulta all'interrogante che in Roma, all'angolo via Tacito-via Gioacchino Belli, spicca la scritta « regia scuola elementare Umberto I », chiede se quella sola od altre ancora, ad un anno dalla conquista repubblicana del popolo italiano, ostentino i segni del passato regime ».

RISPOSTA. — « Per il conseguimento dello scopo cui accenna l'onorevole interrogante, non si ritiene che sia il caso di richiamare i provvedimenti presi dal governo illegale della cosiddetta repubblica sociale italiana.

« Ed infatti, a prescindere dalla questione sostanziale, al momento in cui, il 25 aprile 1945, il governo illegale predetto ha cessato del tutto di esercitare nel territorio a nord della linea gotica un potere di fatto, è subentrato in quel territorio sia pure con l'intervallo dell'Amministrazione militare alleata, il Governo legale dello Stato italiano che conservava ancora in quel tempo la forma monarchica, fino all'esito del referendum istituzionale.

« Dopo l'instaurazione della forma repubblicana, non risulta che da parte del Governo siano state emanate disposizioni di carattere generale per la sostituzione dei nomi di istituti, enti, edifici ed altri locali intitolati a persone della casa Savoia. E pertanto non è sembrato il caso che separate disposizioni del genere dovessero essere adottate d'iniziativa del Ministero limitatamente ai soli istituti scolastici.

« Ciò nonostante, ogni qualvolta da parte degli organi (collegi dei professori) e delle autorità scolastiche locali, alle quali compete l'iniziativa di promuovere provvedimenti singoli in materia di intitolazione di scuole, sono state avanzate proposte per la sostituzione delle intitolazioni fatte a persone della casa Savoia, il Ministero non ha mancato di provvedere sollecitamente, dopo aver riscontrato la regolarità della procedura adottata, all'emissione degli atti formali di sua competenza. Si aggiunge che tuttora continuano a pervenire al Ministero proposte in tal senso.

« Per quanto riguarda l'abolizione della qualifica di « regia » già conferita alle scuole governative di ogni ordine e grado, si fa presente che tale abolizione è stata espressamente sancita dall'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1946, n. 1.

« Di tale norma tutte le autorità scolastiche dipendenti hanno avuto legale conoscenza attraverso la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul Bollettino del Ministero ed è da ritenere che esse abbiano dato pronta esecuzione alla norma stessa, in quanto non erano necessarie particolari istruzioni da parte del Ministero. Istruzioni che invece è stato opportuno impartire ai Provveditori agli studi con circolare n. 68/14841 dell'8 agosto 1946, per quanto si riferisce all'esecuzione dell'8 del citato decreto legislativo presidenziale

che stabilisce le caratteristiche della bandiera nazionale (abolizione dello stemma sabauda), dovendosi precisare alcune modalità di procedura per la spesa inerente all'acquisto della nuova bandiera.

« In merito alla segnalazione fatta dall'onorevole interrogante, della esistente scritta « regia scuola elementare Umberto I » presso, la scuola così denominata in Roma, si assicura che sono state date immediate disposizioni per l'eliminazione della qualifica monarchica che è stata già rimossa.

« Circa l'abolizione delle intitolazioni delle scuole a persone, date e fatti ricordanti il cessato regime fascista, il Ministero, fin da quando aveva sede a Salerno, emanò opportune disposizioni alle autorità dipendenti perché venissero avanzate proposte di cambio di denominazione per gli istituti che avessero le predette intitolazioni. Per quanto riguarda l'istruzione elementare, fu successivamente sollecitato ai Provveditori agli studi l'invio di tali proposte, con circolare n. 1900 dell'11 giugno 1945.

« Si fa anche presente che questo Ministero fin dal 1945 non ha mancato di interessare i Provveditori agli studi ad accertare se vi fossero scuole intitolate ancora a persone o eventi del fascismo ed a provvedere di conseguenza ».

Il Ministro
GONELLA.

MEZZADRA, LOMBARDI CARLO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere:

1°) quali provvedimenti sono stati presi verso l'ufficiale che dava luogo ad una grave provocazione contro gli allievi della scuola di polizia di Nettuno;

2°) quali motivi hanno determinato l'esonero dal servizio di una trentina di allievi (partigiani), avendo tutti gli appartenenti alla scuola manifestato a favore di alcuni compagni trattenuti dal suddetto ufficiale nel corpo di guardia, e non in cella di punizione evidentemente perché non meritavano alcuna punizione ».

RISPOSTA. — « Il 23 giugno 1947, nella Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza di Nettuno, mezz'ora dopo l'orario della libera uscita, l'ufficiale in servizio di picchetto notava che un gruppo di circa 25 allievi ritardatari si accingeva ad uscire dalla caserma alla spicciolata e in modo disordinato. Detto ufficiale, come era suo preciso dovere, ordinava allora ai componenti il gruppo stesso di inquadarsi regolarmente allo scopo di

sottoporli al controllo e soprattutto alla visita delle uniformi, norma questa rituale e costantemente praticata.

« Tale ordine però provocava un certo malumore fra gli allievi, e, uno di essi, tra i più impazienti, tal Bertone Cesare, pronunziava delle parole irrispettose verso l'ufficiale continuando, per quanto redarguito, a mantenere contegno indisciplinato, sì da costringere l'ufficiale stesso ad impartirgli l'ordine di passare nella camera di punizione.

« Gli altri allievi, meno il Bertone, dopo il prescritto controllo, venivano poi ammessi alla libera uscita.

« Verso le ore 21 della stessa sera il Bertone chiedeva di conferire con l'ufficiale di picchetto con il quale si scusava del suo comportamento indisciplinato e riceveva assicurazione che il suo caso sarebbe stato per riferito al comandante della Scuola e esaminato con ogni benevolenza il giorno successivo.

« Senonché il Bertone, recatosi in camerata, avvicinava alcuni allievi i quali, messi al corrente del fatto, si misero a vociare incompontamente decidendo di agire in massa per impedire che il compagno venisse rinchiuso in prigione.

« Ed infatti, in gruppo di circa duecento, si portavano dinanzi al corpo di guardia per ottenere la liberazione del Bertone.

« Il pronto e tempestivo intervento del comandante della Scuola, il quale faceva rilevare le conseguenze che avrebbero potuto derivare dalla grave manifestazione, riusciva a riportare la calma e a far sì che tutti rientrassero ordinatamente nella camerata.

« Dalla inchiesta accuratamente svolta, si accertava la responsabilità di diciassette agenti, risultati tra i promotori dell'incidente o tra i più riottosi; ed in conseguenza ne è stato disposto il licenziamento.

« Nessun provvedimento disciplinare si è ritenuto invece di adottare, in dipendenza dell'incidente stesso, nei riflessi dell'ufficiale (il quale, fra l'altro, proviene dalle file dei partigiani combattenti), poiché egli nell'occasione aveva agito conformemente alle norme della disciplina e del regolamento ».

Il Ministro
SCELBA.

MICCOLIS. — *Al Ministero della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se è vero che il preside di un liceo della Capitale ha mobilitato insegnanti ed allievi, chiedendo a questi dolci e liquori, per organizzare nei

locali della propria scuola feste danzanti e se ciò vale a restituire all'insegnamento la perduta serietà disciplina e dignità ».

RISPOSTA. — « Circa i fatti lamentati dall'onorevole interrogante, questo Ministero della pubblica istruzione non ha mancato di esperire accurate indagini, anche attraverso il locale Provveditorato agli studi, ma nulla è stato possibile accertare, stante la scarsità degli elementi desumibili dal testo dell'interrogazione.

« Le indagini stesse potranno essere riprese da questo Ministero, se e quando gli perverranno elementi più precisi, dalla cortesia dell'onorevole interrogante ».

Il Ministro
GONELLA.

MONTEMARTINI. — *Ai Ministri della difesa e dell'agricoltura e foreste.* — « Perché si provveda a rendere sgomberi e liberi per le coltivazioni agrarie i terreni che sono occupati ancora inutilmente, a due anni dalla fine della guerra, per depositi di residui ».

RISPOSTA. — « 1. — La raccolta dei residui bellici sparsi nel territorio nazionale venne organizzata sin dal 1944.

« I residuati, riuniti in appositi centri occasionali, sono stati e vengono alienati all'industria privata, oppure trasportati negli ordinari depositi direzionali territoriali, per la loro rimessa in efficienza.

« La ingentissima quantità di tali materiali ha reso indispensabile la costituzione dei centri, con l'occupazione provvisoria di terreni agrari.

« 2. — In seguito ad un complesso, delicato lavoro, che dura da oltre due anni, è stato possibile sgomberare la maggior parte dei terreni occupati. In particolare, per i residuati di artiglieria, si segnala che, superando notevoli difficoltà (limitata disponibilità di mezzi di trasporto, difficoltà delle operazioni di scaricamento) sono stati sgomberati e soppressi dal 1° aprile 1945 al 1° aprile 1947, 99 centri di raccolta; altri sono in corso di sgombero.

« 3. — Ad ogni modo, si assicura che il lavoro di sgombero e soppressione dei depositi occasionali prosegue con tutta la alacrità consentita dai mezzi a disposizione ».

Il Ministro della difesa
CINGOLANI.

MONTEMARTINI, FERRERI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — « Sull'opportunità che il raddoppio delle aliquote

nella sovrimposta comunale sui redditi dei terreni (giusta il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356) sia da riservare esclusivamente ai comuni per i quali l'aumento sia indispensabile per eliminare o attenuare il *deficit* già verificatosi nel bilancio 1947 e per il quale sia stato chiesto o si ritenga ancora inderogabile l'intervento dello Stato.

« Con questo dovrebbe essere definitivamente sospesa per tutti gli altri comuni della provincia di Pavia, la inutile riscossione dell'aumento della sovrimposta comunale che venne già rinviata alla rata d'agosto; e ciò per evitare un inopportuno sperpero di capacità contributiva, in contrasto con le esigenze economiche e finanziarie generali ».

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta degli onorevoli interroganti, si fa presente che, in dipendenza del provvedimento legislativo concernente la rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario, questo Ministero, nell'impartire istruzioni per la compilazione dei ruoli straordinari integrativi per l'anno 1947, con circolare 30 aprile corrente anno, n. 60240, diretta anche alle Prefetture, per quanto riguarda le sovrimposte, dispose che le stesse potevano essere applicate fino al limite massimo consentito dalla legge per i comuni i cui bilanci, data la loro situazione deficitaria, richiedessero l'integrazione da parte dello Stato, mentre negli altri casi dovevano essere applicate nella misura strettamente necessaria per le inderogabili esigenze degli enti interessati.

« In seguito a quanto è stato segnalato relativamente all'applicazione della sovrimposta comunale nella provincia di Pavia, questo Ministero d'intesa con quello dell'interno, con telegramma del 7 corrente, n. 20248/61715, diretto al prefetto di Pavia, ha impartito disposizioni perché sia provveduto a nuovi rigorosi accertamenti, onde evitare l'aumento delle sovrimposte nei casi in cui esso non si renda necessario o per contenerlo entro i limiti indispensabili, tenuto conto anche dei nuovi e maggiori oneri per il trattamento economico del personale non considerati in precedenza.

« A tale effetto, con lo stesso telegramma è stata disposta la sospensione della riscossione dei ruoli per i comuni per i quali sia necessaria la revisione del riparto delle sovrimposte già effettuate e la conseguente nuova tariffazione dei ruoli medesimi ».

Il Ministro delle finanze
PELLA.

MOTOLESE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno decidere finalmente sulla questione delle sopresse Direzioni speciali delle scuole rurali e sulla sistemazione degli ex direttori incaricati di dette scuole, prevista dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1943, n. 570.

« Detta soppressione, ordinata dalla circolare ministeriale n. 1344/O.E.I., del 2 maggio 1944, togliendo alle scuole rurali quella organizzazione che era sorta dal loro stesso seno e perciò aderente ai loro bisogni e ricca di elementi preparatisi in lunghi anni di consuetudine coi problemi, col lavoro, coll'ambiente che sono ad esse particolari, ha prodotto risultati negativi, facilmente controllabili.

« L'interrogante chiede quindi se non sia opportuno che almeno nelle zone ricche di popolazione rurale sparse, come nei comuni di Martina e di Ostuni, per riferirsi alle sole provincie di Taranto e di Brindisi da lui rappresentato, vengano ripristinate le Direzioni didattiche a carattere eminentemente rurale, con personale direttivo e insegnante particolarmente idoneo e provato alle speciali esigenze delle scuole per i contadini, le quali ora più che mai dovrebbero essere incrementate, per una sana e completa preparazione morale e civile del benemerito proletariato rurale.

« È noto che per il recupero delle Direzioni rurali sopresse è avviata la pratica al Ministero del tesoro e poiché è sperabile che nel prossimo riordinamento dei circoli didattici, ormai improrogabile per l'organizzazione scolastica, almeno quelle Direzioni sopresse siano ripristinate, se proprio non sarà possibile istituirne altre, l'interrogante chiede se non sia opportuno, per ovvie ragioni, nel superiore interesse della scuola, che negli imminenti concorsi direttivi dette Direzioni siano riservate agli stessi ex direttori rurali, che attendono da anni la loro giusta sistemazione.

« In tal modo si assicurerebbe a dette Direzioni personale particolarmente preparato per lunga esperienza e i nuovi aspiranti ai concorsi direttivi, avendo a loro disposizione tutte le sedi attualmente vacanti, non avrebbero più motivi di ostacolare l'applicazione della legge 31 maggio 1943 ».

RISPOSTA. — « In merito all'unita interrogazione si fa presente quanto appresso:

« Per effetto della legge 1° giugno 1942, n. 675, gli insegnanti di scuole rurali furono inquadrati nel gruppo B dell'Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Sta-

to, al pari di tutti gli altri maestri delle pubbliche scuole.

« Venne meno, così, l'ordinamento stabilito per le scuole rurali dal regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771 e, di conseguenza, cessò il funzionamento delle speciali Direzioni didattiche rurali previste dall'ordinamento stesso e ricoperte con maestri elementari incaricati.

« Con la legge 31 maggio 1943, n. 570 s'intese sistemare gli incaricati delle Direzioni rurali concedendo ad essi la possibilità di entrare a far parte del ruolo dei direttori didattici governativi se si fossero trovati in particolari condizioni di servizio (cinque anni se non abilitati alla direzione didattica e tre se abilitati) e se avessero superato una prova di esame-colloquio.

« Questo Ministero, cessato il funzionamento delle direzioni rurali, chiedeva, nel 1943, al Ministero del tesoro la istituzione di 250 direzioni governative che avrebbero dovuto sostituire le sopresse direzioni rurali al fine di rendere più efficiente il servizio di vigilanza delle scuole rurali passate sotto la giurisdizione di Circoli governativi.

« Tale richiesta non venne approvata nel 1943 per il sopraggiungere dei noti eventi bellici; ma questo Ministero, in occasione dei lavori per la riorganizzazione delle Circo-scrizioni scolastiche e dei Circoli didattici ha rinnovato recentemente la richiesta stessa e spera di ottenere l'approvazione.

« Quanto alla sistemazione degli insegnanti incaricati della direzione delle scuole rurali, questo Ministero ha creduto opportuno di predisporre uno schema di provvedimento legislativo già approvato dal Consiglio dei Ministri, col quale si abroga l'articolo 5 della citata legge 31 maggio 1943, n. 570 che prevede il concorso speciale per esame-colloquio. Ciò per non creare una posizione di privilegio ad una categoria di maestri ai quali poté essere conferito l'incarico di dirigere una direzione didattica di scuole rurali per benemerenze non esclusivamente scolastiche, anzi, nella maggior parte dei casi, di natura prevalentemente politica.

« Le condizioni delle direzioni didattiche nelle provincie di Taranto e di Brindisi cui particolarmente si riferisce l'onorevole interrogante, non sono dissimili da quelle che si verificano in altre provincie. Potranno essere migliorate, se il Ministero del tesoro concederà l'autorizzazione ad istituire le nuove direzioni didattiche già richieste. L'aumento delle Direzioni, importando una diminuzione del numero delle scuole dipendenti da ciascu-

na, renderà possibile una più razionale distribuzione delle scuole stesse e migliorerà sensibilmente la vigilanza ed il funzionamento anche delle scuole aventi più spiccate caratteristiche rurali ».

Il Ministro
GONELLA.

NOBILE. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere se gli consti che sia stato concesso il permesso di importare dall'estero trecento tonnellate di banane, e, nel caso positivo, come possa ciò giustificarsi ».

RISPOSTA. — « In risposta all'interrogazione dell'onorevole Nobile riguardante una autorizzazione ad importare tonnellate 300 di banane si comunica quanto segue:

« Il Ministero del commercio con l'estero ha finora rilasciato, a favore di due società, una sola licenza di importazione per tonnellate 1000 di banane provenienti dalla Somalia.

« Ha inoltre attualmente all'esame altre due richieste di importazione dagli ex possedimenti italiani dell'Africa Orientale da parte di altre due ditte, ciascuna per tonnellate 300 di banane.

« In relazione alle tre predette operazioni si fa presente che le ragioni che inducono il Ministero del commercio estero a considerare la possibilità di autorizzare l'importazione di banane dalla Somalia vanno ricercate nella situazione colà determinatasi in seguito al rimpatrio dei connazionali ed alla cessazione del normale flusso di spedizioni di banane verso il territorio metropolitano. L'eccesso di produzione di banane in rapporto alle possibilità di esportazione verso terzi paesi ha creato una situazione critica per i nostri coloni colà residenti sui quali incombe il pericolo, per mancanza di vendite, di veder annullato per intero il frutto di molti anni di lavoro. In considerazione di tale situazione il Ministero dell'Africa Italiana ha spesse volte appoggiato presso il Ministero del commercio estero la concessione di licenze d'importazione di banane dai nostri ex possedimenti nell'Africa Orientale.

« Ciò considerato ed avuto riguardo alle circostanze che, nei tre casi in esame, il rilascio delle licenze d'importazione di banane si risolve in un beneficio a favore di nostri coltivatori diretti e che, inoltre, le importazioni in parola non comportano alcun esodo di valuta il Ministero del commercio estero ha ritenuto di poter consentire, nel primo ca-

so, l'importazione mentre, per le altre due richieste, di data recente, il Ministero considera favorevolmente la possibilità di accedere alle richieste stesse.

« Allo scopo infine di riattivare le correnti di traffico con la Somalia, il Ministero del commercio estero ha dato un affidamento di massima ad uno scambio regolare di merci tra l'Italia e la Somalia per un importo complessivo medio mensile di 100 milioni di lire; tra le merci all'importazione figurano anche le banane — per il 20 per cento del valore totale — la cui introduzione in Italia è però legata all'esportazione verso la Somalia di prodotti ortofrutticoli e vini italiani per una percentuale più elevata.

« Tale scambio di merci è ancora in fase di organizzazione e nessuna autorizzazione — in conto di tale operazione — è stata finora data per l'importazione di banane dalla Somalia ».

Il Ministro
MERZAGORA.

NOBILE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se gli consti che, per ottenere la concessione di tradotte per il trasporto di legna da ardere, si sia costretti a pagare illecitamente somme variabili da centomila lire in su per ogni tradotta; e, nel caso positivo, quali provvedimenti intenda prendere per porre termine all'indegno traffico, promuovendo anche un'inchiesta giudiziaria per ricercare e punire i responsabili ».

RISPOSTA. — « Sono pervenute pure alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato denunce generiche, anche per tramite di Autorità, circa abusi che si commetterebbero nell'assegnazione delle tradotte per carico legna da ardere; però alle richieste di precisazioni i denunzianti hanno finora ritrattato le denunce.

« Sono in corso indagini da parte delle Autorità di pubblica sicurezza e si attendono i risultati ».

Il Ministro
CORBELLINI.

NOBILE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto a emettere i decreti di nomina dei sottotenenti di complemento, che frequentarono l'ultimo corso allievi ufficiali del 1943 e che l'8 settembre 1943, già prestavano servizio di prima nomina nei vari reggimenti ».

RISPOSTA. — « 1. — I sergenti U.C.C. che frequentarono con esito favorevole i corsi indicati con la circolare 701 G. M. 1942 (periodo gennaio-luglio 1943) ammontano a circa dodicimila.

« 2. — A causa dei noti avvenimenti del settembre 1943 e successivi, non fu possibile regolarizzare, a suo tempo, la posizione dei suddetti sergenti A.U.C., ai fini del formale riconoscimento del grado sottotenente di complemento.

« 3. — a) Sarebbe stato intendimento del Ministero della difesa (Esercito) di far luogo nel più breve tempo all'emanazione dei provvedimenti di nomina di tutti i sergenti che frequentarono i suddetti corsi. Senonché, date le ridotte disponibilità di bilancio e l'impossibilità di impiegare una così imponente massa di sottotenenti di complemento, anche per effetto della notevole riduzione numerica dei reparti e dei loro quadri, si è reso necessario procedere anzitutto ad un censimento;

b) tale censimento, ora in via di espletamento, ha lo scopo di ridurre il numero delle nomine ad ufficiale; consentendo agli interessati la possibilità di rinunciare alla nomina stessa, nella considerazione che detti sergenti A.U.C. furono a suo tempo reclutati con il criterio dell'obbligatorietà (legge 14 giugno 1940, n. 1014), mentre sono state recentemente abrogate le disposizioni che sanciscono l'obbligo della frequenza dei corsi A.U.C. (articolo 1 decreto legislativo luogotenenziale 15 maggio 1946, n. 604, circ. 208 G. M. 1946);

c) pertanto, i sergenti A.U.C. in questione vengono distinti in:

« rinuncianti » alla nomina a sottotenente di complemento, i quali conservano il grado di sergente con il conseguente proscioglimento dall'eventuale ulteriore servizio ancora da compiere;

« non rinuncianti » e tenuti a prestare sei mesi di servizio di prima nomina entro gli anni 1947-48.

« 4. — Allo scopo di venire incontro a quei sergenti A.U.C. che vantano benemerienze di carattere politico e combattentistico, è stata prevista la dispensa dalla prestazione del servizio di prima nomina, limitatamente alle seguenti tre categorie:

1°) rimpatriati dall'internamento in Germania o dalla prigionia di guerra in mano Alleate, giudicati favorevolmente dalle apposite Commissioni all'atto del rimpatrio;

2°) coloro che abbiano esercitato le funzioni corrispondenti al grado di sottotenente per un periodo non inferiore a 3 mesi, in un

reparto dell'esercito regolare, dopo l'8 settembre 1943 e non siano più in servizio;

3°) partigiani combattenti per avere appartenuto a formazioni partigiane a carattere continuativo, intendendo per partigiani combattenti tutti coloro i quali rientrano nelle condizioni previste al Capo V, lettera A. 1° e 2° capoverso della circolare 13 G. M. 1946.

« 5. — Sulla scorta dei dati forniti dai distretti militari — i quali hanno incontrato, per ragioni contingenti, non lievi difficoltà nell'espletamento delle operazioni di censimento — è stato possibile, con intenso e paziente lavoro, ricostruire lo schedario di tale numeroso blocco di nominandi, e quanto prima, i sergenti A.U.C. appartenenti al primo blocco (discriminati con assegnazione alla 1° categoria, senza punizione o con punizione fino al massimo di arresti semplici) saranno chiamati a prestare servizio, provvedendosi in pari tempo al riconoscimento del grado di sottotenente di complemento a tutti gli aventi diritto.

« Successivamente sarà provveduto all'impiego e alla contemporanea nomina ad ufficiale degli altri sergenti A.U.C. discriminati e di quelli dispensati dalla prestazione del servizio di prima nomina ».

Il Ministro
CINGOLANI.

NOBILE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere in base a quali criteri od istruzioni il prefetto della provincia di Roma, nell'applicazione del decreto legislativo 18 ottobre 1946, n. 290, con cui si fissano le norme per l'esecuzione degli sfratti, conceda proroghe di durata costantemente inferiore a quella massima consentita dall'articolo 1 del decreto, anche quando dalla situazione comparativa dell'inquilino e di colui che deve occupare l'immobile risulterebbero giustificatissimi, anzi impellenti motivi per largheggiare a favore del primo ».

RISPOSTA. — « L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 18 ottobre 1946, n. 290, nell'attribuire ai prefetti la facoltà di graduare l'esecuzione degli sfratti stabilisce che la data degli sfratti non può, comunque, essere fissata oltre il termine di 6 mesi dalla data della presentazione delle relative domande di graduazione; stabilisce, inoltre, che il prefetto, nel fissare la data con una dilazione più o meno lunga, sempre entro il detto termine di 6 mesi, deve prima sentire il parere del Commissario governativo degli alloggi, il quale a sua volta ha l'obbligo

di sentire il conduttore e può sentire anche il locatore.

« Il Commissario degli alloggi, attraverso l'audizione delle parti e gli accertamenti che ritiene di dover fare eseguire, compie, in sostanza, una vera e propria istruttoria dalla quale emergono le circostanze di fatto che caratterizzano le diverse situazioni e vengono messe in evidenza le contrastanti ragioni delle parti in conflitto.

« Il parere del Commissario degli alloggi ha quindi un'importanza fondamentale ed il prefetto di Roma che ha costantemente seguito tale procedura, uniformandosi a tali criteri, mentre ha accordato il massimo della dilazione quando il Commissario si era espresso per la concessione di una dilazione « più lunga possibile » ha fissato invece dilazioni minori in corrispondenza ai differenti pareri oscillanti fra la proposta di termini lunghissimi oppure meno lunghi, medi, brevi e brevissimi.

« Così avendo agito, il prefetto di Roma si è attenuto alle norme regolamentari nello svolgimento di una funzione delicata, ed anche ingrata; poiché nella migliore delle ipotesi ogni decisione del prefetto accontenta una sola delle parti, ma più spesso le scontenta tutti e due.

« Tanto il Commissario degli alloggi nei suoi pareri quanto il prefetto nelle sue decisioni, hanno sempre dovuto tener conto, come è giusto e come il decreto vuole, anche delle ragioni degli attori, i quali, in molti casi, si trovano in condizioni peggiori degli sfrattati. Accade, infatti, non di rado, che gli sfrattati occupino, pagando un tenue canone bloccato, comodi appartamenti, mentre gli sfrattanti, in condizioni di famiglia non meno gravi e talora peggiori anche di quelle degli sfrattati, sono costretti a vivere in condizioni di grave disagio materiale e talora anche morale.

« Con tutto ciò la situazione degli sfrattati è sempre stata considerata con una giusta preminenza rispetto a quella degli sfrattanti, tanto è vero che dopo la prima graduazione di sfratti il prefetto ha sempre accordato a tutti gli sfrattati una proroga entro il limite dei tre mesi previsti dal decreto sopra citato, salvo eccezioni estremamente rare nei confronti di sfrattati morosi per i quali a rigore non si dovrebbe accordare alcuna proroga.

« La procedura dell'audizione del Commissariato degli alloggi è, naturalmente, da mettersi per l'avvenire in relazione alle recenti norme modificatrici con le quali è stato provveduto alla proroga al 30 giugno 1948 del-

l'istituto nei comuni superiori ai 100.000 abitanti o maggiormente sinistrati le cui amministrazioni chiedano la prosecuzione della sua attività ».

Il Ministro
SCELBA.

NUMEROSO. — *Al Ministro dell'interno.*
— « Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente intervenire presso le Amministrazioni provinciali, tenute per legge all'assistenza dei folli poveri, perché provvedano a ricoverare detta categoria di infermi in ospedali psichiatrici, tenuti da enti pubblici, anziché in case private di cura.

« Le eventuali ragioni di carattere economico che si possono in proposito addurre da parte delle Amministrazioni provinciali sono a danno degli ammalati poveri, in quanto le case private di cura, aventi fini speculativi, non sempre danno pieno affidamento, mentre gli ospedali psichiatrici, non aventi alcuna finalità di speculazione, posseggono attrezzature e personale specializzati particolarmente adatti all'assistenza ed alla cura di tali infermi.

« L'invio di folli poveri da parte delle Amministrazioni provinciali alle case private di cura, anziché agli ospedali psichiatrici, mette questi ultimi, aventi spesso notevoli tradizioni assistenziali e scientifiche, in difficili condizioni di funzionamento o addirittura di vita con gravi conseguenze anche per il personale dipendente ».

RISPOSTA. — « Poiché l'onere dell'assistenza agli infermi di mente ricade, per legge, a carico delle Amministrazioni provinciali, spetta a queste, quando non gestiscano un ospedale psichiatrico proprio, di provvedere all'assistenza stessa mediante convenzioni con altri enti o istituti.

« E poiché la gestione di case di cura private è ammessa dalla legge, nulla vieta che le provincie si rivolgano ad esse per l'attuazione del servizio di cui si tratta.

« Spetta all'autorità sanitaria di vigilare perché gli stabilimenti privati offrano tutte le garanzie di regolare funzionamento, e questo Ministero, pur rendendosi conto dei motivi prospettati dall'interrogante, non è in grado di intervenire presso le Amministrazioni provinciali per ottenere che affidino gli infermi di mente della propria circoscrizione agli ospedali gestiti da enti pubblici.

« Tuttavia, qualora vengano segnalati inconvenienti o deficienza di qualsiasi genere nella gestione degli ospedali privati, non si

mancherà di richiamare su di essi la particolare attenzione così delle provincie come dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

Il Ministro
SCELBA.

PERLINGIERI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se, ai fini di favorire l'ammasso dei cereali e di evitare che gli agricoltori sottraggano quantitativi di cereali per utilizzarli come mangime per il bestiame, creda opportuno emanare subito una disposizione che riconosca ai conferenti all'ammasso il diritto di ottenere l'assegnazione di un quantitativo di crusca, ripartito nei diversi mesi dell'anno, proporzionato al quantitativo dei cereali conferiti.

« Purtroppo si è dovuto deplorare per il passato che, per il prezzo della crusca al mercato nero superiore al prezzo di ammasso del grano, molti agricoltori sono stati indotti a sottrarre all'ammasso quantitativi di cereali per utilizzarli come mangime per il bestiame.

« Tale incentivo sarebbe eliminato, se venisse riconosciuto ai conferenti all'ammasso il diritto di ottenere un quantitativo di crusca, ad esempio, un sesto del quantitativo del grano conferito ».

RISPOSTA. — « I criteri che vengono attualmente seguiti per l'assegnazione della crusca tendono ad assicurare il rifornimento diretto agli allevatori con quantitativi commisurati al numero e alle attitudini degli animali allevati, allo scopo di raggiungere la migliore e completa utilizzazione di tale mangime da parte degli assegnatari, evitando per quanto possibile le assegnazioni superiori al reale fabbisogno, in quanto ogni eccedenza potrebbe dar luogo a cessioni di crusca al libero mercato.

« L'attuazione di un criterio diverso, basato sull'assegnazione di una percentuale fissa di crusca per ogni quintale di grano conferito all'ammasso, determinerebbe delle sprequazioni nei riguardi dei bisogni alimentari del bestiame allevato dai singoli conferenti, in quanto è noto quali differenze esistano non soltanto fra provincia e provincia, ma anche fra le diverse zone di una stessa provincia, per quanto concerne il rapporto fra l'ampiezza della coltura granaria delle aziende agrarie e l'entità ed indirizzo dell'allevamento ozotecnico nelle stesse praticate.

« Appare quindi evidente la opportunità di commisurare le assegnazioni della crusca

agli effettivi bisogni del bestiame allevato nelle diverse aziende agrarie, secondo le valutazioni che sono in grado di compiere i Comitati provinciali dell'agricoltura.

« Tuttavia sarà presa in considerazione l'opportunità di completare le vigenti disposizioni, concernenti gli elementi di valutazione delle assegnazioni in parola, introducendo criteri preferenziali a favore di quegli agricoltori che possono dimostrare di aver compiuto in misura adeguata il dovere di conferimento di grano all'ammasso ».

Il Ministro
SEGNI.

PERSICO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se intenda dare opportune e tempestive disposizioni perché venga fin da ora stabilito e reso noto agli agricoltori, che, per la prossima campagna di produzione granaria 1947-48 all'attuale sistema degli ammassi totalitari, sarà sostituito quello più logico e più utile economicamente degli ammassi per contingente ».

RISPOSTA. — « Non possono darsi sin d'ora precisi affidamenti in merito alla sostituzione, per la campagna di produzione cerealicola 1947-48, dell'attuale sistema di ammasso totalitario con quello per contingente.

« Trattasi di questione complessa che è in esame in relazione a diversi fattori tra cui, non ultimo, quello concernente gli accordi da stipulare sul piano internazionale per i rifornimenti dall'estero ».

Il Ministro
SEGNI.

PERSICO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non intenda armonizzare al nuovo clima politico ed alla nuova situazione sociale la legge fascista 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, avvalendosi — se del caso — della facoltà prevista dall'articolo 43 della legge stessa, che prevede l'emanazione di norme necessarie alla sua esecuzione.

« Occorrerà soprattutto distinguere tra la generalità degli abitanti, che dovrebbero continuare ad esercitare gli usi civici secondari (legnatico, spigativo, ghiandatico, ecc.) e gli utenti veri e propri (cioè coltivatori diretti e braccianti agricoli), che dal dominio collettivo devono trarre col loro lavoro le fonti di sussistenza e che alle spese del dominio provvedono con i loro contributi.

« Si tratta di una riforma urgentemente reclamata dalle classi agricole di molte pro-

vincie, soprattutto di quelle dell'ex Stato Pontificio, e che è ispirata ad un sano principio democratico di giustizia sociale ».

RISPOSTA. — « La riforma della vigente legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici ha già formato oggetto di studio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, con la collaborazione di un Comitato di giuristi particolarmente competenti in materia, ha all'uopo compilato uno schema di provvedimento legislativo.

« I criteri informativi della riforma mirano a colmare le lacune, ad eliminare le imperfezioni riscontrate nella vigente legge e a disciplinare in maniera più rispondente alle odierne esigenze economico-sociali tanto le operazioni di affrancazione degli usi civici gravanti su terre private quanto le legittimazioni delle usurpazioni di terre demaniali e la ripartizione in quote delle predette terre, atte alla coltivazione. È prevista anche l'emanazione di provvedimenti per l'esecuzione della legge, intesi a regolare gli eventuali diritti da costituirsi in confronto di alcune categorie di abitanti dei comuni che si trovino in particolari condizioni prestabilite.

« Data la portata delle accennate innovazioni, esse non potranno essere attuate con provvedimenti da emanare a' sensi dell'articolo 43 della legge vigente, ma dovranno formare oggetto di atto legislativo, il quale potrà avere corso appena sarà stata definitivamente concretata, d'accordo con le competenti Amministrazioni, la parte concernente gli stanziamenti occorrenti per la messa in esecuzione delle innovazioni stesse ».

Il Ministro
SEGNI.

PERSICO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quando verrà approvato il decreto che disporrà la fusione dell'Istituto degli orfani dei maestri elementari con l'Istituto nazionale di assicurazione magistrale. Tale fusione è attesa da tutta la classe magistrale d'Italia fin dal novembre 1945, sia per cessare la gestione commissariale che dura da oltre 7 anni, sia per la riforma dei due Istituti e per il potenziamento delle forme assistenziali in questo difficile periodo di emergenza, in cui si sente più forte il bisogno di una efficace assistenza ».

RISPOSTA. — « Lo schema di provvedimento legislativo, cui si riferisce l'onorevole interrogante, è stato predisposto da tempo a

cura di questo Ministero. Al presente si è in attesa di completare le adesioni dei Dicasteri interessati, per il quale fine si è anche provveduto recentemente con un sollecito.

« Appena saranno pervenute tutte le adesioni, verrà fatto luogo agli adempimenti necessari per l'ulteriore corso del provvedimento, con tutta la possibile sollecitudine ».

Il Ministro
GONELLA.

PERSICO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non intenda, per evidenti ragioni di equità, estendere anche a favore dei privati concedenti, le norme sancite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, in data 4 dicembre 1946, n. 671, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1947, n. 39, col quale si stabilisce la temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 1948, dell'esercizio del diritto di affrancazione dei canoni enfiteutici, censi ed altre prestazioni perpetue nei riguardi dei comuni, provincie, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed enti ecclesiastici beneficiari ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, aderendo alle numerose istanze di enti e privati, i quali segnalavano il grave nocimento che per effetto della svalutazione della moneta venivasi a determinare ai danni delle categorie interessate, predispose uno schema di provvedimento legislativo, con il quale si sospendeva l'esercizio del diritto di affrancazione per tutti i canoni enfiteutici, censi ed altre prestazioni perpetue.

« Ma il provvedimento di poi adottato con il decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 671, limitò la sospensione in favore dei comuni, delle provincie, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché degli enti ecclesiastici beneficiari.

« Successivamente da parte dei privati e degli enti esclusi dal beneficio di sono fatte ulteriori insistenze in proposito.

« Pertanto il problema è stato ripreso in esame e sarà su di esso richiamata anche l'attenzione degli altri Ministri interessati, al fine dell'eventuale emanazione di un provvedimento legislativo con il quale le norme circa la temporanea sospensione dell'esercizio del diritto di affrancazione contenuta nel citato decreto legislativo presidenziale 4 dicembre 1946, siano estese a tutti i canoni enfiteutici, censi ed altre prestazioni perpetue comunque costituiti a favore di enti o privati ».

Il Ministro
GRASSI.

PERSICO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non intende provvedere alla sorte di un gruppo di capitani dei carabinieri, i quali sono rimasti in testa al ruolo senza essere promossi con circa 30 anni di spalline, avendo sostato nei quadri di tenente e di primo tenente almeno 20 anni.

« Si tratta di un blocco di distintissimi ufficiali, molti dei quali laureati, che hanno partecipato a più guerre, mostrando qualità professionali di alto rilievo, che si trovano ancora capitani, mentre i loro compagni di corso di altre armi sono almeno tenenti colonnelli.

« Si tratta, non solo di un provvedimento di giustizia, ma che gioverebbe al prestigio e al rafforzamento dell'Arma, di cui ha tanto bisogno la Patria in quest'ora critica della vita nazionale.

« Il provvedimento non importerebbe alcun aggravio all'Erario, il quale anzi ne ritrarrebbe un vantaggio, in quanto con la promozione a maggiori di detti capitani (che già percepiscono gli assegni iniziali del quadro superiore e l'indennità di primi capitani) si verrebbe a corrispondere loro il normale stipendio, mentre col loro collocamento nella riserva e il necessario congedo l'Amministrazione verrebbe gravata degli assegni di quiescenza loro spettanti in aggiunta al trattamento in servizio attivo dovuto agli ufficiali destinati a rimpiazzarli ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione dell'esercito si è preoccupata già da tempo di migliorare la situazione di carriera di determinate categorie di ufficiali che per aver sostato un numero notevole di anni nei gradi di tenente e di primo tenente, probabilmente saranno raggiunti dai limiti di età per il collocamento nella riserva nel grado di capitano o di maggiore, all'uopo promuovendo l'emanazione di apposito provvedimento legislativo.

« Tale provvedimento considerava la posizione particolare non solo dei capitani dei carabinieri, ma anche di un gruppo di capitani del servizio di amministrazione e di un gruppo di ufficiali di fanteria provenienti dai primi tenenti, in analoghe condizioni.

« Malgrado le ripetute insistenze e la dimostrazione del trascurabile onere derivante dall'attuazione del provvedimento, l'iniziativa dell'Amministrazione dell'esercito non ha avuto esito favorevole, stante la mancata adesione del Ministero del tesoro che, sia in via ufficiale che in via ufficiosa, ha manifestato la sua opposizione all'ulteriore corso di un

provvedimento inteso a rivalutazioni di carriera e che potrebbe avere ripercussioni non facilmente prevedibili.

« Allo stato attuale della questione, un provvedimento particolare per i capitani dei carabinieri, secondo la richiesta dell'onorevole interrogante, non sembra possibile né opportuno, sia perché determinerebbe reazioni, non del tutto ingiustificate, negli ufficiali esclusi dal beneficio, sia perché urterebbe sicuramente contro la rinnovata opposizione del Tesoro ».

Il Ministro
CINGOLANI.

PERSICO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non sia possibile ed opportuno aumentare di alcune decine di unità la forza operaia del polverificio dell'Esercito sito in Fontana Liri Inferiore (Caserta), così come è stato fatto negli stabilimenti militari di Terni e di Spoleto.

« In questo modo si renderebbe possibile, con vantaggio della produzione, la sollecita riassunzione di alcuni ex operai, ex militari, o reduci dall'internamento o partigiani della zona, attualmente disoccupati ».

RISPOSTA. — « È stato già determinato da tempo che siano assunti una cinquantina di operai presso il polverificio dell'Esercito di Fontana Liri.

« Sono in corso le disposizioni conseguenti ».

Il Ministro
CINGOLANI.

PIEMONTE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere le ragioni che si oppongono al saldo dei risparmi fatti dagli ex prigionieri militari addetti a lavoro retribuito in Inghilterra, autorizzato dal Ministero del tesoro con nota 176733 sin dal 31 dicembre 1946 ».

RISPOSTA. — « Il pagamento del saldo dei crediti di prigionia (rilievi di conto) dei militari già prigionieri di guerra in mano inglese viene effettuato da parte dei distretti militari di residenza degli interessati in base ad autorizzazione nominativa trasmessa dall'ufficio amministrazione personali militari vari del Ministero della difesa (Esercito).

« Alla trasmissione di tali autorizzazioni nominative viene provveduto dopo gli accertamenti di competenza con ogni possibile urgenza, compatibilmente con le esigenze di la-

voro dell'Ufficio suddetto in dipendenza del numero dei rilievi di conto ancora da liquidare (circa 280.0000) ».

Il Ministro
CINGOLANI.

POLLASTRINI ELETTRA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — « Per sapere se non ritengano opportuno ed urgente, ai fini della salute pubblica e dell'ordine, impartire sollecite disposizioni agli uffici dell'A.C.E.A. perché rispettino l'impegno assunto a suo tempo di erogare l'acqua necessaria ai comuni di Poggio Mirteto, Montopoli e Salisano, i quali, dopo aver speso 15 milioni concessi dallo Stato per la costruzione di nuovi acquedotti, vengono ora a trovarsi, a lavori ultimati, nella gravissima situazione di non aver acqua proprio nel momento di maggior bisogno, con grave pericolo per le proprie popolazioni, il cui approvvigionamento idrico è assolutamente insufficiente nell'attuale momento. Si osserva al riguardo che sarebbe quanto mai ingiusto che gli interessi di una società debbano prevalere su quelli di intere popolazioni. Si fa notare, altresì, che il prefetto di Rieti, al quale si sono rivolti i sindaci dei tre comuni suddetti, affinché intervenga con tutta l'energia del caso presso la direzione dell'A.C.E.A., avvalendosi dell'articolo 19 della legge comunale e provinciale, non è stato in grado di indurre la suddetta azienda a concedere, nemmeno in via temporanea, l'uso dell'acqua.

« La interrogante chiede l'immediato e deciso intervento degli organi governativi, onde evitare l'ulteriore aggravarsi di una situazione pericolosa nei comuni sopraccitati ».

RISPOSTA. — « I comuni di Salisano, Poggio Mirteto e Montopoli hanno costruito acquedotti, finanziati dallo Stato, secondo progetti che prevedono il prelevamento dell'acqua dall'acquedotto « Peschiera », da convogliarsi attraverso l'acquedotto dell'A.C.E.A.

« I tre comuni, riuniti in Consorzio, hanno chiesto all'A.C.E.A., in attesa della concessione da parte del Ministero dei lavori pubblici del quantitativo d'acqua loro occorrente, di cedere provvisoriamente acqua di sua spettanza.

« Dato il rifiuto dell'A.C.E.A. e ritenuto che prima di ottenere dal predetto Ministero la concessione, sia pure in via provvisoria, di prelevare acqua alla sorgente dovrebbero trascorrere alcuni mesi (la domanda di concessione va pubblicata per un mese), mentre era urgente e necessario provvedere subito all'ap-

provvisionamento idrico delle popolazioni, il prefetto di Rieti ha, con provvedimento urgente, autorizzato il Consorzio dei tre comuni a prelevare l'acqua, salvi e impregiudicati i diritti dell'A.C.E.A.

« L'erogazione ha avuto luogo dal 9 corrente ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

REALE VITO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se e quali responsabilità siano state accertate nella gestione dell'amministrazione dell'Ospedale San Carlo a Potenza di cui sono state clamorosamente denunziate le irregolarità da un suicidio, dall'arresto del direttore amministrativo, da ammanchi per milioni, se non creda urgente, improrogabile, rimuovere l'avvocato Pagliuca dal posto di presidente del Consiglio di amministrazione, già commissario per oltre tre anni, su cui ricade, con ogni certezza, almeno la responsabilità morale di gravi irregolarità e di rimuoverlo da presidente della Deputazione, che illegittimamente detiene in dispregio della volontà popolare che ha battuto il Pagliuca prima nelle elezioni amministrative nel proprio mandamento e successivamente nelle elezioni politiche in tutta la regione ».

RISPOSTA. — « L'avvocato Salvatore Pagliuca fu nominato Commissario prefettizio dell'Ospedale provinciale San Carlo di Potenza il 16 febbraio 1944, a seguito delle dimissioni presentate dal Consiglio di amministrazione.

« Tale gestione commissariale è durata fino al 3 febbraio corrente anno, data in cui, essendo stata ricostituita l'ordinaria amministrazione il Pagliuca, che era stato dalla Deputazione provinciale nominato componente del Consiglio di amministrazione, fu dal prefetto, a norma dello Statuto del pio Ente, nominato presidente del Consiglio di amministrazione medesimo.

« L'amministrazione ordinaria presieduta dal Pagliuca provvide, come primo suo atto, alla costituzione di una speciale Commissione incaricata di indagare sulla regolarità degli uffici amministrativi. Tale Commissione aveva appena cominciato i propri lavori, quando, il 15 aprile, l'impiegato De Bonis Michele si uccideva.

« La Prefettura ritenne opportuno allora incaricare un proprio funzionario di ragioneria di sovrintendere alle indagini condotte dalla suddetta Commissione. Tali indagini

hanno condotto all'arresto del direttore amministrativo ragioniere Barra, responsabile di peculato continuato particolarmente in ordine al maneggio dei fondi versati per rette di spedalità ed altre prestazioni sanitarie direttamente dall'Istituto nazionale per l'assistenza malattie ai lavoratori all'amministrazione dell'Ospedale.

« Della gestione dei fondi di cui trattasi è risultato in parte responsabile anche il defunto impiegato De Bonis. L'ammontare degli ammanchi relativi a detti fondi si aggira sulle lire 1.500.000, ed è in corso di accertamento la regolarità contabile di altri documenti giustificativi di spese, che farebbero diminuire ancora l'entità dell'ammanco effettivo.

« Comunque, nessuna responsabilità è emersa a carico del presidente del Consiglio di amministrazione, ed è affatto indipendente da ogni giudizio e valutazione di responsabilità sugli ammanchi occorsi il rilievo che il presidente del Consiglio di amministrazione non avrebbe dovuto consentire che da parte della gestione ospedaliera si continuasse nel sistema di riscuotere i fondi di cui trattasi direttamente dall'Istituto creditore, in contrasto con le norme del regolamento sulla contabilità delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali prescrivono che qualsiasi versamento di fondi avvenga per mezzo dei rispettivi tesoriери.

« Né l'avvocato Pagliuca si sarebbe potuto, per ovvie ragioni di prestigio personale, dimettere dalla carica di presidente senza attendere che le indagini in corso mettessero in evidenza che egli era indenne da ogni responsabilità morale. Egli si è ora dimesso, ma il prefetto lo ha pregato di rimanere in carica fino a che la Deputazione provinciale non avrà provveduto a designare un nuovo consigliere d'amministrazione, affinché il prefetto medesimo possa scegliere fra i membri del Consiglio stesso al completo il nuovo presidente.

« Circa la permanenza dell'avvocato Pagliuca nella carica di presidente della Deputazione provinciale, non si ravvisa l'opportunità di sostituirlo poiché, mentre il Partito politico che egli rappresenta ha ottenuto nelle elezioni la maggioranza dei suffragi, a lui personalmente è stata confermata la fiducia da parte dell'Amministrazione provinciale, con voto del 2 maggio corrente anno, adottato all'unanimità con l'assenza di un solo deputato ».

Il Ministro
SCELBA.

RESCIGNO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali sollecite provvidenze abbiano adottate o intendano adottare a seguito del recente nubifragio abbattutosi sull'importante centro di Sala Consilina in provincia di Salerno, arrecando danni notevolissimi ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, mentre in base alle segnalazioni avute dal prefetto di Salerno sulla entità dei danni causati dal nubifragio abbattutosi su Sala Consilina il 30 giugno scorso, ha richiamato subito vivamente in merito l'attenzione del Ministero dei lavori pubblici, per i provvedimenti di sua competenza, ha disposto per una immediata erogazione di lire 2 milioni in favore delle famiglie sinistrate più bisognose, in aggiunta alle 200 mila lire già erogate d'urgenza dal prefetto ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

RESCIGNO. — *Ai Ministri dei trasporti, dell'industria e commercio e della marina mercantile.* — « Per sapere se risulti loro che più di una volta piroscafi carichi di carbone, che dovevano approdare a Salerno, si son fatti dirottare per altri porti, inasprendosi così il disagio dei lavoratori portuali della detta città, già segnalato dal prefetto di Salerno; per sapere ancora quali provvidenze s'intendano adottare per la risoluzione in genere del problema del porto di Salerno, che attende ancora una attrezzatura degna della importanza economica del suo vasto retroterra; per sapere infine ed in particolare se e quando si intenda ripristinare la linea di navigazione già gestita nell'anteguerra dalla Società Tirrena, la quale possa congiungere almeno quindicinalmente Genova, Livorno, Napoli, Salerno, Messina, Catania, Crotona, Taranto, Brindisi, Venezia, Trieste ».

RISPOSTA. — « L'avviamento ai porti nazionali dei piroscafi con carbone viene disposto dal Ministero dell'industria e commercio e da quello dei trasporti in relazione alle esigenze industriali delle zone servite da ciascun porto, tenendo conto delle qualità del carbone richiesto.

« Nel piano di distribuzione del carbone non è previsto alcun avviamento di navi con carbone estero a Salerno. Ciò nonostante per andare incontro, su segnalazione del prefetto, alle richieste di quelle maestranze portuali,

fu deciso di avviare colà il piroscafo *Delfin* proveniente dall'America e già diretto a Napoli. A tale dirottamento si oppose il proprietario della nave ai termini del contratto di noleggio che prevedeva come approdi, alternativamente, i porti di Genova, Napoli e Savona.

« In sostituzione del *Delfin* fu avviato a Salerno il piroscafo *Roberto Stuart* pure proveniente dall'America. Anche tale dirottamento si rese impossibile per l'opposizione dell'armatore perché il contratto di noleggio prevedeva altri approdi.

« Così stando le cose fu avviato a Salerno l'*Aequitas* che vi sbarcò tonnellate 9700 di carbone americano.

« Inoltre a Salerno fu avviato il 19 giugno anche il piroscafo *Siculo* con tonnellate 1880 di carbone Sulcis.

« Per quanto riguarda le opere marittime, oltre alla riparazione del molo foraneo, sono state riparate e pavimentate di nuovo le banchine di ponente e quella Manfredi.

« Il Genio civile ha già ricostruito il palazzo della Dogana, e riparato il palazzo dove è stata sistemata provvisoriamente la capitaneria di porto per la cui nuova sede è stato già approvato il relativo progetto.

« Si è altresì provveduto al dragaggio del porto: attualmente una draga succhiante è ivi destinata per migliorare i fondali del canale di accesso.

« In merito al ripristino dell'approdo a Salerno nell'itinerario della linea di navigazione Adriatico-Sicilia-Tirreno, gestita dalla Società Tirrenia, si fa presente che anche prima della guerra, l'approdo a Salerno non era previsto né come obbligatorio né come facoltativo fra gli scali toccati dalle navi adibite a tale linea.

« Tuttavia, poiché la linea stessa aveva « carattere commerciale », la Società Tirrenia veniva autorizzata ad effettuare lo scalo di Salerno sempre che le esigenze del traffico lo richiedessero.

« Col 1° maggio tale linea è stata riattivata: essa, però, data la scarsa disponibilità di naviglio, viene esercitata a mezzo della motonave *Carso* che, per la limitata stazza (859 tonnellate lorde e la scarsa velocità) può solo assicurare un servizio quattordicinale sull'itinerario Genova-Livorno-Napoli-Catania.

« E, pertanto, le aspirazioni della Associazione dei commercianti di Salerno nei riguardi dei servizi marittimi sovvenzionati potranno essere soddisfatte solo quando, resosi disponibile un maggior tonnellaggio, sarà possibile ripristinare, con mezzi adeguati la pre-

detta linea del periplo italoico e, conseguentemente, corrispondere, come prima, anche alle esigenze del porto di Salerno ».

Il Ministro della marina mercantile
CAPPA.

RISPOSTA. — « Non risulta che piroscafi destinati al porto di Salerno siano stati dirottati per altre destinazioni. —

« Questo Ministero, e precedentemente il Comando militare alleato, si sono astenuti dall'avviare carbonavi al porto di Salerno per varie considerazioni di carattere tecnico ed economico ed anche perché gli armatori non gradivano di attraccare in quel porto, non essendovi un fondale adatto.

« Al riguardo si precisa:

1°) il retroterra industriale del porto di Salerno è ristretto ed ha un fabbisogno mensile limitato di carbone fossile estero;

2°) l'attrezzatura tecnica del porto non consente attracco di piroscafi di grosso tonnellaggio soprattutto perché, avendo un fondale molto basso, i piroscafi sono costretti a scaricare al largo provvedendo al trasporto del carbone alla banchina a mezzo di chiatte;

3°) lo scarico di un piroscafo al porto di Salerno ed il conseguente trasporto del combustibile alle industrie della zona di Napoli e di Bagnoli, a mezzo ferrovia, comporta una spesa abbastanza rilevante e un forte impiego di carri ferroviari, se si considera che quelle industrie possono ricevere direttamente il carbone dai loro porti naturali con massima economia di spese, di tempo e con minor spreco di materiale che inevitabilmente si ha con i vari trasbordi.

« In seguito però alle forti pressioni fatte dalla cooperativa degli scaricatori del porto di Salerno, questo Ministero in considerazione della grave disoccupazione esistente in seno a quella categoria di lavoratori, avendo questi praticato una tariffa ridotta di scarico che compensa la maggiore spesa per il trasporto ferroviario fuori del retroterra di detto porto, ha disposto che qualche carbonave diretta a Bagnoli e Napoli faccia scalo a Salerno.

« Pertanto, vari piroscafi di carbone Sulcis (il *Siculo* con tonnellate 2000 e il *Tunisino* con tonnellate 1500 rispettivamente l'8 e il 22 dello scorso mese) sono stati scaricati al porto di Salerno ed il 10 dello stesso mese venne scaricato anche il piroscafo *Aequitas* con tonnellate 9584 di carbone coking che era destinato a Bagnoli.

« Attualmente però, data la carenza dei carri, e quindi la difficoltà dei trasporti in

ferrovia, sono giacenti sulla banchina del porto di Salerno circa 10.000 tonnellate di carbone e non c'è la possibilità per il momento, di avviare altri piroscafi a quel porto in quanto la banchina è completamente ingombra anche di altri materiali.

« Comunque, le aspirazioni dell'Associazione degli scaricatori del porto di Salerno, saranno tenute in considerazione ».

*Il Ministro
dell'industria e commercio
TOGNI.*

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se e quando intenda dare un assetto regolare e definitivo all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie, abolendo il ruolo transitorio degli insegnanti di dette lingue, creato dopo la liberazione coi docenti delle ripetute lingue già appartenenti ai ruoli dei ginnasi e degli istituti tecnici inferiori, per trarre da questo corpo unificato i professori di lingue straniere nella scuola media, cui veniva restituito tale insegnamento. In questo unificato e transitorio ruolo, invero, si trovano portati allo stesso piano, alla medesima funzione, insegnanti di preparazione e di origine diversa ai quali, in conseguenza della transitorietà del ruolo stesso, sarebbe inibito, a quanto pare, chiedere il trasferimento ad altri tipi di scuole. Si da così il caso paradossale di professori già del ruolo A dei ginnasi, laureati in lettere, che insegnano in seconda e terza media per 18 ore settimanali, mentre classi di ginnasio superiore, o di istituto tecnico, o di liceo scientifico, sono affidate a giovani supplenti, che preferirebbero essi stessi coprir posti di minore impegno e responsabilità ».

RISPOSTA. — « La sistemazione dell'insegnamento della lingua straniera nelle scuole medie è subordinata necessariamente ad una corrispondente sistemazione dell'ordinamento scolastico. Più particolarmente, non è possibile ripristinare i vari ruoli degli insegnanti di ginnasio, di istituto magistrale inferiore e di istituto tecnico inferiore, quando tali tipi di scuole più non esistono con figure a se stanti.

« Per non compromettere le possibili decisioni future, gli insegnanti sono stati lasciati esattamente nella posizione organica in cui si trovavano. Infatti i tre ruoli non sono stati fusi, ma tenuti distinti, e i professori di ginnasio sono stati inclusi nel ruolo transitorio dei professori « provenienti dal ruolo dei gin-

nasi »; i professori degli istituti tecnici e degli istituti magistrali inferiori nei ruoli transitori, rispettivamente, dei provenienti dai suddetti tipi di scuola.

« S'intende che un insegnamento ripartito fra scuola media e corsi ginnasiali o classi di collegamento non può considerarsi, in siffatta sistemazione, se non come provvisorio. Di qui la necessità di non dare carattere permanente neppure ai ruoli dei relativi insegnanti; tuttavia, quanto alla carriera, essi possono percorrere interamente quella stessa che avrebbero percorsa nel vecchio ruolo; quanto ai trasferimenti essi hanno almeno le stesse possibilità che avevano prima.

« L'utilizzazione del personale viene fatta normalmente tenendo conto della provenienza e, salvo forse qualche eccezione dovuta a situazioni particolari, coloro che insegnavano nei ginnasi hanno avuto l'insegnamento in un corso ginnasiale e in un corso della scuola media annessa.

« I professori che si sono spostati dopo la istituzione dell'insegnamento nella scuola media hanno dovuto, invece, più spesso contentarsi di sistemazioni diverse, che son sempre da considerarsi provvisorie; ma questo, in definitiva, è stato fatto in vista del loro interesse preminente alla sede ».

*Il Ministro
GONELLA.*

RESCIGNO. — *Al Ministro della difesa e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se ritengano opportuno, in considerazione della benefica attività che svolge il Centro internazionale radiomedico (C.I.R.M.) per l'assistenza radio-sanitaria agli equipaggi delle navi italiane ed estere in navigazione, per l'assistenza al personale dei semafori e del piccolo naviglio della Marina militare, ed infine per l'assistenza radio-aero-sanitaria alle popolazioni delle piccole isole del Mediterraneo, distaccare dei medici militari ponendoli alle dipendenze della direzione di esso C.I.R.M., che non ha alcun contributo dallo Stato e svolge la sua azione per l'opera disinteressata di un gruppo di medici ».

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato ha sempre apprezzato l'opera svolta dal Centro radio-medico internazionale e ne ha incoraggiato l'attività, autorizzandolo ad espletare — sempre a mezzo della radio — il servizio di consulenza sanitaria nelle piccole isole italiane prive di medico.

« Nulla ha, pertanto, in contrario a che il Ministero della difesa — ove ne abbia disponibilità e ove lo ritenga opportuno — metta a disposizione del Centro stesso dei medici militari per coadiuvarlo nella predetta opera di assistenza ».

L'Alto Commissario aggiunto
D'AMICO.

RICCIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per conoscere, a seguito dell'inquadramento nei ruoli dello Stato degli insegnanti di educazione fisica:

a) se siano riconosciuti ai fini della pensione gli anni di servizio prestati anche alle dipendenze della G.I.L. agli insegnanti di educazione fisica passati in altre Amministrazioni statali;

b) se debbano ritenersi reintegrati nel ruolo dello Stato quei professori, diplomati presso i magisteri di educazione fisica, che per un provvedimento fascista furono messi in pensione a 55 anni, ma trattenuti in servizio per incarico, in modo che gli anni di servizio tutti siano cumulati agli effetti della pensione ».

RISPOSTA. — « In ordine al punto a) della presente interrogazione, si fa presente che la questione del trattamento di quiescenza del personale insegnante di educazione fisica, che verrà immesso nel ruolo transitorio statale in corso di istituzione, sarà presa in esame appena avvenuto l'inquadramento del suddetto personale.

« Quanto al punto b) si fa presente che la eventuale riammissione in servizio di insegnanti di educazione fisica, dispensati dal servizio attivo per ragioni varie, potrà essere oggetto di separato esame.

« Si ritiene peraltro che debba escludersi la possibilità di richiamare in servizio il personale collocato a riposo a 55 anni di età poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, e tenuto conto del tempo intercorso, il personale di cui trattasi non ha più i requisiti necessari per la prestazione di una attività che richiede necessariamente piena padronanza di energie fisiche ».

Il Ministro
GONELLA.

RISPOSTA. — « Relativamente al primo punto dell'interrogazione è da far presente anzitutto che il provvedimento in corso di pubblicazione concernente l'istituzione di un ruolo transitorio degli insegnanti di educazione fisica negli istituti e nelle scuole d'istruzione media, prevede l'inquadramento, a par-

tire dall'inizio dell'anno scolastico 1946-47, nel ruolo stesso degli insegnanti dipendenti dalla ex gioventù italiana del littorio, in base alla anzianità di servizio di ruolo prestato nella detta organizzazione.

« Il provvedimento, viceversa, nulla prevede per quanto concerne la valutazione, ai fini della quiescenza, dei servizi resi dagli insegnanti di che trattasi nella ex gioventù italiana del littorio e, precedentemente, nella disciolta opera nazionale Balilla e nell'ente nazionale per l'educazione fisica istituito con il regio decreto 15 marzo 1923, n. 684 e soppresso con il regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341.

« Nell'articolo 8 del provvedimento viene soltanto stabilito che per il collocamento a riposo degli insegnanti di educazione fisica inquadri si applicano le norme in vigore per gli insegnamenti delle scuole e degli istituti di istruzione media.

« Ciò premesso è da osservare che il servizio reso dagli insegnanti in questione alla ex gioventù italiana del littorio ed alle altre organizzazioni precedentemente esistenti non può certo considerarsi servizio reso allo Stato, anche se trattasi di servizio di ruolo e, ovviamente, esso non può, ai sensi delle vigenti disposizioni, essere valutato ai fini della pensione.

« Ciò tanto più che per detto personale i regolamenti allora vigenti della ex gioventù italiana del littorio prevedevano particolari ordinamenti di previdenza.

« I servizi di cui trattasi saranno valutati ai fini previdenziali e, se non computati in pensione, si liquideranno i conti individuali di previdenza già esistenti.

« Quanto poi alla seconda parte dell'interrogazione è da osservare che trattasi nella specie di insegnanti di educazione fisica non eliminati dal servizio per ragioni politiche sibbene collocati regolarmente a riposo per il raggiungimento dei normali limiti di età previsti dai predetti regolamenti particolari di previdenza.

« Essi, a suo tempo, liquidarono il trattamento cui avevano diritto a norma degli ordinamenti allora vigenti (trattamento particolarmente favorevole) ed inoltre beneficiarono del vantaggio di rimanere in servizio in qualità di incaricati fruendo ancora per molti anni del trattamento di attività.

« Non si vede quindi come nei loro confronti possa essere concessa ora la reintegrazione nel ruolo e nel grado quando, ripetesi, il collocamento a riposo deve considerarsi legittimamente avvenuto.

« Una diversa linea di condotta infatti porterebbe alla conseguenza di ammettere la possibilità di rivedere tutti i collocamenti a riposo legittimamente disposti durante il ventennio fascista per il raggiungimento dei normali limiti di età e di servizio.

« Soltanto nel caso che trattasi di insegnanti collocati a riposo sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana i relativi provvedimenti per divenire definitivi devono essere convalidati, nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

RIVERA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, delle finanze, del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se e quando intendano venire incontro alla popolazione di Campotosto (Aquila) messa alla disperazione e alla fame dalla perdita del territorio coltivato a causa della istituzione del lago artificiale che ha sommerso la conca. Questa popolazione ha domandato che le venga concesso in fitto o in enfiteusi un sufficiente territorio coltivabile a Monte Maggiore presso Roma o altrove in cambio delle terre coltivate a Campotosto espropriate dalla Società Terni ed ancora in gran parte non pagate. Una Commissione tecnica governativa ha dato parere favorevole per l'assegnazione di quelle terre demaniali ai naturali di Campotosto. L'interrogante chiede se non creda il Governo di accettare la indicazione dei propri tecnici e di assegnare il territorio prescelto ai cittadini del comune di Campotosto prima del periodo delle semine, sollecitando il lavoro d'ufficio che si deve svolgere per tale assegnazione ».

RISPOSTA. — « Con decreto ministeriale 24 settembre 1938, n. 6586, fu accordata alla Società Terni l'autorizzazione provvisoria per iniziare i lavori di costruzione del bacino idroelettrico di Campotosto in provincia dell'Aquila e l'esecuzione di tali lavori venne dichiarata urgente ed indifferibile.

« Per la soluzione di tutto il complesso problema che si era venuto a creare tra i cittadini di quella zona e la Società Terni in dipendenza delle espropriazioni di terreni dovute effettuare per la costruzione di detto bacino idroelettrico, questo Ministero provvide a suo tempo a nominare una Commissione governativa, la quale in data 16 maggio 1946 ebbe a rassegnare la sua relazione, perve-

nendo alle conclusioni che qui in sintesi si riportano:

1°) doversi attendere l'esito delle trattative dirette stabilite tra i contadini espropriati e la Società Terni, per la determinazione delle relative indennità, trattative che a quel tempo sembravano avviate a buon esito;

2°) doversi chiedere al Demanio dello Stato la concessione in enfiteusi di ettari 3000 di terreno della tenuta di Monte Maggiore, presso Passo Corese, già in servizio del deposito Stalloni dell'Amministrazione militare da assegnare a quei contadini espropriati che avessero richiesto di trasferirvisi;

3°) doversi richiedere l'esecuzione di una nuova strada tra Mascioni e Poggio Cancelli al fine di accorciare le distanze tra quei due centri abitati; tale strada dovrebbe essere eseguita dallo Stato coi fondi della disoccupazione, salvo l'intervento della Terni perché faccia eseguire per conto del comune, ma a sue spese e dal proprio personale tecnico il progetto esecutivo della strada;

4°) doversi invitare la Società Terni a riporre in efficienza l'acquedotto di Poggio Cancelli che dovrebbe essere poi collaudato e quindi consegnato al comune, esaminandosi in tale sede se e quali maggiori oneri comporti la manutenzione dell'acquedotto così sistemato e quindi se e in qual modo debba la Terni contribuire a tale eventuale maggiore manutenzione.

« In merito a queste ultime due proposte, che sono quelle aventi attinenza con i compiti istituzionali di questo Ministero è risultato:

a) che la Terni si è dichiarata disposta ad assumere l'impegno di redigere, a mezzo dei suoi tecnici, il progetto della strada Mascioni-Poggio Cancelli; non appena le condizioni climatiche della zona lo avessero consentito, ma che, per quanto riguarda il finanziamento della stessa strada, trattasi di lavori che non possono essere attuati a totale carico dello Stato; non verificandosi le condizioni per poter applicare alcuno speciale beneficio della vigente legislazione in materia. Né potrebbero essere posti a carico della Terni giacché essa ha già provveduto a ripristinare mediante ponte sul bacino idroelettrico la comunicazione preesistente alla costruzione del bacino stesso.

« Tuttavia il Provveditorato alle Opere pubbliche dell'Aquila ha assicurato il proprio intervento per ulteriori insistenze presso la Società Terni allo scopo di ottenere dalla medesima l'esecuzione di detta strada a sua

cura e spese, dopo compiuta la redazione del progetto esecutivo;

b) che la Terni si è, altresì dichiarata disposta a provvedere alla riparazione e sistemazione dell'acquedotto di Poggio Cancelli.

« Per quanto concerne poi le altre due questioni che esulano dalla materia di stretta competenza di questo Ministero la situazione è la seguente:

a) determinazione delle indennità di espropriazione (questione indicata al n. 1).

« Dopo fallite le trattative dirette, furono più volte convocati presso la Direzione generale delle acque e impianti elettrici di questo Ministero i rappresentanti delle parti interessate, ed infine nella seduta del 28 marzo 1947 è stato raggiunto l'accordo sulla base delle seguenti condizioni, giusta verbale di pari data sottoscritto dalle parti stesse.

La Società Terni pagherà i prezzi stabiliti dall'Ufficio tecnico erariale dell'Aquila, aggiornati alla fine gennaio 1947, equiparando il seminativo al prato secondo la richiesta della Commissione popolare di Campotosto e maggiorati dall'aliquota corrispondente alla somma globale di lire 13.000.000 divisa per il numero degli ettari da acquistare.

« E precisamente i totale:

prato e seminativo di prima categoria
lire 190.000 per ettaro;

prato e seminativo di seconda categoria
lire 140.000 per ettaro;

prato e seminativo di terza categoria
lire 60.000 per ettaro;

prato e seminativo di quarta categoria
lire 25.000 per ettaro;

pascolo di seminativo di prima categoria
lire 33.300 per ettaro;

pascolo di seminativo di seconda categoria
lire 22.300 per ettaro;

incolto produttivo lire 22.300 per ettaro.

« I prezzi suddetti sono comprensivi dei soprassuoli, esclusi i fabbricati, con diritto di asporto dei soprassuoli stessi da parte del proprietario.

« Saranno pagate a parte all'atto dell'acquisto, le indennità di occupazione, contegiate nella misura del 5 per cento (cinque per cento) annuo sull'importo di acquisto come sopra stabilito ed esteso al periodo di effettiva indisponibilità della terra.

« Sarà altresì rimborsata l'imposta terreni dal momento in cui il terreno non è stato più goduto dal proprietario;

b) concessione di terreni demaniali a favore dei contadini espropriati (questione indicata al n. 2).

« Tale questione è rimasta deferita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che fin dal gennaio 1946 ha tenuto a far conoscere a questo Dicastero di ritenere di sua esclusiva competenza la sistemazione di quegli agricoltori espropriati ».

Il Ministro dei lavori pubblici
TUPINI.

RODINO' MARIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere:

a) i motivi per i quali gli agenti sottoposti a giudizio di epurazione e riammessi in servizio per sopraggiunta revoca delle punizioni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 136, non sia stata ancora comunicata la regolarizzazione al grado VII, necessaria per porre in condizione i richiedenti di concorrere alla promozione al grado VI;

b) le ragioni del diverso trattamento, a differenza di altre Amministrazioni statali (tesoro, finanze, lavori pubblici, ecc.), usato nei confronti del personale rientrato in servizio anche prima del novembre 1945, dopo esaurito il procedimento di epurazione, non concedendo gli assegni e premi speciali (pasquali, congiuntura, ecc.), già corrisposti a tutti gli epurati in identiche condizioni ».

RISPOSTA. — « a) Le promozioni al grado VII degli Uffici sono state tenute in sospenso solo durante il decorso del giudizio di epurazione, al termine del quale, purché non definito con la dispensa dal servizio, le promozioni stesse hanno avuto corso per gli agenti di grado VIII che ne avevano titolo, e conseguentemente è stata esaminata la posizione dei medesimi agli effetti della eventuale promozione al superiore grado VI.

« Pertanto restano ancora in sospenso solo le promozioni riguardanti gli agenti per i quali non è ancora definito il procedimento di epurazione.

b) I diversi premi speciali (indennizzo di congiuntura, premio di liberazione, gratifica pasquale, ecc.) a suo tempo concessi al personale statale, non sono stati accordati al personale dell'Amministrazione ferroviaria già sospeso dal servizio perché sottoposto a giudizio di epurazione, che riportò una sanzione disciplinare deliberata e resa esecutiva in via definitiva anteriormente al 14 novembre 1945, data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, in base al quale i provvedimenti disciplinari vennero revocati, in quanto — giusta i chiarimenti a suo tempo forniti dalla Presidenza

del Consiglio dei Ministri e dall'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, in ordine all'applicazione del citato decreto legislativo — le revoche delle sanzioni (diverse dalla dispensa dal servizio o dalla retrocessione), inflitte a seguito di giudizio di epurazione, disposte ai sensi dell'articolo 13, primo comma, del ripetuto decreto legislativo, non hanno efficacia retroattiva agli effetti economici.

« Beninteso, al personale di cui trattasi non sono stati corrisposti i premi speciali cadenti per periodo di tempo in cui rimase cautamente sospeso dal servizio anteriormente al 14 novembre 1945 ».

Il Ministro
CORBELLINI.

RODINO MARIO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare in favore delle migliaia di connazionali civili e militari e delle loro famiglie, reduci dalla prigionia o dai campi di internamento, che da mesi in Eritrea attendono l'aiuto del Governo per rimpatriare in Italia ».

RISPOSTA. — « Deve precisarsi che in Eritrea non esistono attualmente né prigionieri militari, né internati civili.

« Sia gli uni che gli altri, i quali, durante la guerra, non si rogarono in Eritrea, ma in territori britannici (Chenia, Sud Africa, Rhodesia, India, ecc.), sono stati da tempo rimpatriati.

« In Eritrea vi sono quindi tuttora solo pochissimi militari o civili reduci dalla prigionia o dall'internamento i quali hanno ottenuto il permesso dalle autorità britanniche di rientrare in quel territorio direttamente dai campi di prigionia o internamento, o trasferitivi quali cooperatori, ed altri militari che, o fuggiti dai campi di concentramento o sbandati, trovarono durante il periodo della guerra una certa sistemazione in quella colonia nella quale molti di loro sono tuttora occupati.

« Vi sono, invece, migliaia di connazionali civili, già residenti in Eritrea prima della guerra, che, per le variate condizioni economiche di quel territorio o perché desiderosi di ricongiungersi, dopo lunga assenza, ai loro familiari, aspirano a rientrare in Italia.

« Per attuare il rimpatrio di tali connazionali, il Ministero, sormontando gravissime difficoltà ed a costo di ingenti spese, organizzò nel passato quattro viaggi con la nave *Toscana* e due con la motonave *Vulcania* ri-

portando in Patria dall'Eritrea circa 11.000 persone.

« Da qualche mese, malgrado le premure del Ministero, non è stato possibile trovare altre navi disponibili per il noleggio o la requisizione. Trattative sono poi in corso con le autorità britanniche per regolare su nuove basi sia il rimpatrio dall'Eritrea dei connazionali ivi residenti, sia quello del trasferimento in Eritrea dei profughi che hanno ottenuto o potranno ottenere il permesso di rientro in quella colonia.

« Da quanto esposto appare chiaro che, nell'ambito delle sue possibilità e delle sue competenze, il Ministero non ha nulla tralasciato per risolvere il grave problema del rimpatrio dei nostri connazionali dell'Eritrea ed il ritorno in quella Colonia dei profughi.

« Va posto in rilievo che sono in corso trattative per l'istituzione di una linea regolare di navigazione fra Italia ed Eritrea e che, varie compagnie private cominciano a mandare navi nei porti del Mar Rosso. Ciò potrà facilitare i rimpatri individuali ed a pagamento, mentre il Ministero si riserva di venire incontro ai rimpatriandi indigenti, in mancanza di altre soluzioni, sopponendo alle loro spese di viaggio ».

Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri

BRUSASCA.

ROGNONI. — *Al Ministro dell'interno.* —

« Per conoscere quali ragioni si frappongono alla normalizzazione del Commissariato di pubblica sicurezza di Adria (Rovigo), che ancora viene diretto da un elemento nominato dal C. L. N. e che non ha nessun titolo né requisito per continuare ad occupare un posto di ruolo dell'onorevole Amministrazione dell'interno ».

RISPOSTA. — « Il commissario aggiunto di pubblica sicurezza ausiliario Conforti Pietro fu incaricato nel maggio 1945 di reggere il commissariato di pubblica sicurezza di Adria con provvedimento prefettizio approvato dal Governo militare alleato.

« Trovandosi in possesso dei prescritti requisiti, in quanto è anche fornito del titolo del diploma di maturità classica, egli ha partecipato al concorso per l'ammissione nei ruoli della pubblica sicurezza di 100 vicecommissari aggiunti di pubblica sicurezza, riservato ai funzionari di pubblica sicurezza ausiliari.

« Nelle more dell'espletamento di detto concorso, è stato disposto il trasferimento del suddetto funzionario, che è nativo della provincia di Cosenza, a Rovigo ».

Il Ministro
SCELBA.

ROSELLI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Sulle condizioni di lavoro del suo Ministero ed in particolare se risulti al Gabinetto che innumerevoli pratiche giacciono inevase o sono risolte con grandissimi ritardi; che si è formato un larghissimo e preoccupante giudizio sulla inefficienza e sul disordine o peggio dell'organizzazione ministeriale; che le ditte private forniscono stipendi e personale loro agli uffici; che molti dipendenti lavorano per molte ore straordinarie non retribuite; che insomma dal ricevimento del pubblico, alla evasione della corrispondenza e nel complesso lavoro si notano gravi difetti interni, il cui danno ricade sull'economia nazionale, e su quei capaci e zelanti dipendenti che si contrappongono, ma restano confusi per quei funzionari evidentemente ignari di quella tecnica che si chiama « organizzazione del lavoro ».

RISPOSTA. — « Non ho alcuna difficoltà a dichiarare all'onorevole interrogante che le condizioni di lavoro del mio Ministero sono estremamente difficili per assoluta mancanza di mezzi adeguati al complesso e difficile lavoro che ivi si svolge. La tecnica dell'organizzazione del lavoro presuppone la disponibilità di idonei strumenti, che in atto sono completamente mancanti. A cominciare dalla deficienza dei locali fino alla mancanza di un centralino telefonico con derivazioni interne, è tutta una serie di difficoltà che debbono essere quotidianamente superate da coloro che prestano servizio nelle varie direzioni generali. I mezzi finanziari vengono lesinati ed è perfettamente vero che negli ultimi due mesi dello scorso esercizio il personale non ha potuto ricevere il compenso per le ore di straordinario, che pure ha prestato ugualmente, per puro spirito di attaccamento al lavoro e di devozione verso i dirigenti.

« Le vivissime insistenze fatte presso la Ragioneria generale dello Stato, allo scopo di ottenere un apposito adeguato stanziamento, non hanno avuto che un parziale ed insufficiente accoglimento. Ugualmente, solo dopo infinite difficoltà e con molti contrasti, mi è stato, infine, possibile, a due anni dalla ricostituzione del Ministero, fare approvare il provvedimento per la ricostituzione dei ruoli

del personale, unica garanzia dei funzionari, da anni in attesa di promozione e di giuridica sistemazione. Per ovviare in parte a tali difficoltà oltre a chiedere il distacco del personale d'ordine di altre Amministrazioni statali, il Ministero si avvale dell'opera del personale dell'Istituto per il commercio estero, ente di diritto pubblico, vigilato dal Ministero, eccezionalmente del personale di istituti di credito di diritto pubblico, solo saltuariamente di personale di grandi imprese private.

« Più grave è il problema per i funzionari di concetto, i quali debbono essere forniti di particolari cognizioni ed attitudini, per cui non è facile procurarseli.

« Questo stato di cose si rifletterebbe ancora più gravemente sul lavoro e sull'efficienza dei servizi, se un continuo sforzo di miglioramento non reggesse l'attività del maggior numero di dipendenti, molti dei quali sono superiori ad ogni elogio. È mio intendimento superare queste difficoltà, ma debbo riconoscere che esse derivano in gran parte da circostanze eccezionali che resero vani gli analoghi sforzi dei miei predecessori e specialmente derivano dalla preoccupazione (che non è senza motivo) delle note condizioni del bilancio statale, per cui non è stato, finora, possibile accogliere le ripetute richieste di maggiori stanziamenti ».

Il Ministro
MERZAGORA.

SALERNO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se e quando intende procedere al reimpiego del personale effettivo appartenente al disciolto Corpo della milizia portuaria, nel quadro del riordinamento dei servizi di polizia ».

RISPOSTA. — « L'attuale posizione giuridica della ex milizia portuaria è quella dei vari corpi della ex milizia disciolti, i cui appartenenti sono stati ammessi al trattamento di quiescenza.

« Tuttavia questo Ministero non ha mancato di esaminare il problema della eventuale assunzione di aliquote della suddetta ex milizia portuaria nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, riservandosi, peraltro, di provvedere al riguardo anche per ragioni di necessaria uniformità, dopo che sarà risolta l'analoga questione, attualmente ancora in corso di definizione, relativa ai componenti della ex milizia stradale ».

Il Ministro
SCELBA.

SALVATORE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non sia tempo di provvedere a far funzionare la pretura del mandamento di Francavilla Sicilia (provincia di Messina) che dal gennaio 1945 trovasi senza il titolare dottor Ferruggia Carmelo, richiamato col grado di capitano dei carabinieri e addetto quale sostituto procuratore del Tribunale militare di Catania.

« Se nella eventuale difficoltà di conseguire un immediato ricollocamento in congedo del titolare di detta pretura, non creda di voler disporre che la Corte di appello di Messina provveda celermente all'applicazione in detta pretura di altro magistrato della circoscrizione ».

RISPOSTA. — « La pretura di Francavilla di Sicilia è occupata dal pretore dottor Ferruggia Carmelo (attualmente richiamato alle armi presso il Tribunale militare di Catania), il quale non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, essendo inamovibile.

« Questo Ministero, in data 28 maggio 1947, fece richiesta di congedamento del suindicato magistrato alla procura generale militare presso il Tribunale supremo militare, la quale con nota 9 giugno 1947 ha assicurato che, appena cessate le particolari esigenze di servizio della giustizia militare in Catania, avrà cura di proporre tale congedamento.

« Frattanto la pretura di Francavilla di Sicilia funziona con l'opera del vicepretore onorario Silvestri Salvatore e con la supplenza saltuaria mensile del pretore di Santa Teresa di Riva dottor Scibilla Salvatore, disposta con decreto del Primo Presidente della Corte di appello di Messina in data 4 gennaio 1947.

« È stato interessato il detto Primo Presidente affinché disponga una più frequente applicazione dello stesso dottor Scibilla o di altro magistrato viciniore.

« Qualora dovesse essere ritardato il congedamento del dottor Ferruggia, si esaminerebbe la possibilità di un apposito provvedimento per destinare al mandamento indicato un magistrato titolare ».

Il Ministro
GRASSI.

SARDIELLO. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — « Per sapere come intendono risolvere il problema riguardante le richieste di revindica da parte dei legittimi proprietari (associazioni, ecc., o loro rappresentanti ed aventi causa) dei beni — specialmente immobili — dei quali il partito fascista li ha spo-

gliati con la violenza o con atti di trasferimento viziati per la illiceità della causa, per violenza o per frode ».

RISPOSTA. — « Il problema riguardante le richieste di revindica da parte di ex proprietari di beni acquisiti dal partito nazionale fascista e dalle organizzazioni fasciste con violenza o comunque per atti viziati, forma oggetto di studio da parte di questo Ministero e degli altri Ministeri interessati.

« Si sta esaminando al riguardo la possibilità di promuovere l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, che, senza invadere il campo di norme già esistenti nel nostro ordinamento giuridico per quanto concerne i vizi dei contratti, possa disciplinare in modo soddisfacente la materia, specialmente per la parte che riguarda le avocazioni di beni delle società cooperative, associazioni, ecc., soppresse per ragioni politiche, tenendo presente che molti beni, già di pertinenza del partito nazionale fascista e delle organizzazioni fasciste, sono attualmente adibiti a sedi di uffici governativi e spesso in essi sono stati eseguiti, con ingenti spese, lavori di restauro e di adattamento e che in molti casi si è trattato di trasferimento del solo terreno, sul quale poi dal partito vennero costruiti fabbricati di valore di gran lunga maggiore di quello delle rispettive aree, talvolta con mutui di cui lo Stato ha dovuto ora assumere l'onere ».

Il Ministro delle finanze
PELLA.

SARDIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere come intenda risolvere la pratica, da lungo tempo pendente, per la nazionalizzazione del Museo di Reggio Calabria, tenuto presente che da molti mesi è stata stipulata una convenzione fra lo Stato ed il comune di Reggio e che è urgente per la vita stessa di quel Museo troncicare ogni incertezza sul suo avvenire ».

RISPOSTA. — « La questione relativa alla nazionalizzazione del Museo civico di Reggio Calabria si trova fin dal dicembre dello scorso anno all'esame del Ministero dell'interno che deve sanzionare l'accordo già intervenuto in proposito tra questo Ministero e il comune di Reggio Calabria.

« Questo Ministero non ha mancato di richiamare l'attenzione del predetto Dicastero sulla necessità di definire con sollecitudine la pratica, prevenendolo anche delle eventuali resistenze all'adozione del provvedimento da parte di elementi locali, per ragioni personali.

« Nel frattempo procedono, a totale spesa dell'Amministrazione dello Stato, i lavori di restauro e di adattamento dell'edificio, per il nuovo Museo nazionale ».

Il Ministro
GONELLA.

SCOCA. — *Ai Ministri del lavoro e dei trasporti.* — « Per sapere se intendano avviare nel prossimo esercizio la costruzione della ferrovia Napoli-Somma-Nola-Avellino, considerando che la Commissione istituita con decreto 4 luglio 1929 per lo studio del piano regolatore delle ferrovie da costruirsi in conto diretto dello Stato, già nel 1931 l'avevano inclusa fra le linee da costruire con carattere d'urgenza e che l'opera si ravvisa oggi più che mai opportuna, necessaria e indilazionabile, sia nel quadro delle provvidenze promosse per la valorizzazione del Mezzogiorno, sia per lenire la disoccupazione ».

RISPOSTA. — « La costruzione della ferrovia Napoli-Somma Vesuviana-Nola-Avellino (tracciato proposto dalle ferrovie dello Stato), è collegata al progetto della nuova linea a nord del Vesuvio, che segue il percorso Napoli-Somma-Palma-Nocera.

« Pertanto la Napoli-Avellino dovrebbe usufruire da Napoli a Somma della costruenda linea per Nocera e proseguire poi con proprio tracciato su Avellino con innesto nella stazione di Nola dell'esistente linea Cancellone-Avellino.

« La costruzione delle due linee, con modalità indicate a suo tempo dalle ferrovie dello Stato, spetta al Ministero dei lavori pubblici (nuove costruzioni ferroviarie).

Il Ministro dei trasporti
CORBELLINI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e dell'industria e commercio.* — « Per conoscere quali provvidenze precauzionali s'intenda adottare per evitare che la ripresa attività delle fabbriche di Borgofranco (Ivrea), Società alluminio italiana; Società idroelettrica Borgofranco e Società cheddite rechino serio danno con esalazioni di gas nocivi alla vegetazione, ai raccolti e ai numerosi agricoltori della zona, come già precedentemente si è verificato ».

RISPOSTA. — « Per interessamento del prefetto di Torino, l'ispettore provinciale agrario e il direttore dell'Osservatorio per le malattie

delle piante, si sono recati a fare un sopralluogo nella zona di Borgofranco d'Ivrea, per compiere accertamenti in merito ai danni lamentati dagli agricoltori, dovuti alle esalazioni degli stabilimenti industriali.

« Dalla relazione dei predetti funzionari è risultato che nella zona di cui trattasi la vegetazione si presenta in ottime condizioni; e che i danni verificatisi sono limitati a strisce di vigneto, dove l'aspetto delle viti induce a ritenere che l'azione dei gas sia nociva allo sviluppo delle piante.

« Ad evitare, pertanto, che i danni si estendano, è stata disposta la convocazione dei dirigenti degli stabilimenti industriali, per invitarli ad adottare le provvidenze idonee alla tutela dell'agricoltura.

« Questo Ministero ha provveduto a richiamare in merito l'attenzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con nota del 18 corrente ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e all'Alto Commissario per l'alimentazione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per venire incontro alla massa dei piccoli coltivatori diretti, che hanno avuto ristrutturati completamente i raccolti per le recenti intemperie ed in particolare se ritengano di disporre che i detti contadini siano autorizzati a prelevare dagli ammassi il quantitativo di grano necessario al fabbisogno familiare entro i limiti delle norme vigenti relative alle trattate di frumento.

« L'interrogante ritiene che tale provvedimento di giustizia non solo riuscirebbe gradito ai benemeriti contadini, i quali eviterebbero aggravii e perdite di tempo per fornirsi di tessere annonarie, ma li conforterebbe a continuare nel loro lavoro, da cui li disamorerebbe l'allontanamento della tradizione ».

RISPOSTA. — « Questa Amministrazione ha attentamente esaminato il caso prospettato con l'interrogazione in oggetto.

« Deve premettersi che in linea di massima non sono mai stati autorizzati in precedenza ed in casi simili, i prelevamenti di cereali dagli ammassi per reintegrare i produttori danneggiati delle mancate trattate.

« Potrà tuttavia essere adottata, nei riguardi dei piccoli coltivatori diretti che ne facciano richiesta documentata alle Sepral, la facilitazione di consentire loro l'assegna-

zione mensile di sfarinati nella misura corrispondente al limite di autosufficienza che, nel caso particolare, è di chilogrammi 180 annui di grano, corrispondenti a chilogrammi 153 di farina abburattata all'85 per cento.

« Tale quantitativo di farina verrà assegnato dalle Sepral agli interessati in ragione di chilogrammi 12,70 *pro-capite* al mese. Nei casi in cui vengano effettuate le miscele per la panificazione normale, le farine verranno naturalmente consegnate nella stessa miscela in uso nella provincia. Infine, allorché il piccolo coltivatore sia stato danneggiato solo parzialmente, si seguirà la prassi in uso per gli insufficientemente produttori ».

L'Alto Commissario per l'alimentazione
RONCHI.

RISPOSTA. — « Non potendosi far luogo, per le tassative disposizioni vigenti in materia, alle assegnazioni di grano a favore di privati, l'Alto Commissariato per l'alimentazione, per le zone colpite da incendio, o altre cause, ha autorizzato le Sepral ad assegnare quantitativi di farina, in base all'attuale razionamento, ai produttori che hanno avuto distrutto totalmente o parzialmente il raccolto ».

*Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste*
SEGNI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se — esaminata obiettivamente la situazione che si viene creando nel Basso Milanese, là dove salariati fissi sono costretti a consegnare l'eccedenza di granoturco all'ammasso ad un prezzo non remunerativo, per cui si verifica per gli stessi una effettiva decurtazione del salario — sono state date disposizioni per evitare spiegamento di forza produttivo solo di un irrigidimento negativo da parte dei conferenti e di una ostilità verso il Governo e le forze preposte all'ordine pubblico, fidando invece solo nell'azione persuasiva dei sindaci, funzionari dell'U.P.S.E.A. organizzatori sindacali nei confronti dei lavoratori suddetti, affinché adempiano ad un civico dovere. È evidente che l'opera di persuasione verbale è di per se stessa insufficiente se non favorita da un intervento diretto del Governo che stabilisca nel termine più breve una contropartita di prodotti U.N.R.R.A., quali generi di abbigliamento e corredo casalingo, nonché merci indispensabili alla produzione agricola, da assegnarsi in via preferenziale tanto ai salariati fissi quanto ai piccoli coltivatori diretti ».

RISPOSTA. — « La consegna dell'eccedenza di granoturco agli ammassi da parte di salariati fissi del Basso Milanese si è effettuata, a quanto consta a questo Ministero, senza particolare difficoltà e senza eccezionali azioni di forza. Una sola azione di polizia, a carattere dimostrativo, fu condotta il 16 novembre ultimo scorsoso contro i contravventori alla disciplina degli ammassi nel territorio dei comuni di Camairago, Bertònico e Maleo; tuttavia non consta che, in generale, la consegna del cereale agli ammassi abbia incontrato particolare resistenza nella zona in questione.

« Non è mancata l'opera di persuasione da parte dei funzionari dell'U.P.S.E.A. e degli U.C.S.E.A., nonché dei sindaci delle organizzazioni sindacali.

« L'assegnazione di prodotti U.N.R.R.A. ai salariati fissi nonché ai piccoli coltivatori diretti, della zona predetta, quale contropartita dei conferimenti, non è sembrata opportuna, sia perché il prezzo corrisposto dall'ammasso per il granoturco consegnato è stato a suo tempo fissato tenendo conto dei costi di produzione ed è quindi da ritenersi remunerativo, sia per non creare un precedente che sarebbe stato senz'altro invocato in altre provincie ».

Il Ministro
SEGNI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e all'Alto Commissario dell'alimentazione.* — « Per sapere:

perché il prezzo del latte alla produzione, che nell'aprile era di lire 28 al litro, è attualmente di sole lire 34 quando i costi dei fattori che concorrono a tale produzione hanno subito aumenti che vanno dal 92 per cento per la mano d'opera, al 140 per cento per il fieno, al 200 per cento per la crusca di assegnazione;

perché il latte che il produttore deve consegnare integro e genuino, cioè con un titolo non inferiore al 3 per cento di grasso, viene pagato a lire 34, mentre dopo le varie manipolazioni da parte della Centrale viene posto in vendita, con titolo di grasso dal 2 al 2,5 per cento, al prezzo di lire 60;

perché ai produttori dell'Agro Romano il latte integro e genuino viene pagato a lire 34 il litro, mentre la Centrale che per far fronte alle richieste dei consumatori deve acquistare altrove i due quinti del proprio fabbisogno, paga ai fornitori della provincia di Milano e di Cremona il latte titolato al 2 per cento al prezzo di lire 54,50 al litro ed a quelli di Frosinone a lire 49;

perché, mentre nelle altre provincie d'Italia il prezzo del latte ha subito congrui aumenti, nella provincia di Roma si insiste a mantenere un prezzo di imperio che comporta per il produttore una perdita così grave da indurlo a liquidare o trasferire in altre provincie il proprio bestiame da latte con danno evidente al rifornimento normale di Roma ».

RISPOSTA. — « 1°) Il prezzo alla stalla del latte integro prodotto da una mungitura ininterrotta e completa venne determinato nel mese di dicembre dello scorso anno dal Comitato interministeriale prezzi in applicazione del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342 e del decreto commissariale 30 novembre 1946.

« All'epoca in cui venne effettuata tale determinazione il costo di produzione del latte si aggirava sulle 20-22 lire al litro, ma in relazione ai prezzi più disparati del latte industriale sul libero mercato, che allora avevano toccato punte variabili dalle 40 alle 50 lire al litro, al fine di evitare profondi perturbamenti di ordine tecnico-economico, che dall'eventuale brusco arretramento degli accennati prezzi liberi, avrebbero dovuto derivare, prevalse l'idea di stabilire un prezzo ufficiale che, più che rappresentare una rigorosa determinazione economica, doveva conciliare le legittime aspettative degli agricoltori con la situazione di fatto allora esistente e con le pressanti esigenze del consumo.

« Si arrivò così alla fissazione del prezzo ufficiale di lire 28. Per le provincie centro-meridionali fu data la facoltà ai Comitati provinciali dei prezzi di determinare il prezzo del latte alimentare alla produzione entro i seguenti limiti: minimo lire 28, massimo lire 34.

« La situazione del settore lattiero-caseario non ha subito sensibili mutamenti durante i primi mesi del corrente anno, talché quando nel marzo ultimo scorso, per andare incontro alle pressanti richieste delle categorie produttrici, l'Alto Commissariato concesse la piena libertà nella contrattazione del latte industriale e la conseguente sua libera quotazione, col decentramento della disciplina a carattere nazionale, che si andava così ad agganciare alle discipline provinciali, si poté addivenire ad accordi con i rappresentanti delle provincie maggiormente produttrici. In base a tali accordi per il latte destinato al consumo locale e per i contingenti che le provincie stesse si impegnavano di porre a disposizione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione per il rifornimento dei centri deficitari, doveva

essere mantenuto il prezzo del latte alla produzione di lire 28 e conseguentemente doveva essere mantenuto per il burro grezzo, pure a disposizione di questo Alto Commissariato, il prezzo alla produzione di lire 600 al chilogrammo ugualmente fissato nell'autunno 1946 dal Comitato interministeriale dei prezzi.

Ora si dà atto che, in conseguenza dell'aumentato prezzo dei mangimi, del costo della vita in genere e quindi della mano d'opera, ed altresì degli elevati realizzi connessi alla vendita dei derivati del latte, dal mese di aprile 1947 in poi, con la ripresa stagionale della produzione lattifera e la libera contrattazione del latte industriale, la situazione dei prezzi si è venuta rapidamente esasperando con quotazioni che in media hanno raggiunto le lire 70-75 al litro, con punte che si sono spinte sino a lire 90.

« Va però osservato che, malgrado tali prezzi elevati, con il gioco del conguaglio provinciale tra prezzo del latte alimentare e prezzo del latte industriale, il produttore delle provincie dove il latte industriale ha prevalenza sul latte alimentare si è venuto a trovare nella condizione di potersi rifare delle perdite per la cessione del prodotto vincolato a lire 28 e il consumatore dei centri deficitari ha potuto beneficiare di un prezzo del latte inferiore a quello che egli avrebbe dovuto pagare se il latte fosse stato importato non sulla base del prezzo di vincolo (lire 28), ma sulla base dei prezzi liberi.

« È appunto il caso dei consumatori di Genova, Firenze e Roma, per citare i maggiori centri di consumo, che attraverso il conguaglio nelle provincie di Pavia, Cremona e Piacenza hanno potuto essere riforniti di latte al prezzo di lire 28 franco stabilimento partenza, per prodotto titolato al 2 per cento.

« Per quanto concerne Roma, in particolare, va precisato che anche per il latte proveniente da Milano (ettolitri 150 giornalieri), dove non si fa luogo ad alcun conguaglio, è stato praticato detto prezzo di lire 28 il cui beneficio se non è subito apprezzabile, è perché al prezzo stesso vanno aggiunte le forti spese di evaporazione e raccolta, che incidono sul costo del prodotto nella misura di ben lire 23,50 per litro.

« Restano da considerare i produttori delle provincie deficitarie dove l'intera produzione locale viene avviata al consumo alimentare diretto, senza alcuna possibilità di conguaglio.

« Sebbene non possano essere taciuti i riflessi negativi, essenzialmente di natura psicologica, che potrebbero derivare dall'aumento del prezzo alla produzione del latte locale

nei confronti delle provincie rifornitrici di latte di esportazione a prezzo ufficiale, tuttavia questo Alto Commissariato è orientato verso una maggiore libertà, nella determinazione del prezzo del latte nelle provincie deficitarie, fermo restando la destinazione dell'intera produzione al consumo diretto.

2°) Le ragioni per le quali in Roma, mentre al produttore dell'Agro Romano il latte intero viene pagato a lire 34, dopo le varie manipolazioni della Centrale del latte viene posto in vendita con titolo di grasso al 2 per cento al prezzo di lire 50, dipendono essenzialmente dal conguaglio del prezzo del latte di produzione locale con quello del latte proveniente dal nord, oltre che dai diversi compensi all'Ente raccoglitore ed alla stessa Centrale, come risulta dai seguenti distinti conteggi per i mesi di aprile, inizio dell'applicazione di detto prezzo di lire 50, maggio e giugno corrente anno:

Situazione approvvigionamento latte alla centrale.

	Aprile	Maggio	Giugno
Latterraccolto nell'Agro Romano (comprese spese di raccolta)	lt. 51.500 a L. 41	53.500 a L. 41	46.900 a L. 41
Latte importato dalle provincie laziali (posto Centrale)	» 21.700 a L. 57	25.200 a L. 57	20.700 a L. 57
Latte importato dall'Alta Italia (posto Centrale)	» 44.600 a L. 60	47.200 a L. 60	53.400 a L. 60

Prezzo al consumo del latte di produzione locale, qualora venisse distribuito separatamente da quello di importazione. (ipotesi teorica).

	Aprile	Maggio	Giugno
Prezzo latte Agro Romano posto Centrale (lire 34 alla produzione più lire 7 spesa raccolta)	L. 41 —	41 —	41 —
Compenso alla Centrale del latte di Roma, per ricevimento, igienizzazione, refrigerazione, pastorizzazione, imbottigliamento, trasporto alle latterie	» 8,50	8,50	8,50
Compenso ai rivenditori	» 6 —	6 —	6 —
	L. 55,50	55,50	55,50
Ricavo dalla titolazione al 2 per cento	» 7,05	7,05	7,05
Prezzo al consumo . L.	<u>47,45</u>	<u>47,45</u>	<u>47,45</u>

« Sta di fatto però che insieme al latte proveniente dall'Agro Romano nella città di Roma si distribuisce, nella misura precedentemente accennata, anche il latte proveniente dalle provincie laziali (particolarmente Frosinone) al prezzo di lire 57 franco Centrale e il latte proveniente dall'Alta Italia al prezzo medio di lire 60 pure franco Centrale.

« Tenuto conto che il latte proveniente dal Nord giunge già titolato al 2 per cento e che dal latte proveniente dalle provincie laziali si ricava burro per effetto della titolazione eseguita all'arrivo, il prezzo conguagliato al consumo di tutto il latte affluito alla Centrale di Roma, distintamente per i mesi di aprile, maggio e giugno 1947 emerge dal seguente conteggio:

Prezzo al consumo nella città di Roma del latte titolato al 2 per cento con il conguaglio del latte d'importazione.

	Aprile	Maggio	Giugno
Prezzo del latte di produzione locale (come detto)	L. 47,45	47,45	47,45
Quota di conguaglio con sopra precisati quantitativi di latte di importazione sulla base delle differenze di lire 17 e lire 27,05 tra il prezzo del latte dell'Agro Romano (lire 47,45) ed i prezzi rispettivamente del latte di Frosinone (lire 57 + 8,50 + 6 - 7,05 ricavato dalla titolazione = 64,45) e dall'Alta Italia (lire 60 + 8,50 + 6 = 74,50)	» 13,35	13,54	14,84
Prezzo al consumo . L.	<u>60,80</u>	<u>60,99</u>	<u>62,29</u>

« I dati sopra esposti giustificano il prezzo al consumo di lire 60 praticato nella città di Roma.

3°) Circa la ragione per cui ai produttori dell'Agro Romano il latte integro genuino viene pagato a lire 34 il litro, mentre la Centrale, per far fronte al fabbisogno della Capitale, paga ai fornitori della provincia di Milano e di Cremona il latte titolato al 2 per cento al prezzo di lire 54,50 posto stabilimento partenza e quello di Frosinone non titolato, nel posto, a lire 49, si precisa:

a) il prezzo effettivamente pagato per il latte proveniente dalle provincie del Nord non è di lire 54,50, ma di lire 60 per la provincia di Milano (che non applica il conguaglio con il latte industriale) e di lire 51 per la provincia di Cremona;

b) il motivo del forte scarto tra i prezzi all'origine e quelli al consumo, trova spiegazione nei seguenti conteggi dai quali si rileva inoltre che il prezzo alla stalla del latte importato da Milano e Cremona è quello ufficiale:

Provincia di Milano:

Prezzo del latte ridotto a un quarto, franco banchina	L. 240 —
Prezzo del latte riportato a volume normale	L. 60 —
Spese di evaporazione	L. 23,50
Spese di raccolta	» 8,50
	<u>» 32 —</u>
Prezzo alla stalla	L. 28 —

Provincia di Cremona:

Prezzo del latte ridotto a un quarto	L. 290 —
Prezzo del latte riportato a volume normale	L. 72,50
Contributi cassa conguaglio	» 21,50
Prezzo effettivo pagato dalla Centrale di Roma al 2 per cento	L. 51 —
Spese di evaporazione	» 23,50
Prezzo alla stalla	<u>L. 27,50</u>

« Tanto per Milano, che per Cremona va tuttavia fatto presente che localmente per realizzare formalmente la cessione del prodotto al prezzo ufficiale, si sono escogitati *in loco* i seguenti espedienti:

a) Milano, facendo entrare in gioco le spese di compensazione del latte alimentare di esportazione, le quali sono state elevate a ben lire 23,50 il litro. Tale spesa, essendo eccessiva — il Comitato interministeriale prezzi all'uopo sentito da questa Amministrazione ha riconosciuto la fondatezza dell'asserto — consente evidentemente alle ditte fornitrici di riversare parte di essa alla produzione, a tacitazione delle richieste degli allevatori;

a) Cremona, aggiungendo al gioco delle maggiori spese di condensazione, anche qui portato a lire 23,50 il litro, la istituzione e funzionamento di apposita Cassa di compensazione, per il conguaglio del prezzo del latte alimentare con quello del latte industriale, che consente di liquidare mensilmente agli acquirenti del latte alimentare la compensazione ad essi spettante a fronte del maggior onere sostenuto nell'acquisto del latte a prezzo libero.

« Per effetto di tali espedienti il gravame dell'obbligo della fornitura del latte alimentare per Roma a prezzo ufficiale, si è potuto sensibilmente ridurre nelle due provincie in questione.

Provincia di Frosinone.

« Nella provincia di Frosinone, dove il decreto 20 dicembre 1946 emanato dal prefetto per disciplinare la materia è rimasto praticamente inoperante per l'opposizione delle categorie produttrici e industriali interessate e dove esiste tuttora una situazione confusa nulla affatto dominata dalle autorità locali, purtroppo il latte in conseguenza della concorrenza industriale viene pagato dal Consorzio laziale produttori latte e dalla Centrale del latte di Roma a lire 49 nel posto per prodotto pressoché intero al netto delle spese di trasporto a Roma.

« È un prezzo elevato, ma tuttavia sempre conveniente per la Centrale del latte di Roma rispetto al latte proveniente dal Nord, non fosse altro che per il risparmio delle spese di concentrazione e trasporto e per il ricavo del grasso dalla titolazione al 2 per cento.

4°) In merito a quanto fatto presente dall'onorevole interrogante, per conoscere il motivo del mantenimento del prezzo del latte alla stalla in provincia di Roma nella misura di lire 34 in raffronto a quello praticato in altre provincie, si fa presente che l'Alto Commissariato non ha mai derogato dal richiedere la osservanza del prezzo ufficiale a tutte le provincie.

« Se variazioni si sono verificate, ciò si deve ad iniziative locali comunque non autorizzate.

« La provincia di Roma, mantenendo detto prezzo ufficiale, ha dato esempio di disciplina e di ciò bisogna renderne atto ai produttori dell'Agro Romano.

« Il problema del prezzo del latte nella provincia di Roma, dove, a differenza delle provincie fornitrici del nord, non è possibile ricorrere ad alcun espediente per ridurre l'onere in quanto tutto il latte prodotto è interamente destinato al consumo diretto, con esclusione della trasformazione industriale, ha ora assunto un aspetto che occorre considerare attentamente per una adeguata soluzione, del che questo Alto Commissariato ha già interessato il prefetto perché sottoponga allo studio di una Commissione di propria nomina il problema stesso sotto tutti i suoi vari aspetti, soprattutto in relazione ai nuovi costi di produzione, ai costi del rifornimento extra provincia, nonché di tutti i servizi connessi. Per quanto il prefetto avesse dovuto far qui conoscere le determinazioni adottate dalla Commissione entro il 15 ultimo scorso, sin'ora nessuna comunicazione è stata fatta in proposito.

« Comunque posso assicurare che, ben consapevole della particolare importanza del problema, ho già interessato il Ministro dell'agricoltura, perché tutta la complessa questione dei prezzi sia sottoposta all'esame di una speciale riunione del Comitato interministeriale prezzi ».

L'Alto Commissario per l'alimentazione
RONCHI.

SILIPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se e come intenda affrontare e risolvere il problema dei segretari degli Istituti medi, i quali da tempo hanno chiesto il passaggio dal gruppo C, in cui ingiustamente si trovano, al gruppo B.

« Si rammenta a tale proposito che nell'ultimo congresso dei segretari, tenutosi a Roma, si era data per certa ed imminente la pubblicazione del provvedimento, che avrebbe posto fine ad una condizione di inferiorità ingiustificata ed ingiustificabile, per la quale i segretari degli Istituti medi, pur essendo muniti di diploma di scuola media di secondo grado, hanno un trattamento inferiore non solo a quello degli impiegati del gruppo B, ma anche a quelli degli impiegati del gruppo C. Difatti, mentre questi ultimi arrivano al grado VIII, i segretari, che iniziano la carriera col grado XII, la finiscono col grado XI ».

RISPOSTA. — « Le condizioni dei segretari degli Istituti medi sono ben note a questo Ministero il quale, per corrispondere alle giuste aspirazioni della categoria, ma più ancora in considerazione dell'importanza e della delicatezza delle funzioni affidate ai segretari, aveva predisposto uno schema di provvedimento inteso a migliorarne la carriera.

« Detto schema prevedeva, fra l'altro, l'inquadramento del personale di cui trattasi nel gruppo B, analogamente a quanto è stabilito dalle disposizioni vigenti per il corrispondente personale governativo degli Istituti di istruzione tecnica.

« Ma tale schema non ha potuto aver corso in quanto il Ministero del tesoro non ha ritenuto di poter comunicare il proprio assenso al riguardo, con la motivazione che nell'attuale situazione del bilancio e in vista di un riordinamento generale del personale statale, non è opportuno fare mutamenti nello stato del personale attualmente in servizio ».

Il Ministro
GONELLA.

STELLA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga opportuno ed onesto sgravare dalle imposte erariali di reddito agrario i comuni di Lejni, Volpiano, Borgaro, Caselle, San Benigno, Brandizzo, Lombardore, Foglizzo, Settimo, Conengo, Vallo, Rodallo, Mazzè, comuni che nei primi di giugno ebbero i raccolti totalmente distrutti dalla grandine ».

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta di agevolazioni tributarie fatta dall'onorevole interrogante a favore dei comuni di Lejni, Volpiano, Borgaro, Caselle, San Benigno, Brandizzo, Lombardore, Foglizzo, Settimo, Conengo, Vallo, Rodallo e Mazzè, danneggiati da una recente grandinata, si osserva che, in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi in cui, per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione finanziaria può concedere una moderazione dell'imposta erariale dell'anno sui terreni, nonché dell'imposta sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro i 30 giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« I danni provenienti dagli infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate e simili, vengono tenuti presenti nella formazione delle tariffe d'estimo e, perciò, di regola, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572 ».

Il Ministro
PELLA.

SULLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se ritenga ritoccare le norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1947-48 nel senso di attribuire valore di servizio scolastico (con punteggio pieno o eventualmente ridotto) anche al servizio militare compiuto da coloro che all'atto della chiamata alle armi non erano laureati, limitatamente però al periodo intercorrente dal momento in cui presumibilmente l'aspirante si sarebbe laureato (a quattro anni dalla immatricolazione universitaria) al momento del congedo.

« Questo provvedimento — che sarebbe tempestivo, in quanto il termine della presentazione delle domande è stato prorogato — colmerebbe una grave lacuna attuale, eliminando la sperequazione tra chi dalla guerra riceve qualche indiretto giovamento con una classifica di favore e chi invece ha visto dalla catastrofe stroncati gli studi ed ora, pur avendo fatto maggiore fatica a riassetarsi, è quasi completamente abbandonato alla deriva ».

RISPOSTA. — « Il riconoscimento del servizio militare come servizio scolastico è stato concesso ai laureati nella presunzione, già di per se stessa largamente favorevole, che essi, non appena conseguito il titolo, se ne sarebbero avvalsi per esercitare l'insegnamento.

« Tale presunzione, evidentemente, non si può applicare anche a coloro che all'atto della chiamata alle armi, non erano in possesso della laurea, presupposto necessario per potere aspirare all'insegnamento. Data la eccezionalità della circostanza, si è anche derogato alla norma in base alla quale, per l'insegnamento, non è sufficiente il possesso della sola laurea, ma occorre anche l'abilitazione.

« L'estensione richiesta implicherebbe, per la grande varietà dei casi e delle situazioni personali, difficili accertamenti. Tuttavia un migliore trattamento è stato fatto quest'anno anche alla categoria di aspiranti di cui si tratta, rispetto all'anno decorso, perché è stato stabilito un coefficiente di merito a favore dei mutilati, degli invalidi e dei combattenti, del quale la categoria interessata può fruire in quanto gli interessati si trovino nelle condizioni previste.

« Altre concessioni non possono essere fatte: del resto è da tener presente che, in questi, come in altri campi della vita nazionale, è umanamente impossibile individuare e ristabilire pienamente le posizioni turbate dalle vicende belliche ».

Il Ministro
GONELLA

SULLO, PREZIOSI, DE MERCURIO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se ritenga lecito alle forze di polizia servirsi di automezzi militari e di scorte armate per trasportare, con immunità, grano sottratto agli ammassi, senza alcuna valida autorizzazione.

« Se ciò, come si suppone, non è lecito, gli interroganti chiedono se l'onorevole Ministro

intenda procedere o abbia già proceduto, ad accertare se è vero, quanto agli interroganti risulta da copia di atti ufficiali, che cioè il 2 luglio un camion targato « Polizia », con a bordo funzionari della Questura di Napoli, con un carico di 50 o 60 quintali di grano, senz'altro permesso che quello di un capitano della medesima Questura, è stato fermato a Grottaminarda (Avellino) e successivamente ad onta delle vigenti disposizioni, rilasciato in libertà per poco lodevoli interferenze, vivacemente commentate dalla pubblica opinione della provincia di Avellino, dove, mentre si va alla caccia dell'isolato affamato, si lascia incontrollato il contrabbando in grande stile effettuato, ad esempio, sulla linea ferroviaria Rocchetta Sant'Antonio-Avellino ».

RISPOSTA. — « Alle forniture dei generi alimentari razionati agli agenti di pubblica sicurezza accasermati, la Sepral di Napoli provvede mediante assegnazioni effettuate normalmente nella prima quindicina di ciascun mese, relative però al mese precedente.

« Trattasi cioè di assegnazioni di reintegro di generi di fatto già consumati, tratti dalla scorta attribuita dalla Sepral stessa nella misura di 45 giorni di approvvigionamento.

« Gli agenti hanno, perciò, assicurato il fabbisogno sino al 14-15 di ciascun mese; epperò nel caso che il reintegro ritardasse oltre tale data — come del resto si è verificato anche nel mese di giugno — essi dovrebbero restare privi del vitto.

« Avendo per lo scorso mese di giugno la Sepral dato alla convivenza degli agenti appena 40 sugli 85 quintali spettanti, e ciò anche in relazione alle note difficoltà verificatesi a Napoli per la mancata accettazione degli sfarinati da parte dei pastifici e per la sciopero delle maestranze addette alla molitura e alla pastificazione, la Commissione per il vettovagliamento istituita presso il raggruppamento degli agenti, preoccupata che venisse a rendersi impossibile la distribuzione del vitto agli accasermati, ha ritenuto di versare in uno stato di necessità tale da giustificare l'acquisto extra assegnazione dei quantitativi mancati.

« Tali circostanze, se attenuano la gravità del fatto, non ne escludono la illiceità ed è stato pertanto provveduto a richiamare energicamente la Questura di Napoli all'osservanza delle norme relative all'acquisto dei generi razionati. Intanto il fatto stesso è stato regolarmente denunciato all'autorità giudi-

ziaria per l'accertamento di eventuali responsabilità.

« L'illecito acquisto di cui trattasi riguardava 39 quintali di grano ».

Il Ministro
SCELBA.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno o integrare con una nuova norma o con una circolare le disposizioni dei decreti legislativi luogotenenziali 20 gennaio 1944, n. 26 e 12 aprile 1945, coi quali venivano date disposizioni in favore di quanti, perché perseguitati da leggi razziali, avevano posto in essere investimenti o trapassi di proprietà fittizi, consentendo loro di compiere i necessari atti senza pagamento di una successiva tassa di registro. Infatti l'autorità giudiziaria ed i notai si rifiutano di applicare tali facilitazioni a chi, avendo fatto acquistare con danari propri un immobile a persona non soggetta alle leggi razziali, oggi — assentendo il prestanome — vorrebbe far ripassare l'immobile a proprio nome.

« Sostengono i notai e gli uffici di registro che questi trapassi debbono esser fatti a mezzo di sentenza; sostengono le autorità giudiziarie che, mancando la prova della conoscenza della frode da parte del venditore, non possono applicarsi le soprarichiamate disposizioni legislative.

« È evidente, invece, che la conoscenza della frode da parte del venditore non poteva esistere, appunto perché si tentava di sottrarsi ad una legge severissima ed applicata con crudeltà e, pertanto, il patto doveva essere segretissimo tra il vero acquirente ed il suo prestanome.

« Pertanto dette disposizioni legislative in questo caso restano inapplicabili e quanti per sottrarsi alla persecuzione razziale hanno acquistato a nome altrui ora, passata la bufera, se vogliono ritornare alla normalità debbono assoggettarsi ad una nuova gravosa spesa ».

RISPOSTA. — « L'interrogazione dell'onorevole Tozzi Condivi mira a fare esentare dal pagamento dell'imposta di registro i trapassi di proprietà a favore di ebrei, compiuti da persone, le quali rivelino di avere acquistato, al tempo della legislazione antiebraica, i beni, che vengono ora trasferiti agli ebrei, come semplici prestanomi dei medesimi, allo scopo di eludere l'applicazione di quella legislazione.

« Il problema, posto in tali termini, presenta carattere meramente fiscale. Spetta quindi al Ministero delle finanze valutare se e con quali cautele possa essere promossa la emanazione di un provvedimento legislativo che accordi l'esenzione fiscale invocata dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro
GRASSI.

TUMMINELLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti d'urgenza intendano prendere per restituire al Convitto nazionale Longone di Milano, la sede di sua proprietà, abusivamente requisita, nel dicembre del 1943, a favore della Questura centrale di Milano, che ancora la occupa.

« Fa presente l'interrogante l'urgenza di restituire alla cittadinanza milanese il solo Convitto di Stato della provincia, e uno dei pochissimi di tutta l'Alta Italia, senza ulteriore indugio, così che esso possa essere messo in condizione di funzionare per l'anno scolastico 1947-48 ».

RISPOSTA. — « Nel dicembre 1943 a seguito della distruzione per azione aerea del fabbricato della Questura di Milano, la stessa si trasferì nei locali del Convitto nazionale Longone, che furono all'uopo requisiti d'intesa col Ministero dell'educazione nazionale del tempo.

« Sin dal gennaio 1946 questo Ministero, date le premure pervenute dal Ministero della pubblica istruzione, svolse ogni interessamento per poter addivenire alla derequisizione di detti locali, ma purtroppo le pratiche relative non ebbero alcun esito per la mancanza assoluta in Milano di stabili disponibili.

« Della questione è stata costantemente interessata, tramite la Prefettura, anche l'Amministrazione provinciale di Milano, che, come è noto, è tenuta per legge a fornire i locali per la Questura e per gli uffici di pubblica sicurezza siti nel capoluogo.

« Risultando, infine, vano ogni tentativo svolto, anche d'intesa con funzionari del Ministero della pubblica istruzione, per trasferire altrove gli uffici della Questura, con lettera del 13 marzo ultimo scorso, fu interessato il Ministero dei lavori pubblici, perché esaminasse la possibilità di autorizzare la costruzione di apposito fabbricato, da destinare a sede degli uffici stessi.

« La requisizione di cui trattasi non può essere, per quanto sopra, considerata abusiva.

ma determinata da uno stato di necessità. È stato peraltro rinnovato ogni utile interessamento per trovare altra soluzione che concili l'esigenza del funzionamento dei servizi di pubblica sicurezza con la possibilità della piena ripresa dell'attività del benemerito istituto scolastico ».

Il Ministro
SCELBA.

VENDITTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere quale trattamento si intenda riservare nei confronti degli impiegati statali che non credono rinnovare il giuramento ai sensi della nuova legge ».

RISPOSTA. — « Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella scorsa riunione, uno schema di decreto legislativo con il quale si prevede il collocamento a riposo, con una maggioranza dell'anzianità di servizio sia ai fini del raggiungimento dell'anzianità per il diritto alla pensione, sia ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, nei riguardi dei dipendenti civili e militari dello Stato e dei dipendenti degli enti locali tenuti a rinnovare il giuramento ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478, e che non vi ottemperino.

« Sarà esaminato dalla Commissione legislativa di codesta onorevole Assemblea ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

VISCHIONI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se il fatto di essere stato deportato in Germania durante l'occupazione tedesca non sia ragione sufficiente per essere dispensati dal servizio militare attivo, soprattutto se detto internamento è stato superiore ad un anno ».

RISPOSTA. — « Il manifesto di chiamata alle armi del primo scaglione di militari arruolati con la classe 1926, affisso in tutta l'Italia nel marzo-aprile corrente anno stabiliva, tra i numerosi casi di dispensa e rinvio, che venissero rinviiati a chiamata in epoca da determinarsi i giovani reduci dalla prigionia o dall'internamento, catturati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943.

« Identica disposizione fu a suo tempo adottata in occasione della chiamata alle armi degli appartenenti al secondo scaglione classe 1924 e ad entrambi gli scaglioni della classe 1925.

« Successivamente, i rinviiati della classe 1924 furono collocati in congedo illimitato.

Apposito decreto in corso di approvazione estende ai rinviiati della classe 1925 tale provvedimento.

« A suo tempo, la stessa determinazione sarà adottata per i rinviiati a chiamata in epoca da determinare, arruolati con la classe 1926.

« Quanto è richiesto dall'onorevole interrogante è quindi già in atto ».

Il Ministro
CINGOLANI.

ZACCAGNINI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga necessario, per una insopprimibile esigenza di giustizia, portare i pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti ad una parità di trattamento economico con quelli statali. La recente concessione a questi ultimi di un aumento mensile di lire 1000 e di lire 500, rispettivamente alle pensioni dirette ed indirette, ha accresciuta la notevole sperequazione già esistente. Tale sperequazione si verifica, inoltre, nella misura della indennità di caro-vita, la quale, mentre per i pensionati statali aventi più di 60 anni di età è da tempo fissata in lire 30 mila annue, si limita invece a sole lire 18.000 per quelli di pari età dipendenti dai summenzionati Istituti di previdenza ».

RISPOSTA. — « È in avanzato studio l'esame della possibilità di adeguamento, anche agli effetti dell'indennità di caroviveri, delle pensioni liquidate e da liquidarsi dagli Istituti di previdenza con le pensioni dei dipendenti statali ».

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.

ZUCCARINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non ritenga opportuno disporre che agli agricoltori che conferiscono venga assegnato il 60 o 70 per cento della crusca ricavata dal grano conferito; ciò che costituirebbe un incentivo più forte di qualsiasi disposizione di legge per indurre i contadini (specie delle zone a mezzadria) a portare il grano all'ammasso. I risultati della stagione pessima ed il timore di dover acquistare mangimi per i suini lattonzoli e per i vitelli da latte ai soliti prezzi altissimi praticati dai Consorzi, possono infatti indurre i contadini a considerare la convenienza di non conferire una parte del loro grano per usarlo come mangime. La sicurezza che si darebbe loro di avere la crusca allo

stesso prezzo del grano conferito, li spingerebbe invece a conferire tutto il grano non necessario al loro consumo diretto ».

RISPOSTA. — « I criteri che vengono attualmente seguiti per l'assegnazione della crusca tendono ad assicurare il rifornimento diretto agli allevatori con quantitativi commisurati al numero e alle attitudini degli animali allevati, allo scopo di raggiungere la migliore e completa utilizzazione di tale mangime da parte degli assegnatari, evitando per quanto possibile assegnazioni superiori al reale fabbisogno, in quanto ogni eccedenza potrebbe dar luogo a cessioni di crusca al libero mercato.

« L'attuazione di un criterio diverso, basato sull'assegnazione di una percentuale fissa di crusca per ogni quintale di grano conferito all'ammasso, determinerebbe delle sperequazioni nei riguardi dei bisogni alimentari del bestiame allevato dai singoli conferenti, in quanto è noto quali differenze esistano non soltanto fra provincia e provincia, ma anche

fra le diverse zone di una stessa provincia, per quanto concerne il rapporto fra l'ampiezza della coltura granaria delle aziende agrarie e l'entità ed indirizzo dell'allevamento zootecnico nelle stesse praticato.

« Appare quindi evidente l'opportunità di commisurare le assegnazioni della crusca agli effettivi bisogni del bestiame allevato nelle diverse aziende agrarie, secondo le valutazioni che sono in grado di compiere i Comitati provinciali dell'agricoltura.

« Tuttavia sarà presa in considerazione la opportunità di completare le vigenti disposizioni, concernenti gli elementi di valutazione delle assegnazioni in parola, introducendo criteri preferenziali a favore di quegli agricoltori che possono dimostrare di avere compiuto in misura adeguata il dovere di conferimento di grano all'ammasso ».

Il Ministro
SEGNÌ.